

STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

_____ (attore principale)

ro

ex **Consorzio d**

ia di Sibari e della Media Valle del Crati
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

RELAZIONE

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)



INDICE

PARTE PRIMA: Incarico e cronologia delle fasi d'indagine

- 1.1 – *Incarico*
- 1.2 – *Cronologia delle fasi di indagini*

PARTE SECONDA: Documentazione acquisita ed in atti. Breve cronistoria della causa

- 2.1 – *Documentazione acquisita*
- 2.2 – *Documentazione già agli atti di causa*
- 2.3 – *Breve cronistoria della causa*

PARTE TERZA: Breve storia del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Esame della documentazione in atti. Lo stato dei luoghi

- 3.1 – *Nascita del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e sua evoluzione nel tempo*
- 3.2 – *Esame della documentazione in atti: osservazioni e deduzioni*
- 3.3 – *Descrizione dello stato dei luoghi*

PARTE QUARTA: Principali risultanze di carattere giurisprudenziale in materia di criteri di calcolo dell'indennizzo ex art. 2041 c. civ.

- 4.1 – *Art. 2041 cod. civ. : azione generale di arricchimento*
- 4.2 – *Il riconoscimento dell'utilitas*
- 4.3 – *I criteri per il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo in assenza di contratto tra la Pubblica Amministrazione ed il professionista*

PARTE QUINTA: Risposte ai quesiti

- 5.1 – *Premessa generale ai quesiti*
- 5.2 - *Quesito N°1: Accertare se il Consorzio di Bonifica della Media Valle del Crati sia l'utilizzatore dell'opera pubblica per cui è causa e, comunque, da chi, tra glie Enti convenuti, sia utilizzata l'opera pubblica*
- 5.3 - *Quesito N°2: Accertare se l'opera pubblica per cui è causa, dal dì del collaudo, è stata in esercizio e lo è tuttora*
- 5.4 - *Quesito N°3: Accertare l'utilità dell'opera pubblica per i fini istituzionali dell'Ente utilizzatore*
- 5.5 - *Quesito N°4: Accertare la quantificazione dell'indennizzo dovuto ai deducenti in relazione all'attività dagli stessi svolta secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza in tema di azione ex art. 2041 cod. civ.*

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Ill.mo Signor Giudice Dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

OGGETTO: causa civile N°5232/2012 vertente tra [REDACTED]
e CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA
MEDIA VALLE DEL CRATI (convenuto principale)

PARTE PRIMA

Incarico e cronologia delle fasi di indagini

1.1 - Incarico

Con provvedimento del 25.09.2015 la S.V. conferiva al sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n°890 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Cosenza al n°1391, l'incarico di svolgere le funzioni di Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa civile in oggetto, ed invitato a comparire all'udienza dell'11.03.2016 per il prescritto giuramento e la formulazione dei quesiti.

Dopo aver prestato giuramento, la S.V. formulava i seguenti quesiti:

- 1 - *"Se il Consorzio di Bonifica della Media Valle del Crati sia l'utilizzatore dell'opera pubblica per cui è causa e, comunque, da chi, tra glie Enti convenuti, sia utilizzata l'opera pubblica";*
- 2 - *"Se l'opera pubblica per cui è causa, dal di del collaudo, è stata in esercizio e lo è tuttora";*
- 3 - *"L'utilità dell'opera pubblica per i fini istituzionali dell'Ente utilizzatore";*
- 4 - *"La quantificazione dell'indennizzo dovuto ai deducenti in relazione all'attività dagli stessi svolta secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza in tema di azione ex art. 2041 cod. civ.".*

Per il deposito della Relazione di Consulenza, la S.V. concedeva 120 giorni e, considerato che il sottoscritto aveva dichiarato di fissare l'inizio delle operazioni peritali per il 30.03.2016 alle ore 16:00 presso il proprio Studio Professionale sito in Montalto Uffugo, Via Trieste palazzo Piacentini, richiamando l'art. 195, comma 3, c.p.c., fissava i seguenti termini intermedi:

-entro il 29.07.2016 per la trasmissione da parte del C.T.U. della relazione peritale alle parti;

-fino al 30.09.2016 per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle parti sulla relazione stessa;

- fino al 28.10.2016 per il deposito in cancelleria, con modalità telematiche (art. 16 bis D.L. n°179 del 18.10.2012 convertito, con modifiche, nella L. n°221 del 17.12.2012) da parte del C.T.U., della relazione peritale, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

La S.V., infine, rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 25.11.2016.

1.2 - Cronologia delle fasi di indagini

In data 30.03.2016 alle ore 16:00, come fissato in sede di udienza, hanno avuto inizio le attività peritali alle quali è stato presente il solo Consulente Tecnico di Parte attrice [redacted] nominato in sede di udienza dall' [redacted]. Il sottoscritto precisa che, considerata l'assenza all'udienza dell'11.03.2016 del legale della parte convenuta "Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati", ha provveduto ad avvisare nei modi di legge l'avv [redacted] dell'inizio delle attività peritali. In sede di riunione il sottoscritto ha illustrato i quesiti posti dal sig. Giudice e, per quanto attiene il quesito n°4, ai fini della determinazione dell'indennità prevista ai sensi dell'ex art. 2041 del cod. civ., anche alla luce di quanto risulta in giurisprudenza in tema di "Arricchimento senza causa nei confronti della P.A.", dichiarava di riservarsi, in quella sede, ogni determinazione di merito, ivi compreso la valutazione della parcella professionale in atti a carico della quale, tuttavia, è subito emerso un errore nel calcolo della somma dell'importo totale del collaudo. Considerato che il sottoscritto, in un primo esame della documentazione in atti ed in riferimento ai quesiti posti, ha riscontrato l'assenza di documenti utili ai fini di causa nel fascicolo di parte attrice, ha chiesto alla parte attrice di esibire, al prossimo incontro, da svolgersi direttamente sui luoghi di causa, la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica originaria e delle varianti del progetto delle opere di che trattasi (Lavori d'irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe –II° Lotto) con annessi quadri economici;
- 2) atti di contabilità per la valutazione dell'importo delle revisione tecnico contabile esposta in parcella e dell'importo delle riserve discusse;
- 3) atto di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo da parte dell'Ente Committente (ex Consorzio di Bonifica Sibari-Crati).

Il sottoscritto precisava, altresì (confr. Verbale N°1), che la citata documentazione sarebbe stata richiesta anche alla parte convenuta "Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati" (All. N°2-Tav. N°2) e fissava la prosecuzione delle operazioni peritali per il 13.04.2016, con inizio alle ore 9:30, sui luoghi di causa (All. N°2-Tav. N°1) stabilendo che le parti assenti sarebbero state avvisate nei modi di legge e che, per ragioni di opportunità, dovevano essere presenti anche gli attori in persona [redacted].

Dopo aver preavvisato le parti ed informato a mezzo pec il Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino affinché acconsentisse l'accesso ai luoghi di causa ed assicurasse la presenza di un suo responsabile, in data 13.04.2016 alle ore 9:30 proseguivano le attività peritali direttamente sui luoghi di causa ove sono stati realizzati i "Lavori d'irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe –II° lotto". A questo sopralluogo erano presenti (confr. Verbale N°2):

-l'ing [redacted] CTP di parte attrice);

-gli ir [redacted] (attori);

-l'ing [redacted] abile della diga dell'Esaro.

Sulla scorta della planimetria delle opere realizzate, fornita in loco dagli attori (All. N°2-Tav. N°3), della Relazione di Collaudo già in atti, delle indicazioni del responsabile della diga dell'Esaro e delle indicazioni degli stessi attori, il sottoscritto ha proceduto ad accertare le principali opere oggetto di Collaudo Tecnico Amministrativo, prestazione professionale per la quale gli attori hanno richiesto il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.. Nel corso del sopralluogo, svoltosi in varie località dell'ampio comprensorio ove insistono le opere idrauliche interessate (comuni di Roggiano Gravina, Altomonte e S. Lorenzo del Vallo), il sottoscritto ha effettuato i dovuti riscontri circa la tipologia, dimensione e funzionalità delle stesse. I riscontri facilitati dalle preziose indicazioni del responsabile della diga [redacted]. Il resoconto dettagliato del sopralluogo è riportato nel Verbale n°2 e nel successivo parag. 3.3.

Osservazione

Le opere idrauliche interessate dai fatti di causa consistono in un ampio sistema che comprende:

- la condotta di adduzione primaria;
- le vasche di compenso e relative opere complementari dalle quali dipartono condotte che alimentano i vari distretti;
- la rete di distribuzione dei terreni interessati.

Le condotte principali e le reti di distribuzioni sono tutte interrato (ove si escludano gli attraversamenti in tubo-camicia) e di varia natura (cemento armato precompresso, cemento-amianto e p.v.c.) poste a diverse profondità di posa. Per dette opere, non "a vista", l'ing. De Filpo ne ha indicato l'ubicazione cartografica e ne ha dichiarato la piena funzionalità ed utilizzazione per gli scopi prescritti. Inoltre ha dichiarato espressamente a verbale che:

- 1) *Il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino è gestore – concessionario dell'opera (la diga e l'impianto di distribuzione irriguo) e che la proprietà, invece, è del Demanio Regionale, ramo Bonifiche.*
- 2) *La diga è un'opera di laminazione delle piene, di cui una parte del volume invasato è utilizzato ai fini irrigui, tuttora in esercizio.*
- 3) *Secondo la Legge Regionale n°11/2003 il Consorzio deve garantire, come Istituzione, la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica nonché garantire l'esercizio ai suoi consorziati.*

Alla fine delle attività di sopralluogo il sottoscritto ha esaminato la documentazione consegnata dal CTP ing. [redacted] la cui nota è stata allegata al Verbale N°2 sotto la lettera "A", per come richiesto alla parte attrice il 30.03.2016 in occasione dell'inizio delle attività peritali. Dopo aver effettuato un primo sommario esame di tale documentazione al momento della consegna, il sottoscritto faceva osservare che questa era già agli atti di causa e non conteneva, invece, quella richiesta nel Verbale N°1. In merito a ciò l'ing. Oliverio dichiarava che la "...documentazione richiesta non è in possesso della parte attrice."

Veniva esibita e consegnata, tuttavia, la seguente ulteriore documentazione:

- copia di n°2 sommari del registro di contabilità in formato A3;
- planimetria schematica delle opere collaudate;
- Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle riserve dell'impresa;

- Relazione riservata sulle richieste dell'impresa a firma del Direttore dei Lavori ing. Faustino La Verde, inviata alla Commissione di Collaudo.

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione, nel corso del sopralluogo, dell'ampio repertorio fotografico esibito in sede di sopralluogo dagli attori, relativo alle opere collaudate.

In data 02.05.2016 il sottoscritto provvedeva a richiedere al Commissario Liquidatore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (racc. n°15005651610-7 del 03.05.2016) ed al suo difensore avv. _____ (a mezzo pec), la seguente documentazione (All. N°2-Tav. N°2):

- 1) atto di approvazione della parcella dei professionisti ingg. Paese Carmine e Giovanni Greco relativa alla redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di "Irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe – II° lotto";
- 2) atto di approvazione del citato Collaudo Tecnico Amministrativo;
- 3) libretti delle misure e registro di contabilità dei lavori oggetto di Collaudo.

Tale richiesta, a tutt'oggi, non ha avuto alcun riscontro.

I verbali delle visite di sopralluogo e delle indagini esperite sono riportati nella presente Relazione nell'Allegato N°1.

Gli atti e le comunicazioni del sottoscritto CTU (alle parti, al Giudice ed agli Enti) nonchè la documentazione acquisita, sono riportati nell'Allegato N°2.

Sulla scorta di tutta la documentazione agli atti di causa, opportunamente vagliata e confrontata, di quella acquisita e degli esiti del sopralluogo effettuato, il sottoscritto ha tratto tutti gli elementi per poter rispondere ai quesiti formulati dal sig. Giudice, fermo restando le fondamentali precisazioni riportate nella premesse di cui alla Parte Quinta della Consulenza.

PARTE SECONDA

Documentazione acquisita ed in atti. Breve cronistoria della causa

2.1 – Documentazione acquisita

In conseguenza dei quesiti posti, al fine di rilevare ogni altro elemento utile ed indispensabile per la giusta valutazione degli argomenti in questione, il sottoscritto si è adoperato per acquisire la documentazione elencata al precedente parag. 1.2 non contenuta nei fascicoli di causa. Purtroppo né la parte attrice né la parte convenuta principale hanno fornito quanto richiesto rendendo, di fatto, più complessa l'attività peritale. La documentazione che è stata possibile acquisire, in parte già citata, è la seguente:

- copia di n°2 sommari del registro di contabilità in formato A3;
- planimetria schematica delle opere collaudate (All. N°2-Tav. N°3);
- Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle riserve dell'impresa (All. N°2-Tav. N°4);

- Relazione riservata sulle richieste dell'impresa a firma del Direttore dei Lavori ing. Faustino La verde, inviata alla Commissione di Collaudo (All. N°2-Tav. N°5);
- scheda per il "Calcolo dell'onorario per collaudo tecnico-amministrativo dei lavori" approvata dal Consiglio dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza in data 08.07.1991 (All. N°2-Tav. N°6).

Oltre a tale documentazione si ritiene utile allegare il testo delle seguenti Leggi Regionali:

- a) L. Reg.le n°11 del 23.07.2003 ad oggetto "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica (stralcio, in All. N°2-Tav. N°7).
- b) L. Reg.le n°12 del 20.11.2006 ad oggetto "Liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati", pubblicata sul BUR Calabria n°21 del 16.11.2006 (All. N°2-Tav. N°8);

Prima Osservazione

La citata documentazione, vista la carenza di elementi probatori posti a supporto delle richieste della parte attrice (confr. successivo paragrafo 3.2) concorre a definire una parte significativa della Consulenza. In particolare i due sommari del registro di contabilità (non esaustivi della contabilità complessiva dei lavori), costituiti da n°87 pagine in formato A3, danno un'idea della vasta e complessa revisione della contabilità, ampiamente documentata in atti, che ha interessato l'attività professionale degli attori nell'ambito della stesura dell'Atto Unico di Collaudo dei Lavori d'irrigazione a valle della diga Farneto del Principe II Lotto (d'ora in avanti denominato semplicemente Collaudo Tecnico Amministrativo). In riferimento a tali sommari, vista la quantità di pagine di cui sono composti, se ne omette l'allegazione.

2.2 – Documentazione già agli atti di causa

Nella trattazione della presente Consulenza sarà necessario richiamare la documentazione già agli atti di causa la quale, ove ritenuto necessario, sarà riprodotta ed allegata in modo da costituire un unico elaborato peritale di più agevole lettura.

Fascicolo parte attrice (ingg. [redacted] *rappresentati dall'avv.* [redacted])

- 1) Testo della convenzione identificata con il n°159/87 stipulata in data 2 febbraio 1988 rep. n°5450 tra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, registrata a Roma-Atti Privati il 04.03.1988 al n°G/7336 , per la "Realizzazione dell'irrigazione Valle diga Farneto del Principe –II Lotto – Prog. 2704" (Stralcio All. N°3-Tav. N°1);
- 2) Lettera d'incarico di Collaudo dei lavori "Irrigazione a Valle della diga di Farneto –II Lotto" del 05.06.1989 prot. 5450 a firma del Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, dott. Aldo Gangemi, indirizzata agli [redacted] (All. N°3-Tav. N°2);
- 3) Onorario relativo all'acconto sulle competenze tecniche per il collaudo dei "Lavori d'irrigazione a Valle della diga di Farneto–II Lotto" dell'ing. [redacted] datata 29.12.1993, con relativa nota di sollecito (*in fascicolo, All. 5*);
- 4) Ordine di pagamento n°2 del 31.01.1994 del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari

- e della Media Valle del Crati di Lire 15.300.000 a favore dell'ing. [redacted] per "Acconto onorario collaudo in corso d'opera, compreso CNPAIA 2% per "Lavori irrigazione a valle diga Farneto del Principe – 2° Lotto (*in fascicolo, All. 5*)";
- 5) Lettera di trasmissione dell'Atto Unico di Collaudo dei Lavori d'irrigazione a Valle della diga di Farneto del Principe –Il Lotto, datata 31.07.1998 (priva di protocollo e di firma), indirizzata al Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ed altri (All. N°3-Tav. N°3);
 - 6) Atto Unico di Collaudo (Relazione, Verbali di Visita e Certificato di Collaudo), datato 31.07.1998, con allegata "Proposta di contabilità della Commissione di Collaudo" (*in fascicolo*);
 - 7) Relazione di Collaudo circa i rapporti tra Agensud e Consorzio di Bonifica, a firma della Commissione di Collaudo, priva di data (All. N°3-Tav. N°4);
 - 8) Parcella delle competenze tecniche della Commissione di Collaudo con allegata nota di trasmissione datata 21.12.1998, indirizzata al Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (All. N°3-Tav. N°5);
 - 9) Lettera racc. di sollecito dell'08.05.2000 della Commissione di Collaudo per l'erogazione del saldo delle competenze tecniche indirizzata al Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati a firma dell'ing. [redacted] (*in fascicolo, All. 3*);
 - 10) Lettera racc. dell'avv. Salvatore Perugini del 24.01.2008, indirizzata al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati tesa "*.....ad un incontro per verificare se esistano possibilità transattive*" (*in fascicolo, All. 11*);
 - 11) [redacted] del 05.02.2014 indirizzata agli avv. [redacted] al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati) su termini e modalità dell'accordo transattivi tra le parti (All. N°3-Tav. N°6);
 - 12) Sentenza del Tribunale di Catanzaro n°535 dell'8.05.2007 relativa alla causa civile n°1694/2001 vertente tra [redacted] (attori) e Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, Ministero delle Politiche Agricole, Cassa Depositi e Prestiti e Regione Calabria (convenuti), avente ad oggetto "*Domanda di accertamento di credito nei confronti dell'Agensud*" (All. N°3-Tav. N°7);
 - 13) Sentenza del Tribunale di Catanzaro n°2778 dell'8.11.2011 relativa alla causa civile n°462/2010 vertente tra [redacted] (attori) e Regione Calabria nonché Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (convenuti), avente ad oggetto "*Domanda di accertamento di credito derivante da prestazioni professionali nonché domanda ex art. 2900 c.c. di condanna di pagamento di somme di denaro*" (All. N°3-Tav. N°8).

Fascicoli parti convenute

Verranno inoltre richiamati i seguenti documenti presenti nei fascicoli delle parti convenute:

- 14) Lettera racc. a firma del Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino del 24.04.2013 prot. 1687, indirizzata al Commissario Liquidatore dell'ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ad oggetto "*Atto di citazione per chiamata in causa nell'interesse degli ingg. Carmine Paese e Giovanni Greco*" (All. N°3-Tav. N°9), reiterata in data 03.07.2013 prot. 3034; (*in fascicolo avv. [redacted] difensore Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino*);
- 15) Decreti del P.G.R. n°27 e 30 del 12.02.2010 rispettivamente ad oggetto "*Istituzione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino*" e "*Istituzione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino*" (All. N°3-Tav. N°10) (*in fascicolo avv. [redacted] difensore ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati*).

2.3 – Breve cronistoria della causa

Come si evince dagli atti, la causa a cui si riferisce la presente Consulenza è stata fondata dagli attori sull'azione di "arricchimento senza giusta causa" di cui all'ex art. 2041 cod. civ. , nei confronti Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, per non aver adempiuto al pagamento della parcella professionale degli attori che avevano redatto, seppur in assenza di contratto valido, il Collaudo Tecnico Amministrativo dei "Lavori d'irrigazione a Valle della diga di Farneto del Principe –Il Lotto".

Il sottoscritto ritiene utile riportare le fasi cronologiche della vertenza per un migliore inquadramento della complessa vicenda che si è venuta a creare anche per la chiamata in causa di altri soggetti.

Seconda Osservazione

Come si comprenderà dalla lettura dei successivi paragrafi , l'azione di indebito arricchimento (o arricchimento senza giusta causa) è stata azionata come un tentativo alternativo (estrema ratio) in quanto la questione del mancato pagamento della parcella professionale agli attori è stato già trattata in altre cause (confr. succ. Terza Osservazione)

Con atto del 9.10.2012 l'avv [redacted] nell'interesse dei suoi assistiti ingg. Carmine Paese, nati rispettivamente a S. Pietro in Guarano (Cs) il 06.08.1934 e Cosenza il 18.11.1950, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cosenza il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati nella persona del suo Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, accogliere la presente domanda formulata ex art. 2041 c.c. e per l’effetto:

- 1) accertare e dichiarare che ciascuno degli ingegneri collaudatori sigg [redacted] [redacted] ha diritto, nei confronti del Consorzio convenuto, a ragione dell’opera professionale svolta, ad essere indennizzato per l’arricchimento prodottosi per il Consorzio di Bonifica, con corrispondente depauperamento patrimoniale dei collaudatori;*
- 2) per l’effetto, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. condannare il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, al pagamento in favore di ciascuno degli attori del giusto indennizzo che si può commisurare nella somma di Euro 73.981,48, e così in totale della somma di Euro 147.962,96, oltre accessori di legge ed interessi e svalutazione dal di della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore che il Giudice, in Sua Giustizia, vorrà determinare e liquidare, oltre interessi e svalutazione;*
- 3) con vittoria di spese e competenze dei giudizio”.*

Si costituiva, quindi l’avv. [redacted] per il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati con l’atto di “Comparsa di Costituzione e Risposta” del 14.02.2013 con il quale, alla prima udienza del 15.02.2013, oltre che ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, deduceva che (confr. atto di Comparsa):

a) *”.... La realizzazione dell’opera Irrigazione a valle della diga del Farneto de Principe Il lotto, per cui gli odierni attori chiedono la liquidazione per l’opera professionale svolta e per cui chiedono che l’odierno convenuto sia ingiustamente arricchito a loro danno, rientra tra quelle che l’art. 3 della Legge Regionale n°11 del 23.07.2003 classifica come opere ed attività di bonifica.....Tali opere pubbliche....appartengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L. R. n°11/2003 al demanio regionale e sono concesse per l’esecuzione al Consorzio territorialmente competente ed allo stesso affidati in gestione. Pertanto, essendo il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati Ente preposto unicamente alla gestione di tali opere per conto della Regione, non può ravvisarsi in capo ad esso alcun ingiustificato arricchimento, per come paventato dalla parte attrice, tutt’al più questo potrebbe rinvenirsi in capo alla Regione Calabria”.*

b) *“Si rileva la carenza di legittimazione passiva del Consorzio in quanto a seguito della soppressione del Consorzio e messa in liquidazione dello stesso, il territorio su cui ricade l’opera stessa.....veniva trasferito al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino in virtù del DPGR n° 30 del 12.02.2010 e veniva stabilito che il neo costituito Consorzio, per la parte di comprensorio trasferito, subentra in tutti i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali (artt. 3, 4 e 6) del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ed acquisisce parte dei beni mobili ed immobili nonché la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi con enti e privati per quanto concerne il personale, le opere, le concessioni ed ogni altra situazione*

giuridicamente rilevante, per cui, se l'obbligazione restitutoria è sorta nei confronti degli odierni attori e tanto si contesta, questa, in virtù del decreto ultimo citato è stata trasferita al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino”.

In definitiva l'avv. Malomo, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, deduce che la legittimazione spetterebbe alla Regione Calabria, utilizzatrice dell'opera pubblica collaudata dagli attori, ed al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino che, a dire del convenuto Consorzio, sarebbe subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in virtù della Delibera del Presidente della Giunta Regionale n°30 del 12.02.2010.

Alla luce di queste risultanze processuali l'avv. [REDACTED] autorizzato dal Giudice, procedeva alla formulazione dell'atto di "Citazione per chiamata in causa autorizzata" del 27.02.2013 con il quale chiamava in causa anche la Regione Calabria ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino per proporre anche nei loro confronti la domanda di cui è causa, invitandoli a costituirsi ed a comparire all'udienza dell'11.10.2013.

Si costituivano quindi la Regione Calabria (avv. Dianora de Nobili) con l'atto di "Comparsa di Costituzione e Risposta" del 18.07.2013 ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino (avv. [REDACTED]) con l'atto del 05.09.2013, i quali contestando ed impugnando le richieste della parte attrice, nello specifico, chiedevano al Tribunale di Cosenza quanto di seguito riportato.

a) Le richieste della Regione Calabria (avv. Dianora de Nobili):

- 1) *dichiarare ed accertare la prescrizione del diritto nei confronti della Regione Calabria;*
- 2) *in via degradata, rigettare le domande degli attori nei confronti della regione Calabria in ogni capo e prospettazione perché inammissibili, improponibili ed, in ogni caso, infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze.*

b) Le richieste del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino (avv. [REDACTED]):

- 1) *dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino per tutti i motivi qui evidenziati;*
- 2) *subordinatamente dichiarare improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 324 c.p.c. costituendo la domanda un evidente "bis in idem" di quella già oggetto di definitivo giudicato;*
- 3) *in ogni caso rigettare la stessa perché infondata di fatto e in diritto.*

Successivamente, nel prosieguo della causa, sono state prodotte nel giudizio le necessarie memorie e note ex art. 183 c.p.c. delle parti. Il contenuto di questi atti, ove ritenuto utile ai fini di causa (eccezioni, controdeduzioni, contestazioni, ecc..), verrà puntualmente evidenziato e richiamato dal sottoscritto nel prosieguo della Relazione. Per la lettura integrale dei rispettivi contenuti dei citati atti, si rimanda ai relativi fascicoli di causa.

A conclusione di questo paragrafo è utile ricordare le date in cui si sono svolte le varie udienze della causa: 15.02.2013; 11.10.2013; 8.11.2013; 02.05.2014; 26.09.2014; 13.02.2015; 25.09.2015; 11.03.2016.

Terza Osservazione

In merito alla causa va ricordato che i fatti interessati sono stati oggetto di due precedenti sentenze passate in giudicato, conseguenti a giudizi promossi dalla parte attrice presso il Tribunale di Catanzaro tendenti al riconoscimento del pagamento del corrispettivo dell'opera professionale svolta da parte degli odierni attori e precisamente:

1) **sentenza n° 535 del 18.05.2007**, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'improponibilità della domanda di cui all'art. 2900 c.c. formulata dagli attori in quanto non era stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione e definizione amministrativa previsto dall'art. 15 della convenzione tra il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ed Agensud, accogliendo, così, l'eccezione del convenuto Regione Calabria (All. N°3-Tav. N°7);

2) **sentenza n° 2778 dell'8.11.2011**, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda attorea di accertamento del credito nei confronti del Consorzio di Bonifica, stante il difetto di forma scritta del contratto, nonché quella proposta ex art. 2900 c.c. nei confronti della Regione Calabria (All. N°3-Tav. N°8).

Quest'ultima sentenza è stata più volte richiamata dai convenuti nei loro atti sia in riferimento all'avvenuta "*prescrizione del credito vantato*" (pagg. 3 e 4 atto di Comparsa dell'avv. [redacted]) che per l'improcedibilità ai sensi dell'art. 324 c.p.c. "*essendo le ragioni di fatto e di diritto già decise con precedente pronuncia passata in giudicato*" (pagg. 6 e 7 atto di Comparsa avv. [redacted]).

PARTE TERZA

Breve storia del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Esame ed osservazioni sulla documentazione in atti. Lo stato dei luoghi

3.1 – Nascita del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e sua evoluzione nel tempo

Nota: le informazioni qui contenute sono state tratte dalle seguenti fonti:

-siti web dei Consorzi di Bonifica del Cosentino;

- Calabria: Il Sistema Idrico – Quaderno n°7 (anno 2004), a cura di Guido Viceconte – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del Territorio

A seguito delle leggi del 1923 (T.U. sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi) e del 1924 (R.D.L. sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse) cominciarono a sorgere i Comitati Promotori per l'organizzazione dei Consorzi di Bonifica. Nel periodo tra il 1926 e il 1930 ne vennero costituiti cinque nell'ambito del territorio della provincia di Cosenza, mentre nel 1926 venne presentato il primo progetto generale di massima, a seguito di apposita concessione, per la bonifica della Piana di Sibari da parte della Società Anonima Bonifiche del Mezzogiorno. Il progetto prevedeva la sistemazione di vari corsi d'acqua, la costruzione di canali di bonifica, la realizzazione di strade, di villaggi agricoli, di acquedotti rurali, l'irrigazione dei terreni, il rimboschimento, il risanamento di frane ed alvei dissestati, la sistemazione di strade mulattiere e la costruzione di briglie di ritenuta e di consolidamento. I suddetti lavori entrarono effettivamente in fase di realizzazione, ma il problema che si pose fu che l'attività dei cinque consorzi si rivelava non coordinata. Per questo motivo, con R.D. 27.07.1938, fu disposto il raggruppamento di tutti e cinque gli enti con sede in Cosenza, nonché l'inizio delle procedure per l'unificazione dei consorzi, che divenne effettiva solo nel 1954, con la costituzione del **Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati**. In un primo tempo il nuovo Consorzio aveva un territorio di circa 54.000 ettari interamente pianeggianti ricadente nella piana di Sibari e nella valle del Crati. In seguito nel 1962 (D.P.R. n. 349) furono aggiunti altri 92.000 ettari costituiti da zone prevalentemente collinari che circondano e dominano le pianure.

Nel corso degli anni, nella regione, venivano costituiti nuovi Consorzi (v. R.D. n°2092 del 12.03.1930, legge 991/52 e successive), tra i quali, nella provincia di Cosenza, il Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino (1930), con sede in Mormanno, ed il Consorzio di Bonifica Montana del Ferro e dello Sparviero con sede in Trebisacce (1968). Per questi ultimi (ivi compreso il **Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati**) una serie di delibere, decreti e leggi regionali ne hanno ridefinito, nel tempo, compiti e ridelimitato le superfici territoriali di competenza (D.P.G.R. n° 1553 del 8.11.94, legge regionale n° 11 del 23.07.2003 – All. N°2-Tav. N°7), nonché soppresso vecchi Consorzi e ricostituito nuovi, passando da 17 a 11 nel l'intero territorio calabrese.

Intanto nel corso degli anni il Consorzio di Bonifica Sibari Crati sprofondava in un grave dissesto finanziario ed organizzativo tanto da essere immesso in liquidazione a partire dal 2003 dando l'immagine di una Calabria sprecona ed irresponsabile.

Nel novembre del 2006 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato la legge n°12 del 20.11.2006 (All. N°2-Tav. N°8), finalizzata alla definitiva messa in liquidazione del Consorzio Sibari-Crati ed all'istituzione di nuovi Consorzi. Successivamente, nell'anno 2010 furono emessi i seguenti tre Decreti del P.G.R.:

-il **n°26 del 12.02.2010**, con il quale è stato soppresso il Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero con sede in Trebisacce ed istituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con sede in Trebisacce, Via XXV Aprile;

-il **n°27 del 12.02.2010** con il quale è stato soppresso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ed istituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza, Via Bosco De Nicola (All. N°3-Tav. N°10);

-il **n°30 del 12.02.2010**, con il quale è stato soppresso il Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino con sede in Mormanno ed istituito il **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino**, con sede in Mormanno, località Carbonia (All. N°3-Tav. N°10).

Con tali atti venivano trasferiti, a tutti i neo Consorzi, anche parte dei beni mobili ed immobili, dei dipendenti ed operai, delle funzioni e dei rapporti con enti e privati del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Le funzioni di bonifica, esercitate da quest'ultimo, con esclusione di quelli trasferiti agli altri neo Consorzi, furono trasferite al neo costituito Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, oltre che n°18 dipendenti e n°16 operai, parte degli immobili e delle attrezzature e parte dei rapporti con enti e privati. Con l'art. 4 del DPGR n°27/2010 si autorizzava, altresì, il Commissario liquidatore del tempo all'accensione di un mutuo di 36 milioni di euro per pagare tutti i debiti quantizzati dallo stesso commissario (debito che poi si è rivelato essere di Euro 155.235.966,12).

Fino all'anno 2004 nella Regione erano attivi 17 Consorzi di Bonifica, dei quali solo 15 comprendevano aree nelle quali si pratica la irrigazione pubblica (v. ambiti indicati nella cartina sotto riportata). Oltre ai Consorzi di Bonifica, fino al 1993 anche l'ex Ente di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) aveva in gestione 40 impianti irrigui minori, per lo più localizzati in comprensori dell'Altopiano della Sila delle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza. Con il passaggio da Ente di Sviluppo ad Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura (ARSSA), sono stati anche rivisti i compiti istituzionali; di conseguenza le competenze sull'irrigazione sono state eliminate, tuttavia è ancora in itinere il previsto passaggio di tali competenze per la gestione degli impianti ai Consorzi competenti per il territorio: esso infatti è stato completato solo per 19 impianti che fanno capo al Consorzio Sibari Valle Crati. Generalmente ogni comprensorio irriguo è alimentato con uno schema idrico indipendente, non interconnesso con altri schemi, la cui rete

distributiva è organizzata per comizi. Complessivamente le aree irrigue consortili, la cui superficie totale risulta pari a **88.936 Ha**, sono servite da **123** schemi irrigui.

Prima Osservazione


La gestione economica finanziaria dell'ex Consorzio Sibari-Crati è un esempio di "mala amministrazione" aggravata dallo spreco di denaro pubblico anche nel periodo della sua soppressione. Infatti la Regione Calabria con DGR N°354 del 24.09.2015 ad oggetto "Revoca del Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati e nomina del nuovo Commissario" ha provveduto a revocare l'incarico conferito al Dr. Domenico Bilotta con la D.G.R. n. 572/2005 e di nominare Commissario Liquidatore del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle Crati "Sibari-Crati il dr. Pasquale Celebre, Dirigente Regionale. La revoca è stata motivata dalle risultanze "*....delle verifiche sulla gestione contabile e finanziaria della liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Crati, dalle quali è emerso che i compensi percepiti negli anni dal dr. Salvatore Gargiulo e dal dr. Domenico Bilotta per l'incarico di Commissario Liquidatore del soppresso Consorzio non corrispondevano a quelli effettivamente dovuti. In particolare risulta che il Commissario ha percepito per l'attività prestata negli anni dal 2010 al 2015 la complessiva somma di euro 1.446.167,61, oltre che euro 15.864,21 a titolo di spese vive, mentre il Dr. Salvatore Gargiulo (precedente Commissario) ha percepito per l'attività prestata negli anni dal 2010 al 2012 un totale di euro 710.789,36, oltre che euro 75.124,04 a titolo di spese vive.....*" ed ancora così riporta la citata delibera "*....che si è in presenza di ragioni di urgenza che rendono necessaria la revoca del Commissario in carica e la nomina immediata di un nuovo Commissario liquidatore che sostituisca il Dr. Domenico Bilotta, tenendo conto della grave situazione debitoria del soppresso Consorzio e della necessità di proseguire senza indugio nelle attività dirette alla soddisfazione dei creditori e al contenzioso.....che il Commissario nominato con la presente Deliberazione non dovrà percepire per l'attività prestata compenso aggiuntivi rispetto alla retribuzione in godimento e che lo stesso dovrà stabilire se i compensi autoliquidati dal Commissario Dr. Domenico Bilotta e, in precedenza, dal Dr. Salvatore Gargiulo, siano stati fatti gravare su fondi regionali, nel qual caso si dovrà demandare all'Avvocatura Regionale l'attivazione della azioni dirette al recupero, ovvero siano stati invece erogati utilizzando fondi e risorse proprie del Consorzio, nel qual caso dovrà essere lo stesso Commissario nominato con la presente a dover provvedere al recupero*".

AMBITI DEI CONSORZI DI BONIFICA CALABRESI FINO ALL'ANNO 2004



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AMBITI AMMINISTRATIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA IRRIGUI DELLA REGIONE CALABRIA



3.2 - Esame della documentazione in atti: osservazioni e deduzioni

Come già accennato al paragrafo 1.2, il sottoscritto ha attentamente esaminato la documentazione agli atti di causa, ha eseguito i dovuti riscontri con lo stato dei luoghi e con gli atti acquisiti al fine di dare ordine alle questioni poste in causa e rilevare ogni altro elemento utile ad assolvere il suo mandato.

Bisogna da subito far rilevare che dall'esame del **fascicolo di parte attrice non si desumono elementi probatori utili per determinare l'indennizzo richiesto ai sensi dell'ex art. 2041 c.c.**, ovvero è **del tutto assente la documentazione dalla quale possa risalirsi alla "quantificazione del giusto indennizzo"** per come richiesto nell'atto di citazione dell'avv. Salvatore Perugini del 9.10.2012 (pag. 10). Tale carenza di elementi probatori ha reso più gravoso il compito del sottoscritto al fine di addivenire nella maniera più ragionevole e certa alle dovute conclusioni.

Seconda Osservazione

La carenza probatoria degli atti di parte attrice ai fini dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., di cui si parlerà specificatamente nella Parte Quinta della Consulenza, è stata correttamente evidenziata dall'avv. [redacted] (difensore Regione Calabria) nel suo Atto di Costituzione del 18.07.2013 e nella successiva "Memoria ex art. 183 VI comma n°3 c.p.c." dell'11.12.2014.

Ritornando all'esame degli atti il sottoscritto, riferendosi alla specifica documentazione elencata al paragrafo 2.2., rileva e deduce, quanto di seguito specificato.

- N.B.: -la documentazione trattata viene indicata con lo stesso numero con il quale essa è stata riportata nell'elenco di cui al citato paragrafo
- il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, per brevità, verrà chiamato anche "ex Consorzio Sibari-Crati"

A - FASCICOLO PARTE ATTRICE

1) Il testo della convenzione n°159/1987 (All. N°3-Tav. N°1)

Non vi è alcun dubbio sulla circostanza che le spese inerenti "il collaudo delle opere" fosse a carico esclusivamente dell'Ente convenzionato (l'ex Consorzio Sibari Crati). Infatti all'art. 6, pag. 4, della convenzione n°159/1987 è scritto *".....l'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario (Lire 20 miliardi) di convenzione comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese generali ...(omissis)... **restando a totale carico dell'Ente stesso ogni conseguente spesa, tra cui in particolare ...(omissis)... le spese per il collaudo delle opere**".*

Tale onere viene ribadito all'art. 9 – Collaudo - pag. 8) nel quale si legge *"Il collaudo delle opere oggetto della presente convenzione sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. A tal fine saranno nominati, dall'Ente in tempo utile, un collaudatore o una commissione di collaudo. **Il relativo onere economico è posto a carico dell'Ente stesso**".*

2) La lettera d'incarico (All. N°3-Tav. N°2)

Con questa lettera del **5.06.1989**, l'allora Commissario dell'ex Consorzio Sibari Crati, Dr. Aldo Gangemi, affidava l'incarico a svolgere l'attività professionale di Collaudatore Tecnico Amministrativo agli ingegneri Carmine Paese, Giovanni Greco e Mario Maiolo. Nella lettera si richiamano le norme che regolavano tale attività (art. 91 e seguenti del R.D. n°350 del 25.05.1895 ed altre) e si indicava pari a Lire 12.500.000.000 l'importo delle opere soggette a collaudo. Inoltre il Commissario stabiliva che:

- l'incarico comprendeva la revisione degli atti contabili;
- doveva essere redatta la relazione relativa ai rapporti tra Agenzia PRO.SVI.MEZ e l'Ente;
- le competenze tecniche sarebbero state liquidate "*secondo la normativa in vigore*";
- il Consorzio avrebbe provveduto al "*sollecito pagamento*" della parcella delle competenze una volta trasmessa;
- il rimborso spese di viaggio sarebbe stato liquidato solo a seguito di esibizione del "*relativi titoli*";
- l'accettazione dell'incarico doveva avvenire "*entro 15 giorni dalla data della presente*".

Come si evince dalla lettura di questo documento, l'incarico è stato affidato esclusivamente dal Commissario, senza addurre alcuna motivazione circa la scelta dei professionisti, senza riferimento ad alcun disciplinare d'incarico ovvero, del contratto regolante l'opera professionale affidata e, conseguentemente, **senza l'indicazione della copertura finanziaria**. Va comunque detto che per quanto attiene gli incarichi professionali, a quell'epoca, non vi erano norme specifiche che ne regolamentassero la scelta (formazione di elenchi specifici in base ai curricula, attivazione di forme pubblicitarie, ecc..), restando comunque obbligatoria la stipula del disciplinare d'incarico soprattutto per la tutela della Pubblica Amministrazione.

Bisogna osservare, tuttavia, che all'epoca dei fatti era diffuso l'uso di una simile censurabile condotta specialmente negli Enti locali, con "tacito" assenso dei professionisti, dove spesso si assumevano debiti senza il preventivo impegno spesa. Per porre un limite a questa tendenza ed alla crescita delle spese, **il legislatore nel 1989**, con l'art. 23, comma 4, **D.L. 2.3.1989 n. 66** (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 1989, n. 144), ha stabilito che "*nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione (da parte dell'ente locale) di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 (e cioè senza la deliberazione autorizzativa né l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni*". Successivamente, tale norma venne abrogata dall'art. 123, comma 1, lettera (n), D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"), e sostituita dall'art. 35, comma 4, dello stesso decreto, il quale ha introdotto la possibilità per l'ente locale di riconoscere, con deliberazione consiliare, la legittimità dei

debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni o servizi non autorizzate, “*nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*”.

I Consorzi di Bonifica, che si configurano come “**Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità**” (art. 15 L. R.le n°11/2003 in All. N°2-Tav. N°6), devono sottostare alle leggi che ne regolano i rapporti negoziali e poiché il suddetto incarico è stato affidato dopo l'entrata in vigore del D.L. n°66/1989, di conseguenza, esso doveva essere accompagnato dall'impegno contabile e dal contratto scritto.

Terza Osservazione

Da quel che si è scritto è evidente la responsabilità del Commissario dell'ex Consorzio Sibari-Crati per l'insorgenza del debito nei confronti degli attori essendo stato conferito l'incarico in data (05.06.1989) successiva all'entrata in vigore della citata norma (02.03.1989). Per meglio comprendere gli aspetti giuridici del caso, è utile considerare come esempio il caso di un ingegnere che nel 1993 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli l'amministrazione comunale di Roccarainola (NA), allegando di avere ricevuto da questa l'incarico di progettare i lavori di completamento della rete idrica; di avere svolto l'incarico e di non avere ricevuto il compenso. Chiese perciò la condanna del Comune di Roccarainola al pagamento del compenso dovuto ovvero, in subordine, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, sul presupposto che l'amministrazione avesse concretamente utilizzato la sua opera, riconoscendone così l'utilità. Sul caso, dopo gli altri gradi di giudizio, si è espressa la Cassazione, sez. I civ., con la **sentenza n°26911 del 19.12.2014** che ha stabilito:

- “*Il contratto stipulato dal ricorrente col Comune di Roccarainola è nullo per difetto di forma scritta, e tale nullità non può essere sanata dal riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte della P.A.*”.

- “*La nullità derivante dall'adozione d'una delibera di conferimento dell'incarico professionale non accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 24 del DL 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194); tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta.*”

- “**Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della P.A. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla P.A., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Pertanto, dopo l'introduzione della normativa sopra riassunta, la questione del riconoscimento dell'utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l'amministratore responsabili verso il privato a proporre l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. (così, testualmente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 dei 23/01/2014, Rv. 629726; nello stesso senso, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010, Rv. 613213).**

Tuttavia anche ad ammettere che della spesa risponda direttamente il soggetto che l'ha disposta non sembra revocabile in dubbio che questi a sua volta possa agire in via di rivalsa per l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. conseguito dall'Amministrazione. In questo senso si esprime la C. Costituzionale con sentenza n°446 del 18.10.1995 sull'esame della legittimità costituzionale dell'art. 23 del DL n°66/1989 “*sussistendo il rapporto contrattuale esclusivamente tra il terzo contraente ed il funzionario che ha autorizzato la spesa, se da una parte è vero che il terzo può jure proprio - esperire l'azione contrattuale solo nei confronti del funzionario per conseguire il corrispettivo della fornitura, è vero anche che quest'ultimo, mentre è esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio, nei suoi confronti del diritto dell'altro*

contraente al conseguimento del prezzo, non ha per contro alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento. Da un lato, quindi sussistono in favore del funzionario le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo perseguito, dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato utendo iuribus del funzionario suo debitore ad agire contro la P.A. - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni quando il patrimonio del funzionario non offra adeguata garanzia".

Pertanto si può ragionevolmente ipotizzare che nella fattispecie verosimilmente la P.A. sarà chiamata alla fine a rispondere dell'arricchimento conseguito.

Sulla responsabilità dell'amministratore o del funzionario della P.A. si confrontino anche le precisazioni nella sentenza del Tribunale Civile di Lecce 28.04.2014 riporta al successivo parag. 4.3 della Consulenza.

Alla luce di quanto sopra appare evidente la superficialità con la quale è stato affidato l'incarico di che trattasi, rappresentativa di una condotta coerente con "quell'allegria" gestione contabile e finanziaria dell'ex Consorzio Sibari-Crati di cui si è detto nella Prima Osservazione di parag. 3.1. Un'aggravante di questa non condivisibile condotta è ravvisabile nell'affermazione del Commissario circa il "*sollecito pagamento*" della parcella senza indicare, invero, importi e capitoli di spesa, né pretendere il visto di congruità dell'Ordine Professionale di competenza.

Quarta Osservazione

Leggendo il contenuto della lettera di che trattasi e le norme ivi richiamate, si desume che l'incarico è affidato ad una "commissione collaudatrice" nella quale **deve essere nominato un presidente**, con il compito di dirigere tutte le operazioni. Tuttavia, dalla lettura del punto A.33 dell'Atto Unico di Collaudo ad oggetto "Commissione di Collaudo", nessun riferimento esiste circa la nomina del presidente al quale compete la direzione delle operazioni in osservanza all'art. 111 del R.D. 25.05.1895, n°350. Mancando il disciplinare, l'incarico è stato considerato come se fosse affidato ad un collegio di professionisti, ad ognuno dei quali è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della Tariffa Professionale di cui alla L. n°143 del 2.03.1949 e succ. mod. (confr. successivi punti 3 e 6). La nomina del presidente sarebbe dovuta emergere già nella lettera d'incarico ed essere contenuta nel disciplinare, ove dovevano essere descritti i rispettivi ruoli e competenze tecniche dei membri della commissione.

Si osserva, inoltre, che poichè l'incarico di collaudo è stato affidato all'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire le visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, esso è da **intendersi in corso d'opera** (art. 19-c della citata Tariffa Professionale).

Tali elementi sono fondamentali per il corretto calcolo dell'onorario (la parcella) da parte dei professionisti.

3) Acconto onorario e 4) Ordine di pagamento del 31.01.1994 (in fascicolo, All. 5)

I suddetti documenti provano l'erogazione di un acconto all'ing. Carmine Paese di Lire 15.300.000 sulle competenze tecniche, comprensivo del contributo CNPAIA del 2% (Lire 300.000), esclusa l'IVA del 19%. Lo stesso importo, secondo l'atto di citazione, è stato liquidato anche agli altri due professionisti. Tale circostanza conferma che **l'incarico è stato affidato a professionisti riuniti in collegio** e, pertanto, ad ognuno di essi è dovuto "*l'intero compenso risultante dall'applicazione della tariffa*" (art. 7 della T.P. dall'art.7 della T.P. di cui alla L. n°143 del 2.03.1943 e successivi aggiornamenti).

Come si arguisce da quanto argomentato, **l'acconto è stato erogato senza che il Consorzio conoscesse ancora l'importo totale delle prestazioni**, ad ulteriore

conferma di una condotta assolutamente non tutelante degli interessi dell'Ente da parte dell'allora Commissario.

5) Lettera di trasmissione (All. N°3-Tav. N°3) **e 6) Atto Unico di Collaudo** (redatto ai sensi del regolamento n°350 del 25.05.1985, *in fascicolo parte attrice*)

Si tratta di una Relazione che si richiamerà più volte nel prosieguo della Consulenza e che riporta tutte le attività svolte dai professionisti nell'ambito dell'espletamento dell'incarico loro affidato.

Le norme regolanti le modalità di esecuzione del collaudo sono specificate nell'art. 19-b) della T.P. di cui alla L. n°143/1943, che così recita: *"Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori"*. Inoltre il collaudo delle opere deve osservare tutte le disposizioni di cui alle Sezioni I, II e III del Capo VI (dall'art. 91 al 117) del "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato" di cui al citato R.D. 25.05.1985, n°350 (decreto richiamato nella lettera d'incarico di cui al precedente punto 2).

Quinta Osservazione

In merito a queste ultime disposizioni il sottoscritto omette di riportarne il testo atteso che i professionisti-attori, nella loro Relazione di Collaudo, hanno pienamente assolto a quanto (dalle stesse) stabilito.

Dall'esame del suddetto atto si evince senza alcun dubbio l'osservanza di tutte le "norme e prescrizioni" stabilite dalla legge per le attività di collaudo, risultando completo ed esaustivo in tutte le sue parti. L'Atto Unico di Collaudo si compone di quattro sezioni (denominate A, B, C, D) contenute in n°30 pagine oltre che da un allegato contabile denominato *"Proposta di contabilità della commissione di collaudo"*. Nel dettaglio le sezioni dell'elaborato sono le seguenti:

- A) Premesse (n°34 argomenti)
- B) Verbale di visita (n°4 argomenti)
- C) Relazione di Collaudo (n°4 argomenti)
- D) Certificato di Collaudo

Le attività di collaudo, nel loro complesso sono state laboriose e lunghe sia per l'ammontare dell'importo dei lavori, che ha reso necessario effettuare più visite, ma **soprattutto per l'accurata revisione tecnico contabile** che ha portato ad un risparmio di spesa per il committente. Infatti i Collaudatori hanno liquidato un credito residuale all'Impresa (Lire 473.026.660) inferiore a quello risultante dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori (Lire 1.484.479.202). In più vi è da rilevare le concrete difficoltà operative che i collaudatori hanno incontrato nell'espletamento della loro attività professionale sia per l'acquisizione degli atti tecnici ed amministrativi dei lavori (pag. 20 e 21 dell'Atto Unico di Collaudo) che per la sostanziale carenza degli stessi. Questa

constatazione è avvalorata dalla lunga serie di comunicazioni intercorse tra il Commissario dell'ex Consorzio Sibari-Crati ed i Collaudatori sia per l'acquisizione degli atti tecnici ed amministrativi dei lavori (pag. 20 e 21 dell'Atto Unico di Collaudo) che per sollecitare la trasmissione degli atti contabili rielaborati dal Direttore dei Lavori. Per rendere l'idea di tale difficoltoso contesto basta richiamare la nota dei Collaudatori racc. n°2379 del 28.07.1994 inviata al Commissario con la quale *"...i Collaudatori, nel ribadire la sostanziale carenza degli atti in loro possesso e l'impossibilità di proseguire nelle attività di collaudo, rappresentano le difficoltà nella individuazione della realtà contabile dei lavori; i Collaudatori fanno inoltre presente, atteso anche l'eccezionale onere cui sono sottoposti nelle verificazioni per la non chiarezza degli atti in loro possesso, che i termini prescritti per le operazioni di collaudo finale decorreranno a far data dalla consegna di tutta la documentazione tecnico-amministrativa in originale"* (pag. 21 dell'Atto).

Corre l'obbligo rilevare che dall'Atto Unico di Collaudo emerge anche senza dubbio la competenza e la professionalità dei Collaudatori nell'espletare l'incarico loro affidato, non sottraendosi alle suddette difficoltà, riuscendo a completare comunque le operazioni di collaudo *"...prendendo in considerazione la documentazione pervenuta pur non ritenendola rispondente alle prescrizioni di legge ed a quanto previsto dal contratto principale"* (pag. 23 dell'Atto).

Sesta Osservazione

Sono pari a 20 le comunicazioni intercorse tra i Collaudatori ed il Commissario, a partire dalla nota del 27.09.1993 a quella del 10.03.1998, oltre ad una riunione operativa che si è svolta presso la sede dell'ex Consorzio. Va fatto notare che i ritardi e le difficoltà che si sono registrati nelle attività di collaudo discendono anche dal sequestro degli atti tecnici ed amministrativi originali effettuato dalla Guardia di Finanza per motivi di giustizia, successivamente messi a disposizione dalla Procura della Repubblica in data 14.11.1994. Tutte le attività citate (note, comunicazioni, riunioni, visite, ecc.), stante la carenza di elementi probatori nel fascicolo di parte attrice (confr. 2° capoverso parag. 3.2), **assumono un ruolo fondamentale come elementi di prova per il calcolo di quell'indennità prevista dall'azione dell'art. 2041 c. c.**

A completamento dell'esame e delle osservazioni dell'Atto Unico di Collaudo, si ritiene utile riportare le seguenti altre informazioni:

- a) importo delle opere soggette a collaudo risultante dallo Stato Finale dei Lavori:
Lire 15.303.972.016 (in A.20 dell'Atto, pag.11, consuntivo lordo, compresi lavori in economia);
- b) importo delle riserve effettivamente discusse: **Lire 6.410.857.464** (in A.28 dell'Atto, pag.15);
- c) data di consegna dei lavori collaudati: 15.02.1989;
- d) data di ultimazione dei lavori collaudati: 31.10.1992;
- e) data di redazione dell'Atto Unico di Collaudo: 31.07.1998;
- f) data di trasmissione dell'Atto Unico di Collaudo al Commissario: 31.07.1998.

Inoltre vi è da considerare che relativamente al suddetto Collaudo, di importanza fondamentale ai fini della utilizzabilità delle opere realizzate, **non risulta essere stata**

emessa alcuna delibera di approvazione da parte dall'ex Consorzio Sibari-Crati. Tanto si deduce dalla mancata risposta alla nota del sottoscritto CTU inviata al Commissario Liquidatore dell'ex Consorzio Sibari-Crati ed all'avv. [REDACTED] (All. N°2-Tav. N°2). Occorre tuttavia evidenziare che, ai sensi dell'art. 102 del D. L.vo n°50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" (entrato in vigore il 19.04.2016), "*Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine*" (nello stesso modo si esprimeva la previgente normativa sul Collaudo dei Lavori Pubblici).

Settima Osservazione

Già in precedenza presidente del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, con nota del 24.04.2013 (reiterata in data 3.07.2013, v. All. N°3-Tav. N°9), aveva fatto richiesta della documentazione comprovante i rapporti e gli obblighi intercorsi tra l'ex Consorzio Sibari-Crati ed i collaudatori nonché di fornire il "*certificato di collaudo e parcella dei professionisti con gli atti di approvazione*", senza ricevere alcuna risposta.

7) Relazione di Collaudo circa i rapporti tra Agensud e Consorzio di Bonifica

(All. N°3-Tav. N°4)

Questa relazione, la cui compilazione è stata specificata nella lettera d'incarico ai collaudatori (confr. precedente punto 2), fa parte degli obblighi conseguenti alla stipula della citata convenzione n°159/1987. Essa riporta una sintesi dei dati del progetto, del contratto, della perizia ed il riepilogo economico della convenzione.

8) Parcella delle competenze tecniche della Commissione di Collaudo

(All. N°3-Tav. N°5)

L'avv. Salvatore Perugini nei suoi atti di citazione del 9.10.2012 e del 27.02.2013 (confr. parafg. 2.3) a favore di ciascuno dei suoi assistiti chiede al Giudice il riconoscimento del giusto indennizzo di € 73.981,48 (Lire 143.248.122), al netto dell'acconto ricevuto, quale "credito" per le prestazioni professionali eseguite. L'importo del credito è stato dedotto dalla parcella delle competenze tecniche per le prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo, compilata dagli attori e trasmessa all'ex Consorzio di Bonifica Sibari-Crati per il relativo pagamento. Come si dirà meglio in seguito nel trattare gli aspetti giurisprudenziali, l'azione prevista dall'art. 2041 del c.c., esclude (nel caso della determinazione dell'indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale) la parcella come parametro di riferimento, come correttamente eccepito dall'avv. [REDACTED] nel suo atto (pagg. 8, 9 e 10). Tuttavia il sottoscritto, considerato **che tale parcella contiene degli errori di calcolo già evidenziati nel corso della prima riunione di sopralluogo** (confr. Verb. N°1), inspiegabilmente non emersi nelle altre due precedenti cause, ritiene utile calcolare quale sarebbe potuto essere il più verosimile onorario dei professionisti, odierni

attori, nel rispetto della previgente tariffa professionale e delle deliberazioni dell'Ordine Provinciale Ingegneri di Cosenza. Pertanto il sottoscritto si è recato presso il suddetto Ordine ed ha assunto le dovute informazioni circa le modalità di calcolo dell'onorario per collaudo tecnico-amministrativo vigenti all'epoca dei fatti.

Ottava Osservazione

Si fa osservare che il compenso spettante alle attività di collaudo è stato successivamente ridefinito dall'art. 210 del DPR 554/99 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n°109" e dall'art. 238 del DPR 207/2010 "Nuovo regolamento Contratti Pubblici".

8.1) La T.P. ed i criteri adottati dall'Ordine Provinciale Ingegneri di Cosenza

L'Ordine di Cosenza, al pari degli altri Ordini nazionali, ha utilizzato, nel corso degli anni, una serie di criteri correlati alla L. n°143 del 2 marzo 1949 (e succ. mod. ed int. (T.U. della tariffa degli Ingegneri ed Architetti) consistenti in delle aggiunte e/o maggiorazioni per adempimenti e compiti che la T.P. non prevede espressamente. Tali criteri sono stati approvati dal Consiglio dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza in data 08.07.1991 ed il relativo documento è stato pubblicato nella rivista Il Politecnico dell'ottobre 1991. Tale documento, dopo essere stato modificato ed integrato da apposite commissioni, è stato definitivamente ratificato in data 20.05.1992 ed entrato in vigore in data 01.10.1992.

Per lo svolgimento delle attività di Collaudo Tecnico Amministrativo, pur non esprimendosi sul compenso dell'incarico di collaudo conferito a più professionisti, **l'Ordine si è espresso sui compensi per la revisione tecnico contabile** dei lavori oggetto di collaudo, stabilendo che essa debba valutarsi a vacanza in base alle pagine del libretto delle misure e del registro di contabilità esaminate. Tenendo conto che la vacanza, già allora, era stabilita in Lire 110.000 ad ora (D.M. 03.09.1997), per la revisione tecnico-contabile si deve applicare:

- per il libretto delle misure ¼ di vacanza per pagina in formato A3 (Lire 27.500)
- per il registro di contabilità: 1 vacanza per pagina (Lire 110.000)

In merito all'applicazione di tale criterio tuttavia, vi è da rilevare che molto spesso l'importo conseguente alla revisione tecnico contabile è stato oggetto di osservazioni e contestazioni da parte della Regione Calabria in quanto succedeva che questa maggiorazione risultava addirittura superiore al compenso base. Tant'è che la Regione Calabria, per le opere di suo interesse, con la circ. **n°8451 del 22.09.1999, emanata dopo la data del conferimento dell'incarico agli attori**, ha espressamente imposto che *"il compenso per la revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale...non potrà essere comunque superiore al 40% dell'importo dell'onorario base"*.

Nona Osservazione

PRECISAZIONI IN MATERIA TARIFFARIA. Diversi sono state, nel tempo, le norme e le interpretazioni riguardanti i compensi dovuti nel caso di incarico a più professionisti e le

maggiorazioni e/o riduzioni possibili. A titolo di esempio, si possono considerare le disposizioni e le interpretazioni normative applicabili fino alla data di presentazione della parcella di che trattasi (1998), di seguito elencate.

a) L'art. unico della L. 5.5.1976, n°340, stabiliva che *“Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo”*. Secondo le note interpretative del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli” riportate in *“Guida per la redazione delle parcelle professionali -anno 1986”* tale norma è applicabile anche nel caso di incarichi conferiti dallo Stato o da Enti pubblici ad una commissione di collaudo.

b) Nei collaudi nel settore Edilizia Popolare ed Economica sovvenzionata dallo Stato, l'art. 3 del D.M. 18.09.1967 n°17321 stabilisce che *“Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga all'art. 7 della T.P., aumentato del 70% se la commissione è composta di due membri e del 120% se la commissione è composta da tre membri. La ripartizione del compenso viene effettuata dal presidente della commissione di collaudo”*.

c) Secondo il parere del Consiglio Nazionale Ingegneri sull'applicazione della Tariffa Professionale *“...se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo come regolato dalla nota “f” che fa seguito alle tabelle C e D della tariffa”* (v. Guida per la redazione delle parcelle professionali -anno 1986; O.P. Ingegneri di Napoli)

d) Secondo la tariffa degli onorari relativi a prestazioni professionali per conto della ex Cassa del Mezzogiorno (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con DPR 06.03.1978, n°218- Circ. del 26.07.1985 prot. 100094) *“In caso di Commissioni di collaudo con più membri, il compenso viene determinato maggiorando del 100% l'onorario base in ragione di ogni componente oltre il primo con il limite che con tale maggiorazione il compenso globale non potrà superare il 500% dello stesso compenso base. Potranno nominarsi commissioni di collaudo di più membri; in via generale, sempre che se ne riscontri le opportunità, solo per i lavori di importo superiore a 3 miliardi di lire. La composizione stessa delle commissioni di collaudo non potrà comunque essere superiore a cinque membri, compreso il presidente, qualunque sia l'importo dei lavori da collaudare”*.

e) Con la legge 5 maggio 1976, n. 340 si stabiliva *“l'inderogabilità dei minimi di tariffa”* per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, mentre l'inderogabilità non fu estesa agli onorari a discrezione di cui all'art. 5 del testo unico 2 marzo 1949, n. 143.

f) Successivamente con l'art.6 della L. 01.07.1977, n°404, seppur inserito in una legge che tratta dell'edilizia degli istituti di prevenzione e pena, viene stabilito che l'inderogabilità della tariffa si applica solo nei rapporti con i privati. Nasce per la prima volta, quindi, nel sistema normativo tariffario italiano, una dicotomia fra il caso in cui le prestazioni professionali siano erogate da ingegneri e architetti in favore di soggetti privati e quello nel quale, invece, tali prestazioni vengano erogate alla pubblica amministrazione. *“È proprio riguardo ai rapporti fra professionista e pubblica amministrazione che la normativa in materia di minimi tariffari trova ulteriore sviluppo. Difatti con l'art. 4, comma 12 bis del D.L. 4 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155, si autorizza, nell'ambito dei rapporti dei professionisti in questione a favore dello Stato e degli enti pubblici, e comunque per le opere finanziate dall'erario, la riduzione degli importi tariffari limitandone l'entità alla soglia percentuale massima del 20%. Tale ultima legge rafforza dunque la differenziazione introdotta dalla legge n. 404/1977 fra il regime tariffario afferente i soggetti privati e quello relativo ai rapporti fra questi e la pubblica amministrazione”* (v. Centro Studi C.N.I.-Ottobre 2006).

Con questa legge si è consentito alle amministrazioni pubbliche di concordare preventivamente con i professionisti riduzioni dei minimi tariffari.

Come si evince da questa breve casistica la stipula di un contratto tra il professionista e la P.A. è di fondamentale importanza nell'affidamento dell'incarico per convenire e stabilire: l'oggetto dell'incarico, le prestazioni professionali, gli obblighi, le modalità ed i tempi di espletamento dell'incarico, gli onorari ed i pagamenti.

Vale la pena far notare che in riferimento all'incarico di cui è causa, l'affidamento è avvenuto successivamente alla L. n°155/89 e, conseguentemente, con l'eventuale stipula del contratto

l'ex Consorzio poteva richiedere ai professionisti incaricati l'applicazione della riduzione tariffaria del 20%.

Decima Osservazione

Anche il calcolo del compenso per la revisione tecnico-contabile è oggetto di diversa valutazione tra i vari Ordini.

a) La Consulta regionale degli Ordine degli Architetti della Lombardia aveva adottato nell'anno 1999 i criteri di cui all'art. 6 del D.M. 18.09.1967 n°17321 già citato (Liquidazione onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato) stabilendo i seguenti compensi aggiornati per equità:

- Lire 10.000 per ogni pagina dei libretti delle misure
- Lire 15.000 per ogni pagina dei registri di contabilità e sommari

b) Lo stesso orientamento ha adottato, nel 2002, la Federazione degli Architetti dell'Emilia Romagna stabilendo che *“ i compensi di Lire 75 a foglio del libretto delle misure e di lire 400 a pagina del registro di contabilità previsti dall'art. 6 del D.M. 18.909.1967 vanno adeguati alla data della prestazione in base agli aumenti Istat”*.

c) L'Ordine degli Ingegneri della provincia Forlì-Cesena, nell'anno 1990, aveva stabilito i seguenti compensi:

- Lire 4.500 per ogni pagina dei libretti delle misure
- Lire 18.000 per ogni pagina dei registri di contabilità e sommari

c) Ordini Professionali di alte province hanno deliberato, invece, il compenso spettante per la revisione tecnico-contabile come percentuale dell'importo risultante dall'applicazione della Tabella E della T.P. (onorari per misura e contabilità dei lavori) od a vacazione per un importo di riferimento fino al 50% dell'onorario base moltiplicato per il coefficiente 1,6.

d) Secondo le Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla ex Cassa del Mezzogiorno (deliberazione del Cons. Amministrazione n°2932 del 29.01.1985) *“Per la revisione di contabilità (art. 13) spetta un compenso determinato in ragione di Lire 538 per ogni pagina di registro di contabilità e Lire 110 per ogni pagina del libretto delle misure”*.

8.2) Il corretto calcolo della parcella

Richiamata la T.P. di cui alla L. n°142/1949 ed i criteri adottati dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, preso atto del consuntivo lordo delle opere soggette a collaudo e dell'importo delle riserve effettivamente discusse (confr. precedente punto 6), il sottoscritto ha calcolato la parcella seguendo il modello approvato dall'Ordine (All. N°2-Tav. N°6) che di seguito si rappresenta.

CALCOLO ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI

01	Importo opere collaudate	Lire 15.303.972.016
02	Importo delle riserve discusse	Lire 6.410.857.464
03	Importo totale (01+02)	Lire 21.714.829.480
04	Aliquota da Tab. C della T.P.: per importi fino a 5 miliardi (0,1502%) per la parte eccedente i 5 miliardi (0,1252%)	Lire 7.510.000 Lire 20.926.966
05	ONORARIO BASE	Lire 28.436.966
06	Maggiorazioni per collaudo in corso d'opera (30%)	Lire 8.531.090
07	sommano	Lire 36.968.056
08	Revisione tecnico contabile: Il compenso non può superare il 100% dell'onorario base (n°258 vacanze x L. 110.000)	Lire 28.380.000
09	Compensi accessori (art. 13 T.P.) – 30% su (07)	Lire 11.090.416
10	ONORARIO SPETTANTE TOTALE AD OGNI SINGOLO COMPONENTE (07)+(08)+(09)	Lire 76.438.472
	In Euro	€ 39.477,18

NOTE SUGLI IMPORTI ESPOSTI IN PARCELLA

01 - Importo delle opere collaudate

Si tratta delle opere descritte alle pagine 19 e 30 dell'Atto Unico di Collaudo, pari a L. 12.065.271.440, per lavori a forfait e di perizia al netto del R. D. del 14,31%, inclusi lavori in economia (L. 43.470.221) ed escluse le espropriazioni (L.565.949.078).

Per stabilire l'importo delle opere su cui bisogna basare il calcolo della parcella è corretto riferirsi all'importo dei lavori risultanti nello Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 24.06.1993 che ammonta, al lordo, ad L. 15.260.501.795 oltre ai lavori in economia (pari a L. 43.470.221) per un totale di **L. 15.303.972.016**.

02 - Importo delle riserve

Dall'esame degli atti di causa e da quella acquisita, risulta le riserve dell'impresa iscritta sul Registro di Contabilità in data 5.11.1992, per l'emissione dell'VIII S.A.L., per un complessivo importo di **Lire 6.410.857.464**. Tanto si evince sia dalla Relazione riservata del Direttore dei Lavori (All. N°2-Tav. N°5) che dalla Relazione riservata della Commissione di collaudo sulle riserve dell'impresa (All. N°2-Tav. N°4, pagg. 3 e 4). Tali riserve, trattate dall'ing. Capo con relazione riservata inviata alla Commissione di Collaudo in data 12.12.1998, trovano corretto riscontro nell'Atto unico di collaudo a pag. 15. Per completezza va detto che tutte le riserve sono state respinte in via di fatto e di diritto e quindi considerate inaccoglibili, dal Direttore dei Lavori, dall'ingegnere Capo e dalla Commissione di Collaudo.

03 - Importo totale

In definitiva l'importo totale su cui riferire il calcolo della parcella è quello che si ottiene dalla somma dei lavori esposti nello stato finale e quello delle riserve esaminate:

$$\mathbf{L. 15.303.972.016 + L. 6.410.857.464 = L. 21.714.829.480}$$

04; 05 – Onorario base

L'importo base è stato calcolato utilizzando la Tabella C - art. 19-b della T.P. con le percentuali fissate dal D.,M.29.06.1981. Gli attori, nella loro parcella, hanno erroneamente applicato una sola maggiore percentuale. Questa circostanza è stata correttamente evidenziata dall'avv. De Nobili nel suo atto di comparsa del 18.07.2013, pag. 11.

06 - Maggiorazione per collaudo in corso d'opera

Al professionista è dovuta la maggiorazione del 30% sull'onorario base perchè trattasi, come si è già evidenziato nella precedente Quarta Osservazione, di collaudo in corso d'opera (art. 19-d) della T.P.

08 – Revisione tecnico-contabile

Per questa prestazione il sottoscritto ritiene di poter considerare il massimo del compenso possibile secondo i criteri adottati dall'Ordine Ingegneri di Cosenza (sopra enunciati), ossia riconoscere un numero di vacanze di importo complessivo pari all'onorario base, stante la laboriosità della contabilità effettuata dai collaudatori di cui si ha prova negli atti. Si precisa, in ogni caso, che il compenso risultante è da intendersi rispettoso dei limiti tariffari adottati dal suddetto Ordine.

09 – Compensi accessori

Si tratta dell'applicazione dell'art. 13 della T.P. secondo il quale possono essere conglobati tutti i compensi accessori di cui agli art. 4 e 6 della Tariffa in misura percentuale rispetto all'onorario base, compresa la maggiorazione per collaudo in corso d'opera. La percentuale applicata (30%) corrisponde a quella indicata dagli attori nella loro parcella, applicata solo sull'onorario base.

In definitiva a ciascun collaudatore sarebbe spettato, per l'incarico loro affidato in assenza di un disciplinare d'incarico, un onorario complessivo di **Lire 76.438.472 corrispondente ai minimi tariffari e pertanto, liquidabile dalla Commissione parcelle dell'Ordine Provinciale di Cosenza.**

Il confronto con la parcella degli attori evidenzia una notevole differenza dell'onorario dovuta non solo ad errori materiali di calcolo ma anche dall'aver considerato maggiorazioni non unilateralmente applicabili. Tale differenza si desume dal seguente prospetto:

- onorario desunto dalla parcella degli attori: Lire 143.248.122
- onorario desunto dalla parcella calcolata dal CTU: Lire 76.438.472
- onorario in più della parcella degli attori: Lire 66.809.650

Proprio in merito alle maggiorazioni considerate dagli attori nella loro parcella, si chiarisce che non può essere applicata a maggiorazione del 100% dell'onorario base per "particolare disagio e onerosità" in quanto tale condizione non trova riscontro in nessun atto di causa; peraltro il riscontro di tali condizioni e circostanze doveva necessariamente essere documentato e segnalato per tempo all'ex Consorzio Sibari-Crati da parte dei professionisti.

Si dà atto, infine, che dall'esame dei fascicoli di causa e dall'esito delle indagini non risulta alcun atto di approvazione della parcella degli attori da parte dall'ex Consorzio Sibari-Crati né, come si è già detto, alcun visto di congruità dell'Ordine Professionale competente.

Undicesima Osservazione

In riferimento all'applicazione della maggiorazione per la revisione tecnico contabile (punto 08 in parcella), il sottoscritto si è adoperato per l'acquisizione dei documenti che comprovassero l'effettività del numero di pagine del Libretto delle misure (N°1236) e del Registro di contabilità (N°60) per come esposto dagli attori nella loro parcella. Purtroppo la richiesta tempestivamente inoltrata dal sottoscritto alla parte attrice ed al Commissario Liquidatore dell'ex Consorzio Sibari-Crati (All. N°2-Tav. N°2) non ha avuto alcun riscontro. Ne', come si è detto (parag. 1.2) la parte attrice è in possesso di tali atti di contabilità. Tuttavia, vista la vastità dei lavori, la complessità

della contabilità stessa, le riserve effettivamente discusse ed il contenuto del Sommario del registro di contabilità acquisito in copia al sottoscritto (confr. Prima Osservazione di parag. 2.1) si può ritenere che il numero di pagine Libretto delle misure e del Registro di contabilità riferite dagli attori sia, con alta probabilità, compatibile con quello effettivamente sottoposto a revisione tecnico-contabile.

9) Lettera racc. di sollecito dell'08.05.2000 della Commissione di Collaudo
(in fascicolo, All.3)

Si tratta della richiesta per l'erogazione del saldo delle competenze tecniche avanzata dagli attori al Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, che fa seguito alla trasmissione della parcella del 21.12.21998. In tale lettera i collaudatori chiedono al Commissario "di acquisire copia degli eventuali deliberati da Lei adottati in merito all'approvazione degli atti di collaudo e di eventuali deliberati o atti di riconoscimento del credito vantato dai sottoscritti nei confronti di codesto Consorzio". Negli atti di causa non vi è traccia di alcuna risposta da parte dell'ex Consorzio Sibari-Crati a questa richiesta.

10) Lettera racc. dell'avv. [redacted] del 24.01.2008 (in fascicolo, All. 11)

Questa comunicazione indirizzata al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati rappresenta la disponibilità degli attori ".....ad un incontro per verificare la concreta possibilità di ottenere quanto loro spettante ovvero se esistano possibilità transattive". Occorre precisare che tale comunicazione è conseguente alla sentenza n°535/07 (All. N°3-Tav. N°7) del Tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per come formulata dagli attori, "in quanto non era stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione e definizione amministrativa previsto dall'art. 15 della convenzione n°159/1987 tra l'ex Consorzio Sibari-Crati e l'Agensud" (confr. preced. punto 1). A questa comunicazione non è seguito alcun riscontro da parte dell'ex Consorzio e pertanto, gli odierni attori hanno nuovamente adito il Tribunale di Catanzaro (All. N°3-Tav. N°8).

Dodicesima Osservazione

Va ricordato che esiste, agli atti di causa, con data 29.09.2003, un'altra nota dell'avv. S. Perugini, con la quale, facendo seguito ad una comunicazione del "Gruppo di lavoro per la ricognizione e definizione delle pendenze ovvero per la liquidazione del Consorzio Sibari-Crati" del 03.09.2003 con la quale si proponeva all'ing. [redacted] di una somma di €12.085,09 quale "ipotizzabile definizione del credito nei confronti del Consorzio per competenze maturate di € 20.142,82", precisava che "tra le parti è pendente un giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro; -la somma accreditata dai miei rappresentanti è specificata nell'atto di citazione e non è quella da voi indicata; ogni ipotesi transattiva potrà essere valutata solo quando il credito sarà da Voi riconosciuto nella sua reale entità e sarà avanzata una concreta proposta con termini e modalità certe". Per la verità la comunicazione del Gruppo di lavoro non specifica l'oggetto a quali competenze professionali svolte si riferisce il credito dell'ing. [redacted]. Lo stesso ing. [redacted] interpellato dal sottoscritto durante il corso del sopralluogo del 13.04.2016, mi riferiva che quella somma era relativa ad altre pendenze.

In ogni caso con la comunicazione dell'avv. [redacted] gli attori hanno vanificato la possibilità di rientrare nel piano di risanamento finanziario dell'ex Consorzio e, quindi, di vedere riconosciuto, seppur in entità molto ridotta, il proprio credito. Come il sottoscritto ha già scritto al parag. 3.1, tale

risanamento non ha trovato una sostenibile proposta ed il Consorzio è stato messo in liquidazione con la Le. Reg. n°12/2006 (All. N°2-Tav. N°7) autorizzando il Commissario liquidatore all'accensione di un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria per l'importo di € 36.000.000,00.

11) Lettera dell'avv. Salvatore Perugini del 05.02.2014 (All. N°3-Tav. N°6)

Con questa ultima nota, indirizzata agli avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] facendo seguito ad "*intercorse intese telefoniche*", comunicava "...*al solo fine di porre termine ad un contenzioso che si trascina da anni, hanno deciso di accettare la proposta transattiva avanzata dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.....per effetto di ciò gli ingg. [REDACTED] accettano la somma netta di € 15.000,00 ciascuno offerta dal Consorzio a titolo di ristoro dei danni subiti...il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 15 giorni da oggi...*".

A seguito di tali "intese" l'avv [REDACTED] all'udienza del 02.05.2014, chiedeva un rinvio per consentire lo svolgersi delle trattative per il bonario componimento del contenzioso. Tanto risulta dal verbale di udienza che testualmente così riporta "*Pendono trattative per un bonario componimento della insorta vertenza e chiede, pertanto, rinvio al fine di consolidare dette trattative*". Successivamente, non essendosi concretizzata la citata proposta transattiva, la causa ha continuato a svolgersi.

12) Sentenza del Tribunale di Catanzaro n°535 dell'8.05.2007 (All. N°3-Tav. N°7);

Si tratta della sentenza della causa civile n°1694/2001 vertente tra [REDACTED], [REDACTED] (attori) e Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, Ministero delle Politiche Agricole, Cassa Depositi e Prestiti e Regione Calabria (convenuti), avente ad oggetto domanda di accertamento di credito nei confronti dell'Agensud. Come si è già ribadito alla Terza Osservazione del parag. 2.3, la domanda è stata dichiarata improponibile in quanto non era stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15 della convenzione stipulata tra Agensud e Consorzio ed il Tribunale di Catanzaro così si è espresso "*...l'art. 15 di detta convenzione, nel prevedere che l'eventuale definizione delle controversie insorte tra il Consorzio e Agensud dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.....e prevedendo espressamente il divieto di adire l'Autorità Giudiziaria prima della definizione amministrativa o prima del decoroso dello spatium deliberandi, configura una causa di improponibilità della domanda giudiziale*".

13) Sentenza del Tribunale di Catanzaro n°2778 dell'8.11.2011 (All. N°3-Tav. N°8).

Come risulta dagli atti, non avendo avuto alcun esito il tentativo di risoluzione amministrativa della controversia nelle modalità indicate dalla precedente sentenza, gli attori hanno nuovamente adito il Tribunale di Catanzaro per aver riconosciuto il loro credito nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e di condanna di pagamento.

Questa sentenza assume molta importanza al fine del mancato riconoscimento del credito vantato dagli attori. Essa, molto articolata nel contenuto e nelle motivazioni, si allinea con le più recenti sentenze riguardanti i casi di professionisti che abbiano svolto attività professionali presso Enti pubblici in assenza di contratto d'opera professionale (Cass. Civ. 13.06.2008, n°16029; Cass. Civ. 26.10.2007, n°22537; Cass. Civ. 26.05.2010, n°12880 e Cass. Civ. 17.05.2010, n°12032), ribadendo una serie di principi giurisprudenziali tutti contenuti in una più recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II 18.05.2011, n°10910), integralmente riportati, rigettando la domanda di accertamento del credito degli attori nei confronti del Consorzio di Bonifica, *"...stante il difetto di forma scritta del relativo contratto"*.

Tredicesima Osservazione

In questa sentenza si ribadiscono anche egli oneri che gravano sui professionisti in caso di affidamento di incarichi pubblici. Nella fattispecie nella sentenza si legge che *"...il Paese ed il Greco sono professionisti che devono ritenersi gravati dall'onere della conoscenza della normativa"* con ciò significando che *"...l'invalidità del negozio deriva da disposizioni generali da presumersi note ai professionisti, soggetto che per la sua specifica competenza in materia, non può essere considerato ignaro della normativa regolatrice della materia stessa, onde è da escludere un affidamento incolpevole della parte adempiente..."* (Cass. Civ. n°10910/2011)

Alla luce dei fatti di causa ed in virtù dei principi giuridici già consolidati, vale la pena far notare che la sentenza del Tribunale di Catanzaro era da considerarsi del tutto scontata.

B - FASCICOLI DI PARTE CONVENUTA

14) Lettera racc. a firma del Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino del 24.04.2013 prot. 1687 (All. N°3-Tav. N°9), indirizzata al Commissario liquidatore dell'ex Consorzio Sibari-Crati.

Questa lettera, già richiamata nella precedente Settima Osservazione, è la prova della sufficienza con cui è stata gestita la anche la fase commissariale dell'ex Consorzio Sibari-Crati dal momento della sua messa in liquidazione. Nessuna risposta è pervenuta alle giuste richieste del presidente del **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali nel cui comprensorio ricadono, oggi, le opere collaudate dagli attori.** E la risposta all'interrogatorio formale a cui è stato sottoposto l'ex Commissario liquidatore dott. Domenico Bilotta all'udienza del 25.09.2015 (*.....nulla so dell'effettuazione dell'opera....*), è da considerarsi un'aggravante di una gestione deplorabile di beni ed opere dello Stato.

Quattordicesima Osservazione

Già in un'altra causa, di oggetto diverso, il sottoscritto ha avuto modo di constatare la non curanza del Commissario rispetto ad adempimenti dovuti, addirittura non ottemperando all'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, per l'esibizione in giudizio di atti di competenza dell'ex Consorzio (Causa n°634/2007).

15) Decreti del P.G.R. n°27 e 30 del 12.02.2010 (All. N°3-Tav. N°10)

Il contenuto di questi due decreti, utile ai fini di causa (già in fascicolo avv. Roberto Malomo), sarà opportunamente richiamato nella trattazione dei quesiti posti dal Giudice (Parte Quinta della Consulenza).

3.3 - Descrizione dello stato dei luoghi

Nel corso dell'espletamento del sopralluogo del 13.04.2016, come riportato in dettaglio nel relativo Verbale N°2 e nell'Osservazione del par. 1.2, sulla scorta degli atti di causa e della planimetria delle opere esibita dagli attori ed allegata alla presente Consulenza (All. N°2-Tav. N°3, in formato ridotto), alla presenza dell'ingegnere [REDACTED] nella sua qualità di responsabile della diga Esaro, il sottoscritto ha potuto constatare le principali opere dei "Lavori d'irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe – II°Lotto", oggetto dei Collaudi Tecnico Amministrativo da parte degli attori, anch'essi presenti al sopralluogo assistiti dal proprio Consulente Tecnico di Parte ing. [REDACTED]. All'uopo il sottoscritto si è recato in vari luoghi dell'ampio comprensorio ove insistono le citate opere (località Malarosa, Foto N°3; Franceschino, Foto N°4; Fedula, Foto N°5), ricadenti in diversi territori comunali (Altomonte, Roggiano Gravina e S. Lorenzo del Vallo), accertandone la natura, la funzionalità e la collocazione planimetrica per come descritto nel citato verbale, effettuando, altresì, riprese fotografiche rappresentative delle opere (All. N°4- Foto dal N°1 al N°8).

Nel suo complesso il progetto dei "Lavori d'irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe – II°Lotto", ha riguardato l'impianto di irrigazione dei terreni a valle della diga di Farneto del Principe e consisteva nella condotta di adduzione primaria in sinistra idraulica del fiume Esaro (Foto N°3), della vasca di compenso (Vasca "C"-Foto N°5, 6, 7, 8) e relative opere complementari, della diramazione della condotta per il passaggio in destra del fiume Esaro, dell'attraversamento su opere già previste nel I° lotto e della rete di distribuzione dei terreni interessati. Dagli atti di progetto e dagli esiti del sopralluogo, per quello che è stato possibile constatare trattandosi per la maggior parte di opere interrato, risulta che le condotte sono di varie caratteristiche (cemento armato, cemento-amianto e p.v.c) e dimensioni (Φ 2200/1900 mm; 1800/1000/800/400 mm) a seconda della loro funzione. La profondità di posa risulta variabile in funzione delle pendenze richieste e comunque mai inferiore ad 1 metro sotto la superficie del terreno.

Quindicesima Osservazione

La diga del Farneto del Principe (Foto N°1 e 2) non è altro che la diga in terra per l'irrigazione sul fiume Esaro, ubicata in località Farneto del Principe del territorio del Comune di Roggiano Gravina, con un invaso di circa 40.000.000 di mc. La diga e le opere d'irrigazione che da essa hanno origine, ricadono, come si è già detto, nel comprensorio amministrato dal **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino**.

Riepilogando, le opere interessate, oggetto di collaudo consistono nelle seguenti:

- a) Condotte adduttrici
- b) Condotte secondarie e terziarie
- c) Vasca di compenso "C"
- d) Attraversamenti (fiumi, metanodotti)
- e) Impianto di protezione catodica

Gli accertamenti eseguiti sono stati confortati dall'utile presenza dell'ing. De Filpo la quale, oltre a confermare l'utilizzo e la piena funzionalità delle opere collaudate dagli attori, ha dichiarato testualmente quanto già riportato a verbale (Osservazione in parag. 1.2).

PARTE QUARTA **Principali risultanze giurisprudenziali sui criteri di calcolo dell'indennizzo ex art. 2041 c. civ.**

4.1 - Art. 2041 c. civ.: azione generale di arricchimento

“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

Ai sensi del successivo art. 2042 l'azione ha carattere sussidiario: non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. I presupposti giuridici più salienti da considerare nell'azione generale di arricchimento sono i seguenti:

- l'arricchimento di un soggetto ed il conseguente impoverimento di un altro soggetto;
- l'unicità del fatto causativo della locupletazione e del depauperamento, ovvero l'arricchimento di un soggetto e l'impoverimento dell'altro devono essere l'effetto di un medesimo fatto causativo;
- l'assenza di una causa giustificatrice dell'arricchimento dell'uno e della perdita dell'altro;
- l'inesistenza di un altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento.

Altri importanti aspetti dell'azione, che di seguito si riportano, sono stati precisati dalla giurisprudenza di settore.

1) In riferimento all'arricchito la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come **l'arricchimento possa consistere anche in un risparmio di spesa "purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica"** (Cass. civ., 04.06.2013, n. 20226).

2) **La prova della sussistenza del nesso causale tra l'impoverimento e l'arricchimento incombe sull'attore che lamenta il depauperamento;** in assenza di tale prova la domanda non può essere accolta e il rimedio dell'indennizzo riconosciuto dall'*actio de in rem verso* non può essere concesso.

3) **L'indennizzo non deve essere maggiore nè dell'arricchimento nè del depauperamento.**

4) La misura concreta dell'indennizzo deve essere unicamente rapportata **alla diminuzione patrimoniale patita e non anche al lucro cessante.** La liquidazione dell'indennizzo, inoltre, in quanto credito di valore, deve essere effettuata "*alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo.* La somma così liquidata produce **interessi compensativi**, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento" (Cass. civ., 28.01.2013, n. 1889).

4.2 – Il riconoscimento dell'utilitas

L'azione generale di arricchimento di cui al precedente paragrafo, oltre all'arricchimento di una parte e al corrispondente depauperamento dell'altra, all'insussistenza di una giusta causa ed alla sussidiarietà dell'azione, necessita anche del requisito speciale del riconoscimento da parte della P.A. dell'*utilitas* della prestazione ricevuta o dell'opera svolta. Tale riconoscimento deve necessariamente provenire dagli organi rappresentativi dell'Ente e può avvenire in maniera espressa, con l'adozione di un atto formale, ovvero tacita, attraverso l'effettiva utilizzazione della prestazione o dell'opera. **Secondo l'orientamento giurisprudenziale finora prevalente, l'unico soggetto legittimato a riconoscere l'utilità è il soggetto beneficiato**, in quanto è il solo che può valutare la rispondenza della prestazione o della cosa al pubblico interesse. Detta manifestazione di volontà è una valutazione discrezionale della P.A. ed è espressione del principio costituzionale di buona amministrazione ex art. 97 Cost., che impone il divieto di spese non deliberate nei modi di legge e senza la previsione di un'apposita copertura finanziaria (Cass. 18 aprile 2013, n. 9486; Cass. 11 maggio 2007, n.10884; Cass. 20 agosto 2004, n.16348; Cass. 23 aprile 2002, n. 5900). **Per differente orientamento minoritario**, invece, l'apprezzamento circa la sussistenza di un vantaggio per l'Ente deve essere effettuato su un piano oggettivo e non soggettivo. Da ciò discende che **tale valutazione può essere svolta non solo dal soggetto pubblico ma anche dal Giudice**, il quale non si limita ad accertare se la PA ha riconosciuto come utile la

prestazione del depauperato, ma deve verificare se da essa abbia tratto un effettivo vantaggio (Cass. 21 aprile 2011, n. 9141, Cass. 02 settembre 2005, n. 17703).

Nel dare soluzione al contrasto insorto in seno alle Sezioni Semplici, **le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n°10798 del 26 maggio 2015** intervengono “a monte” della questione che ha originato il dissidio e giungono ad una soluzione di rottura con la tradizione. Sostengono, difatti, che “...*il requisito speciale del riconoscimento dell'utilitas non ha alcun fondamento normativo, per cui i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, (arricchimento) sono sempre e soltanto quelli previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c.*”

Valorizzano, a tal proposito, il principio costituzionale del diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione, reputando inammissibile, che la tutela del privato venga obliterata da una scelta - peraltro discrezionale - del soggetto pubblico.

Pertanto, concludono affermando che “.....*la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole*”.

Sul riconoscimento dell'utilità dell'opera, così si era già espresso il TAR Campania con sentenza N°03116 del 05.06.2009 “E' altresì consolidato l'orientamento in base al quale il riconoscimento, da parte dell'amministrazione, **dell'utilità dell'opera o della prestazione** (che è presupposto ulteriore nell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A.), **non deve necessariamente avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, ma può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della P.A.** dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata (Cass., sez. III civile, 14 ottobre 2008, n. 25156; Cass., sez. I civile, 30 aprile 2008, n. 10922; Id., 8 maggio 2008, n. 11484; Cass., sez. I civile, 28 ottobre 2005, n. 21079 ha in particolare ritenuto idonea ai fini dell'arricchimento, come implicito riconoscimento dell'utilità dell'attività svolta dal professionista, “*l'adozione, da parte del competente organo dell'amministrazione, di un progetto di rilevanza pubblica elaborato da un professionista per conto della stessa amministrazione ed il relativo invio di tale progetto, da parte dell'Ente, all'Autorità di controllo per l'approvazione, senza che rilevi, una volta intervenuto l'atto, che questo manchi delle prescritte formalità o delle approvazioni e dei controlli necessari per farne un atto amministrativo valido ed efficace*”).

4.3 – I criteri per il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo in assenza di contratto tra la Pubblica Amministrazione ed il professionista

Ciò detto quando la Pubblica Amministrazione incarica un professionista per un'opera professionale, in assenza di un valido contratto (disciplinare d'incarico, convenzione), come si è ampiamente discusso al punto 2 del paragrafo 3.2, allora sorge il problema del pagamento degli onorari. Se l'ente riconosce il debito non sussistono problemi. In caso contrario, nel contenzioso, la legge prevede la possibilità di ricorrere, mediante l'azione prevista dall'art. 2041 del c.c., contro l'illecito o l'indebito arricchimento (chiamato anche arricchimento senza causa), dell'altra parte. L'indennizzo che è possibile ottenere non può più essere il compenso come previsto in tariffa professionale ma comunque un pagamento per il lavoro svolto.

La giurisprudenza ha stabilito, una volta per tutte, che non è possibile indennizzare il **lucro cessante**, ossia quanto il professionista avrebbe guadagnato con il lavoro svolto. Ciò significa che non può **prenderci a paragone la parcella come avveniva per il passato** (v. Cass. 12.04.1995, n°4192). La Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n°23385/2008, ha dunque trattato l'argomento e l'indirizzo è stato consolidato con un'altra sentenza, sempre pronunciata a sezioni unite, del 27 gennaio 2009 n°1875, che ha escluso l'applicabilità delle tariffe professionali viste dal consiglio dell'ordine professionale quale parametro per determinare l'indennizzo dovuto.

L'indennizzo deve riguardare, dunque, il tempo, le spese ed eventuali paghe ad aiutanti, ma non il guadagno oltre tutto ciò. Come già detto al precedente paragrafo, all'indennizzo, configurato come debito di valore e non di valuta (v. anche Cass., 6 febbraio 1998 n. 1287), vanno applicati sia gli interessi che la rivalutazione monetaria.

Prima Osservazione

La Cassazione, con **sentenza n°5696/2011**, ha stabilito che *“in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la P.A. ed un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”*. Dello stesso tenore è stata la **sentenza n° 3905/2010** (di seguito riportata) che, richiamandosi espressamente a precedenti pronunce (**sentenza n° 1875 del 27.1.2009** e quelle delle stesse **Sezioni unite n° 23385/2008 e n°9243/2000**) ha riaffermato il principio sulla modalità di liquidazione dell'indennità dell'art. 2041 cod.civ., successivamente (sostanzialmente) ripreso dalla citata sentenza n°5696/2011.

Di fatto con la corposa sentenza n°23385 dell'11.9.2008, le Sezioni unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale nell'ambito delle stesse Sezioni della Cassazione, riguardo ai criteri di quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Nel caso esaminato, riguardante un contratto di appalto d'opera, stipulato da un comune con un'impresa, successivamente annullato dal giudice amministrativo, la Corte ha statuito che, nel computo dell'indennità spettante alla stessa impresa per il danno conseguente alla diminuzione patrimoniale subita, **non può comprendersi il lucro cessante** che sarebbe dovuto nel caso di rapporto contrattuale valido ed efficace, **ma solo il danno emergente** da dimostrare in termini di effettivo decremento patrimoniale. In questo caso, dice la Suprema Corte *“...la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c., deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della*

prestazione professionale, non percepito: quale esemplificativamente, il profitto di impresa, le spese generali, nonché ogni altra posta rivolta ad assicurare egualmente al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto”.

In definitiva, può oggi dirsi che con la sentenza delle SS.UU. **Cass. n°23385/2008** è stato inaugurato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, teso a privilegiare l'interpretazione dell'art. 2041 c.c. che **esclude dal calcolo dell'indennità** (richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido) **quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace**. Orientamento che, come dimostra la pronuncia in epigrafe, è stato ormai recepito anche nella giurisprudenza amministrativa.

Infatti la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con la “ Segnalazione di contrasto” Rel. N°9 del 20 gennaio 2012 **ha segnalato il contrasto** della sentenza n° 19942 del 29 settembre 2011, rv. 619548, la Sez. I Corte di Cass. con altre decisioni della S.C. Tra queste, in particolare, **la sentenza della Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3905, rv. 611568**, secondo la quale **“In tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza di un valido contratto d’opera professionale, l’indennità prevista dall’art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Pertanto, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al professionista, la parcella, ancorché vistata dall’ordine professionale, non può essere assunta come parametro di riferimento, non trattandosi in questo caso di corrispettivo per prestazioni professionali, ma della individuazione di una somma che va liquidata, in forza delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.”** In tal senso si erano già espresse le Sezioni Unite, con **sentenza n° 1875 del 27 gennaio 2009, rv. 606124** (nel medesimo orientamento si colloca anche la **sentenza della Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9243, rv. 538406**).

“I magistrati addetti al settore civile – conclude la segnalazione - sono invitati a segnalare il ricorso che dovesse riproporre la questione al fine di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte.”

Seconda Osservazione

Nella citata sentenza n°23385/2008, tuttavia, si precisa che **“allo stato non vi è, fra gli studiosi dell’arricchimento senza giusta causa, univocità di vedute in merito allo specifico tema se il mancato guadagno possa rientrare in una nozione lata di diminuzione patrimoniale indennizzabile”....OMISSIS...”**Altri invece, si sono dichiarati favorevoli all'inclusione del mancato guadagno nella depauperazione indennizzabile (o l'hanno rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito), ora riproponendo le considerazioni della giurisprudenza prevalente; ora invocando principi di carattere generale, quale quello del "giusto prezzo" in base al quale l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ., sarebbe finalizzata a procurare all'impovertito una somma pari a quello che sarebbe il giusto corrispettivo del bene o della prestazione, del suo godimento secondo l'andamento del mercato. O infine, ricorrendo a principi di giustizia

distributiva, in base ai quali se non si tenesse conto anche del lucro cessante, tutto ciò che non viene riconosciuto all'impovertito, resterebbe definitivamente acquisito all'arricchito.”

Di seguito il sottoscritto, al fine di dare risposta al quesito posto dal sig. Giudice sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto agli attori, ritiene utile richiamare alcune sentenze riguardanti specificatamente vertenze tra P.A. e professionisti in tema di azione ex art. 2041 cod. civ. con le precisazioni sui criteri adottati per la quantificazione dell'indennità.

Cass. Civ. Sez. III- n°17085 del 28.07.2014

La sentenza tratta il caso di tre professionisti che chiedevano la condanna del Comune di Tricase al pagamento della somma di L. 952.598.966 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto l'amministrazione comunale convenuta si era avvalsa, in forza di formale delibera di incarico ma senza stipulazione di apposita convenzione, della loro attività professionale. Nella costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale, e previa consulenza tecnica d'ufficio, interveniva la sentenza n. 1000/08 con la quale l'adito tribunale di Lecce condannava il Comune al pagamento dell'importo di Euro 342.602,10 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. Interposto gravame da parte del Comune, veniva emessa la sentenza n. 339/12 con la quale la corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del tribunale, condannava l'amministrazione comunale al pagamento a favore degli attori della minor somma di Euro 239.821,00. Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione da parte del Comune sulla base di sei motivi ai quali resistono con controricorso i professionisti.

Soffermandosi sulle parti della sentenza ritenute utili ai fini della risposta al quesito posto dal Giudice nella presente Consulenza, la Suprema Corte ha precisato:

Primo motivo del ricorso

*-“Venendo al primo motivo del ricorso il Comune lamenta “falsa presupposizione in fatto ed in diritto; violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.”, **per ciò che attiene alla quantificazione del credito degli attori mediante abbattimento equitativo al 70% del compenso che a costoro sarebbe spettato in applicazione delle tariffe professionali**. Così facendo, la corte di appello aveva infatti riconosciuto a titolo di arricchimento anche il lucro cessante correlato alla mancata acquisizione di altri incarichi professionali, là dove il consolidato orientamento di legittimità (SU 1875/09 ed altre) stabiliva che la PA fosse legata, ex art. 2041 c.c., a tenere indenne il professionista solo della diminuzione patrimoniale subita (costi di esecuzione dell’incarico progettuale), **non anche** di quanto questi avrebbe in ipotesi potuto percepire mediante la stipulazione di un valido contratto con l’ente pubblico.”*

La Corte reputa questa doglianza FONDATA e la accoglie

*“La Corte territoriale d’appello pur volendo regolare la controversia sulla base dell’orientamento di legittimità già consolidatosituttavia corretto principio ha trovato un’erronea applicazione pratica nel momento in cui è stato riconosciuto agli attori, nella minor somma tra l’entità dell’arricchimento dell’ente e quella dell’impoverimento di questi ultimi, non soltanto la diminuzione patrimoniale commisurata ai costi di esecuzione dell’opera, ma anche (sent. pag. 13) **il mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece all’esecuzione dell’opera utilizzata dall’ente pubblico”**.OMISSIS...*

*- “Anche nei confronti della PA il depauperamento ex art. 2041 c.c., deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza; **ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell’opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito”**.*

---OMISSIS.....“Quest’ultima affermazione delle SSUU cit. compendia un pensiero in base al quale l’esclusione del mancato guadagno non concerne soltanto (diversamente da quanto vorrebbero i controricorrenti) la mancata remunerazione dello specifico rapporto invalidamente intercorso tra il professionista e l’ente pubblico, ma anche di quegli altri rapporti (“virtuali”) che il primo avrebbe avuto l’opportunità di assumere in assenza ed alternativa alla commessa pubblica (si che non è difficile, in tale affermazione, intravedere il richiamo alla categoria della perdita di chances contrattuali, a sua volta tipica del diverso contesto risarcitorio).”

-“La corte di appello, nella sentenza qui impugnata, ha disatteso specificamente quest’ultima affermazione delle SSUU, riconoscendo agli attori – sebbene decurtata equitativamente – un’indennità per i compensi che essi avrebbero presuntivamente potuto conseguire qualora, nello stesso periodo di tempo nel quale si dedicarono alla progettazione per conto dell’amministrazione comunale di Tricase, avessero eseguito incarichi professionali di diversa committenza. E tale riconoscimento è avvenuto, contrariamente ai principi che, pure, la corte territoriale ha dichiarato di voler applicare nel caso di specie, a titolo di lucro cessante per mancato guadagno; e dunque, in definitiva, per una tipica causale risarcitoria.

*Consequenziale a questo, è poi l’errore costituito dall’aver utilizzato, nella quantificazione dell’indennità (ancorchè decurtata), il parametro delle tariffe professionali dell’ordine di appartenenza; evocative della corrispettività contrattuale, ma estranee alla riconoscibilità delle voci di depauperamento individuate, come visto, dalla giurisprudenza di legittimità. **L’utilizzabilità delle tariffe professionali, è stata invece esclusa da Cass. n. 3905 del 18 febbraio 2010** allorquando si tratti, come nella specie è stato invece fatto dalla corte territoriale, di quantificare l’indennità ex articolo 2041 cod.civ. in luogo del corrispettivo contrattuale...OMISSIS.....Si osserva in proposito che – come giustamente lamentato nel secondo motivo di ricorso – la corte di appello non dà atto nemmeno di un “tentativo” di prova da parte degli attori (sui quali gravava il relativo onere), anche con riferimento, oltre che al fatturato della loro attività professionale ed ai redditi fiscalmente imponibili, ai costi sopportati per la progettazione.”*

Devono dunque essere qui riaffermati i costanti principi giurisprudenziali secondo cui il giudizio equitativo ex art. 1226 cc – comunque valevole solo per stabilire l’entità del pregiudizio (quantum), non anche quest’ultimo in quanto tale (an), necessitante di prova ad opera della parte che vi sia, per regola generale, tenuta – presuppone l’impossibilità, o quantomeno la grande difficoltà, di darne dimostrazione (Cass. n. 11968 del 16/05/2013; Cass. n. 27447 del 19/12/2011); e che, in tanto la decisione del giudice può definirsi equitativa, e non arbitraria, in quanto vengano indicati, secondo criteri logici di effettività e non di apparenza, i parametri adottati nella determinazione in concreto del ristoro. In assenza di che, il potere discrezionale del giudice di merito trova sindacato anche in sede di legittimità (Cass. n. 8213 del 04/04/2013).—OMISSIS...La sentenza La sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti indicati, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Lecce la quale farà applicazione degli anzidetti principi in ordine alla individuazione, prova e liquidazione indennitaria delle poste di depauperamento ammesse al ristoro ex art. 2041 c.c..

Cass. Civ. n°19886 del 6.10.2015

La sentenza tratta il caso di un professionista che chiedeva la condanna di XXX al pagamento del corrispettivo dovuto per l’incarico di progettazione delle opere di captazione delle falde acquifere; in subordine la condanna dell’ente convenuto al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c..

Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettò le domande proposte dall’attore e la Corte d’appello di Salerno, successivamente adita, confermò il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, sul presupposto che il contratto stipulato fosse nullo per difetto di forma scritta.

“Con il secondo motivo del ricorso ricorrente---OMISSIS...assume violato l’articolo 2041 c.c.. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare l’indennizzo ex articolo 2041 c.c., perché ha posto a base del calcolo le tariffe professionali. Tale statuizione sarebbe erronea, perché questa Corte ha già in passato stabilito che nella determinazione dovuto dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2041 c.c., nel caso di acquisizione di prestazioni professionali nulle per difetto di forma scritta, non può farsi riferimento ne’ al mancato guadagno del professionista, ne’ alle tariffe professionali. IL MOTIVO E’ FONDATAO.

La Corte d’appello ha correttamente affermato in iure il principio secondo cui la misura dell’indennizzo dovuto ex articolo 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l’arricchimento dell’accipiens e l’impoverimento del solvens.

Nel calcolare in concreto questa misura, tuttavia, la Corte d’appello ha:

- (a) calcolato l’impoverimento di (OMISSIS) in misura pari al “mancato incasso” del corrispettivo dovutogli secondo la tariffa professionale vigente ratione temporis;*
- (b) calcolato l’arricchimento della (OMISSIS) in misura pari al compenso che avrebbe dovuto pagare per ottenere da un libero professionista una prestazione professionale analoga a quella di*

(OMISSIS), previa applicazione della massima decurtazione consentita dalla tariffa professionale (ovvero il 20%).....OMISSIS....

Per dirimere tali contrasti sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali con la decisione Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008, Rv. 604467, hanno affermato che l'interpretazione corretta è quella "che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace".OMISSIS....

Dall'affermazione secondo cui l'indennizzo dovuto all'impovertito, ai sensi dell'articolo 2041 c.c., non possa comprendere il lucro che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la p.a. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l'impovertimento non può essere determinato sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impovertito. Applicare quella tariffa, infatti, significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla p.a. nell'ipotesi di stipula con essa d'un contratto valido (così si sono pronunciate Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, Rv. 606124; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010, Rv. 611568; Sez. 3, Sent. n. 23780 del 07/11/2014, Rv. 633449)...OMISSIS....

Nella sentenza impugnata la Corte d'appello ha determinato l'impovertimento di (OMISSIS) in misura pari al compenso professionale che gli sarebbe spettato se, invece che lavorare per la (OMISSIS), avesse dedicato il suo tempo allo svolgimento di attività libero-professionale.

Dall'altro lato, ha determinato l'arricchimento della (OMISSIS) in base a quanto avrebbe dovuto pagare – in base alla tariffa professionale – ad un professionista come (OMISSIS), per ottenere il lavoro da questi eseguito.

E' dunque evidente che la Corte d'appello ha determinato l'indennizzo per ingiustificato arricchimento in misura sostanzialmente corrispondente all'onorario previsto dalla tariffa professionale. Ed è solo un bizantinismo discettare se tali tariffe siano state applicate "in via diretta" o "indirettamente, quale mero parametro di riferimento", come ha fatto il consulente d'ufficio nella sua relazione, recepita sul punto dalla Corte d'appello.

Il secondo motivo d'appello deve essere dunque accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, la quale nel riesaminare il caso applicherà il seguente principio di diritto:

L'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d'un privato, nè in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido.

Tribunale Civile di Lecce 28.04.2014

La sentenza tratta il caso di due professionisti che chiedevano la condanna del Comune di Otranto per il pagamento del compenso per l'opera progettuale svolta in assenza di un valido rapporto con la PA, invocando l'azione dell'art. 2041 c.c., esistendone i relativi presupposti di legge. L'incarico era stato conferito dal Comune di Otranto con delibera di G.M. n°90 del 15.02.1989

1) SULLA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE O FUNZIONARIO DELLA P.A.
Superato il vaglio di ammissibilità, l'argomentazione ex art. 23 D.L. n. 66/1989 è destinata comunque a cadere per ragioni di diritto intertemporale. **E' certo infatti che la norma sia entrata in vigore il 2 marzo 1989.** La giurisprudenza, più volte chiamata a pronunciarsi sull'eventuale applicazione retroattiva della disposizione, ha sempre concluso in senso negativo ed ha precisato che la norma, in quanto innovativa, è destinata a disciplinare solo i rapporti che sono sorti nel momento successivo alla sua entrata in vigore. Tra le tante, si ricordano le seguenti pronunce: "Non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del D.L. n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35, d.lgs. n. 77 del 1995), deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente contro chi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente

commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10636 del 26/06/2012; Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).OMISSIS.....

2) SULLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DA RICONOSCERSI IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI

Il Giudice, sulla base dei criteri precisati dalle S.U. di Cass. nella sentenza **n. 1875 del 27 gennaio 2009** ed in quella della **Sez. II., n. 3905 del 18 febbraio 2010**, entrambe in vertenti sull'azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale ha proceduto **“alla determinazione equitativa dell'indennizzo, rapportandolo alla entità della perdita patrimoniale effettiva subita dai professionistie consistente nelle spese anticipate e nel mancato guadagno relativo al periodo di tempo dedicato all'opera in questione, escludendo comunque la possibilità di fare riferimento ai parametri contrattuali, non essendosi nella specie perfezionato alcun valido contratto con la PA. Si tiene conto del deposito dei progetti da parte degli interessati, del tempo impiegato per la redazione degli stessi, delle spese già riconosciute dalla PA a titolo di anticipo e delle vacanze indicate nella parcella vistata dall'Ordine competente”** ...OMISSIS....
*La somma deve essere rivalutata ad oggi, come da insegnamento costante della Cassazione (ex multis, sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013): “L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce **interessi compensativi**, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.”*
“L'indennizzo è dunque liquidato, a valore attuale, in € 115.000,00 complessivi (la domanda è infatti stata proposta dagli attori senza distinzione delle rispettive quote).
Si aggiungono gli interessi legali dalla data dell'arricchimento. Si ricorda che, non essendo un compenso da contratto, non sono dovuti gli accessori di legge (IVA e CP)....OMISSIS....
Condanna il Comune di Otranto al pagamento in favore degli attori della somma di € 115.000,00 ad oggi, oltre interessi in misura legale dall'arricchimento ingiustificato al saldo effettivo.”

PARTE QUINTA

Risposta ai quesiti

5.1 – Premessa generale ai quesiti

Prima di passare alle risposte ai quesiti posti, il sottoscritto ritiene utile ai fini di causa evidenziare la complessità della problematica oggetto della Consulenza (per come già rilevata ai paragrafi 2.1 e 3.2) non solo sotto l'aspetto giuridico, in continua evoluzione, ma anche per la carenza di elementi indagine. In effetti, escludendo le risposte ai quesiti 1, 2 e 3, alle quali si può pervenire esaminando le leggi e le disposizioni che regolano la costituzione, la funzionalità ed il ruolo dei Consorzi Regionali Calabresi, la trattazione del quesito n°4, sul quale si concentra la causa, **necessita di conoscenza di fatti probatori che, purtroppo, non sono presenti nei fascicoli di parte attrice**. Infatti negli atti di citazione del 9.10.2012 e del 27.02.2013, l'avv. Salvatore Perugini nulla dice sulla **diminuzione patrimoniale effettiva subita dai suoi assistiti**, non riferendo, per esempio, del fatturato della loro attività professionale, dei loro redditi fiscalmente imponibili, dei costi sopportati per l'opera professionale svolta né del tempo dedicato al compimento della prestazione. **Questi, di fatto, sono gli elementi utili per la determinazione dell'indennità invocata dagli attori** (confr. successiva Prima Osservazione).

A tal proposito va ricordato che, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta alla parte attrice l'esibizione in giudizio di tutta quella documentazione che i criteri finora precisati dalla giurisprudenza hanno stabilito per la determinazione dell'indennità prevista in tema d'azione ex art. 2041 cod. civ., nelle controversie tra professionisti e P.A. relative a prestazioni professionali svolte in assenza di un valido contratto. Non è certo compito del CTU sopperire alle carenze di tali informazioni che gravano, come insegna la giurisprudenza, sulla parte che invoca l'azione dell'ex art. 2041 cod. civ. (confr. Seconda Osservazione).

Prima Osservazione

-Come già evidenziato nella Seconda Osservazione del paragrafo 3.2, l'avv.ssa [redacted] difensore della Regione Calabria, nell'atto di Comparsa di Costituzione e di Risposta del 18.07.2013, **ha correttamente precisato** (pag. 9) “.....*gli attori prospettano l'impoverimento...esclusivamente in termini di lucro cessante.....Nè adducono alcuna effettiva diminuzione patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente.....*” **Precisazioni del tutto condivisibili** in quanto concordanti con le più volte citate sentenze di Cass. n°23385/2008; n°3905/2010 e 5696/2011, ampiamente già trattate nella precedente Parte Quarta della Consulenza.

Il sottoscritto non condivide, invece, la successiva affermazione, nella stessa pagina 9, “*L'indennizzo dovuto ad un professionista per l'ingiustificato arricchimento di una P.A. in relazione ad un progetto, va commisurato alla minor somma tra il vantaggio conseguito dalla Regione e la perdita patrimoniale subita dal professionista, per il mancato guadagno che egli avrebbe tratto dal normale svolgimento della sua attività, escluso ogni diretto riferimento alle tariffe professionali*” in quanto in palese contrasto con la **sentenza n°23385/2008**. Infatti le SSUU con la citata sentenza (richiamata nella successiva sentenza n°1875/2009) hanno escluso il “riconoscimento (agli attori) dell'indennità per compensi che avrebbero presuntivamente potuto conseguire qualora, nello stesso periodo, avessero eseguito incarichi professionali di diversa committenza”. La Cassazione, ancora più recentemente, con **sentenza del 28 luglio 2014, n°17085**,

su questa ultima affermazione della SSUU, così si esprime “*Le SSUU 23385/82008 hanno risolto – in senso restrittivo – il contrasto precedentemente ingeneratosi sui limiti di riconoscibilità dell’indennità di arricchimento nei confronti della PA; in particolare, hanno disatteso l’orientamento (pur precedentemente maggioritario) in base al quale si dovrebbe, a tal fine, tenere conto non soltanto delle spese anticipate per l’esecuzione dell’opera, ma altresì della voce di depauperamento costituita dal lucro cessante del professionista; insito nel mancato guadagno che questi avrebbe altrimenti tratto nell’esecuzione del contratto invalido, ovvero di altri incarichi professionali conseguibili nel periodo (v. Cass. 296 marzo 2005, n°6570)”. In questa stessa sentenza, riferendosi alle decisioni della Corte d’Appello di Lecce, la Corte afferma “...La corte di appello, nella sentenza qui impugnata, ha disatteso specificamente quest’ultima affermazione delle SSUU, riconoscendo agli attori – sebbene decurtata equitativamente – un’indennità per i compensi che essi avrebbero presuntivamente potuto conseguire qualora, nello stesso periodo di tempo nel quale si dedicarono alla progettazione per conto dell’amministrazione comunale di Tricase, avessero eseguito incarichi professionali di diversa committenza. E tale riconoscimento è avvenuto, contrariamente ai principi che, pure, la corte territoriale ha dichiarato di voler applicare nel caso di specie, a titolo di lucro cessante per mancato guadagno; e dunque, in definitiva, per una tipica causale risarcitoria.”*

(Dello stesso avviso è la sentenza di Cass. n°19886 del 6.10.2015)

Seconda Osservazione

Relativamente alla richiesta di CTU della parte attrice, nelle successive memorie dell’11.12.2014 l’avv.ssa D. de Nobili chiarisce bene che “...*la richiesta di CTU non può supplire alla mancanza di documentazione offerta dalla controparte a riprova.....la CTU è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste; fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 cod. civ..”*

5.2 - Quesito N°1: Accertare se il Consorzio di Bonifica della Media Valle del Crati sia l’utilizzatore dell’opera pubblica per cui è causa e, comunque, da chi, tra gli Enti convenuti, sia utilizzata l’opera pubblica

La risposta a questo quesito è evincibile dall’attento esame degli atti di causa e dalla lettura delle disposizioni contenute nelle Leggi e Decreti Regionali di cui si è fatta già menzione nel corso della Consulenza (All. N°2-Tav. N°7 e 8; All. N°3-Tav. N°10). Come correttamente ha rilevato l’avv. [redacted] nel suo Atto di Comparsa del 14.02.2013, con il D.P.G.R. n°27 del 12.02.2010 è stato soppresso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (Art. 1), istituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino (Art. 2) con contemporaneo trasferimento di funzioni (art. 3), personale (art. 5), mobili immobili ed attrezzature (art. 6), e rapporti con enti e privati (art. 7) ai tre seguenti neo costituiti Consorzi:

- Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, con sede in Cosenza;
- Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno;
- Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino con sede in Trebisacce.

Il successivo e contemporaneo D.P.G.R. n°30 del 12.20.2010 ha soppresso il Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino con sede in Mormanno ed istituito Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino a cui sono stati trasferite (oltre a tutto ciò che derivava dal soppresso Consorzio) anche “*parte delle funzioni a suo tempo attribuite al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (art. 3), così*

come anche parte dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali, mobili, immobili ed attrezzature e rapporti con enti e privati” (artt. 3, 4, 5 e 6). In definitiva, a parte questa “serie” di soppressioni e nuove istituzioni, **è certo che le opere collaudate dagli attori ricadono nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino** (confr. parag. 3.2, punto 14 e Quindicesima Osservazione di parag. 3.3). **E’ altrettanto certo che tali opere appartengono al demanio regionale e sono affidate in gestione al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino** con sede in Mormanno, in virtù dell’art. 4 della L. Reg.le n°11/2003 che così recita “ *Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l’esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.*”

A chiarire ancor di più i rapporti tra Regione e Consorzi in merito alle opere di bonifica, interviene l’art. 9 della stessa disponendo che “ **Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.**” Nello stesso articolo, al comma 3, viene specificato che “ **Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.**”

La gestione delle opere consortili viene poi ancora ripresa nell’art. 22 stabilendo che “ **I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna.**”

Terza Osservazione

-Relativamente alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica l’art. 8 della L. R.le n°11/2003 stabilisce che “*Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell’Unione Europea.*”

-Relativamente, invece, ai consorziati, la citata Legge, dedica gli art. 18 (Obblighi di bonifica a carico dei proprietari), art. 19 (Convenzione con gli imprenditori agricoli), art. 23 (Contribuiti consortili di bonifica e piano di classifica).

-Per quanto attiene le funzioni istituzionali ed i compiti dei Consorzi, essi sono disciplinati dall’art. 16 della stessa Legge regionale alla quale si rimanda per ogni altra disposizione qui non riportata.

In definitiva le opere di bonifica collaudate dagli attori ricadono negli impianti irrigui gestiti dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, a far data dell’entrata in vigore del D.P.G.R. n°30 del 12.20.2010. Tali opere **rimangono proprietà del demanio regionale, sono gestite dal Consorzio e gli utilizzatori sono gli utenti consorziati i quali, per il funzionamento del Consorzio stesso, sono sottoposti al pagamento di “quote”** (art. 23 L. n°11/2003). Il termine “**utilizzatore**” riportato nel quesito, adottato per gli Enti convenuti, **è del tutto inappropriato**. Le opere

collaudate, di fatto, sono opere pubbliche finalizzate ad offrire un servizio alla collettività, al pari, per esempio, a quella di un edificio scolastico di proprietà comunale, gestito dall'istituzione scolastica ed utilizzato dagli studenti.

In conclusione, rispondendo definitivamente al quesito, il sottoscritto è in grado di affermare che il **Consorzio di Bonifica della Media Valle del Crati non è "l'utilizzatore" dell'opera pubblica per cui è causa la quale, in virtù dei decreti regionali il D.P.G.R. n°27 del 12.02.2010 e della L. Reg.le n°11/2003, è utilizzata dagli utenti consorziati facenti capo al comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno.**

5.3 - Quesito N°2: Accertare se l'opera pubblica per cui è causa, dal dì del collaudo, è stata in esercizio e lo è tuttora

Dal sopralluogo effettuato, dagli accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni rese dal responsabile della diga dell'Esaro ing. [REDACTED], risulta che **le opere collaudate dagli attori sono tuttora in esercizio** ed pienamente funzionanti. Dalle attività peritali eseguite, peraltro, non sono emersi fatti o documenti che mettano in dubbio l'esercizio di tutte le opere collaudate *"dal dì del collaudo"*.

5.4 - Quesito N°3: Accertare l'utilità dell'opera pubblica per i fini istituzionali dell'Ente utilizzatore

Sulla base delle argomentazioni già trattate nel primo quesito, richiamando ancora una volta la Legge regionale n°11/2003 e la precedente Terza Osservazione, si evince che **l'utilità delle opere d'irrigazione collaudate dagli attori è prevista dai fini istituzionali che competono al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.**

5.5 - Quesito N°5: Accertare la quantificazione dell'indennizzo dovuto ai deducenti in relazione all'attività dagli stessi svolta secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza in tema di azione ex art. 2041 cod. civ.

Dall'esame dell'ampia trattazione giurisprudenziale effettuata, richiamando le sentenze n° 1875 del 27 gennaio 2009 e n° 3905 del 18 febbraio 2010 nonché di quella del Tribunale Civile di Lecce 28.04.2014 (tutte trattate nel parag. 4.3), in tema di azione ex art. 2041 cod. civ., il sottoscritto ha dedotto con certezza che **i criteri fissati dalla giurisprudenza per la determinazione dell'indennità dovuta ai ricorrenti impongono di valutare i seguenti elementi:**

- a) tutte le spese anticipate;
- b) il tempo impiegato per la redazione del collaudo, per tutti i sopralluoghi e le riunioni effettuate, per la redazione delle altre due relazioni (All.N°2-Tav.N°4; All.N°3-Tav.N°4) e per la revisione tecnico-contabile.

L'applicazione di tali criteri fissati, come più volte ribadito, esclude la possibilità di poter fare riferimento alla parcella professionale.

Sulla scorta di quanto sopra dedotto, richiamando il paragrafo 4.3 della Consulenza e tutte le puntuali Osservazioni sulla documentazione in atti ed acquisita, nonché le precisazioni contenute nella premessa delle risposte ai quesiti, il sottoscritto è in grado di pervenire alla determinazione dell'indennità dovuta agli attori. Pertanto, per la valutazione dei sopra elencati indicatori, sulla base di tutti gli atti esaminati attinenti l'opera svolta dai ricorrenti, bisogna considerare il **solo tempo impiegato per l'opera professionale svolta, adottando il compenso a "vacazioni indipendenti"**. Per il tempo dedicato all'opera, realizzata nell'arco temporale di circa 44 mesi (confr. paragrafo 3.2, punto 5), in considerazione della sua complessità, più volte evidenziata nella Consulenza e dell'importo dei lavori soggetti al revisione tecnico contabile, il sottoscritto ritiene **congruo riconoscere n°450 vacanze**, con ciò comprendendo anche le spese sostenute e non documentate. Tale scelta trova conferma della sua equità nella considerazione che sono state n°8 le visite di sopralluogo effettuate dagli attori sui luoghi dove sono state realizzate le opere collaudate, oltre che ad una riunione operativa in data 22.07.1997 (v. pag. 22 del Collaudo).

Quarta Osservazione

Per le ragioni già ampiamente motivate, nel rispetto dei criteri di cui si è discusso, **il sottoscritto non è in grado di trovare un'altra forma per la valutazione del tempo impiegato dai professionisti per lo svolgimento della loro opera professionale**. D'altra parte se è vero che il compenso a vacanza fa riferimento ad un importo tariffario, è altrettanto vero che esso, oltre a rappresentare un minimo, comprende anche *"viaggi da svolgersi fuori ufficio, spese relative ed aiuto di collaboratori fuori ufficio"* prestazioni che esulano dalle prescrizioni di cui all'art. 19-Collaudo di lavori e forniture -della Tariffa Professionale di cui alla L. 143/1949 e succ. mod. ed int. (Cass. civ. Sez. II 03.02.1969, n°337 e Cass. Sez. A 18.10.1991, n°11026)

Si ricorda che con il D.M. 3.9.1997 il compenso a vacanza per gli Ingegneri è stato stabilito nell'importo di Lire 110.000 (€56,81) ad ora, come già riportato al punto 8.1 del paragrafo 3.2.

Pertanto la determinazione dell'indennità dovuta ad ognuno degli attori, si ricava dal seguente calcolo:

Tempo impiegato per:

- a) redazione Atto Unico di Collaudo con allegata la "Proposta di contabilità della Commissione di Collaudo";
- b) relazione sui rapporti tra Consorzio Relazione di Collaudo circa i rapporti tra Agensud e Consorzio di Bonifica, (All. N°3-Tav. N°4);
- c) relazione riservata (All. N°2-Tav. N°4);
- d) revisione tecnico-contabile;
- e) visite di sopralluogo e riunione.

in uno n° 450 vacanze x L. 110.000.....Lire 49.500.000

in Euro € 25.564,62

Bisogna far rilevare tuttavia, che l'indennità così determinata è da considerarsi coincidente **"con elevata probabilità all'effettività"**, in quanto, sebbene essa sia fondata

su dati oggettivi individuati dal sottoscritto, opportunamente razionalizzati e valutati, la carenza dei dovuti elementi probatori, più volte evidenziata nel corso della Consulenza, ne preclude l'assoluta certezza.

Quinta Osservazione

Va precisato che l'ex Consorzio Sibari-Crati, si è "arricchito" per l'attività posta in essere dagli attori in assenza di contratto, nella misura coincidente all'importo della parcella per comita calcolata dal sottoscritto al par. 3.2, punto 8 (€ **39.477,18 per ogni ricorrente**). Come si è già detto, tuttavia, la misura dell'indennizzo dovuto ex articolo 2041 c.c., "...e' pari alla **minor somma tra l'arricchimento dell'accipiens e l'impovertimento del solvens**" (v. anche Cass. n°19886 del 6.10.2015).

Come si arguisce, l'indennità così calcolata **non comprende il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che i professionisti avrebbero potuto percepire se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, ma solo il danno emergente, ovvero la perdita patrimoniale effettiva subita da ognuno di loro, in accordo ai criteri fissati dalla giurisprudenza corrente.** A conferma di ciò basta considerare che la parcella professionale correttamente calcolata dal sottoscritto avrebbe consentito l'erogazione di un compenso pari a Lire 76.438.472 (€ 39.477,18), ben maggiore dell'indennità come sopra determinata.

Stabilita l'indennità, bisogna ora detrarre l'acconto già ricevuto (Lire 15.000.000) e sulla restante somma applicare la rivalutazione monetaria all'attualità:

indennità ex art. 2041 cod. civ.....	€ 25.564,62
acconto già percepito.....	€ 7.746,85
restano.....	€ 17.817,77

Considerando l'arco temporale che va dal 01.01.1999 ad oggi, applicando i coefficienti Istat gennaio 1999-giugno 2016 la rivalutazione sul capitale di € 17.817,77 è pari ad € 6.373,07 e l'**indennità aggiornata, spettante ad ognuno dei ricorrenti, è così pari ad € 24.190,88** (capitale + rivalutazione). Al pagamento di tale somma in favore degli attori, andranno applicati gli interessi in misura legale dalla data dell'arricchimento ingiustificato al saldo effettivo. Si precisa che, trattandosi di un compenso non derivante da un contratto, non sono dovuti gli accessori di legge (CNPAIA ed IVA).

A conclusione di questa laboriosa ed articolata Consulenza, considerato che l'assenza di elementi probatori nel fascicolo di parte attrice ha comportato la "genericità" del quesito posto e, conseguentemente, una più complessa attività peritale che ha investito cognizioni di carattere giuridico, tecnico e finanziario, e ravvisata, altresì, l'assoluta impossibilità, dato il tempo trascorso, di reperire prove, **il sottoscritto rimette al sig. Giudice ogni altra diversa decisione sulla determinazione dell'indennità, ivi compresa quella equitativa di cui all'art. 1226 del cod. civ.** (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 13.01.2015, n°345 e Cass. Civ. Sez. III 7.11.2014, n°23778).

Alla presente relazione sono allegati e fascicolati a parte:

ALLEGATO N°1 – Verbali delle visite di sopralluogo (verbali N°1 e N°2)

ALLEGATO N°2 – Atti del CTU e documentazione acquisita

Tav. N°1: comunicazione prosecuzione operazioni peritali

Tav. N°2: richiesta atti indirizzata al Commissario Liquidatore ex
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media
Valle del Crati

Tav. N°3: planimetria schematica delle opere collaudate

Tav. N°4: Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle
riserve dell'impresa

Tav. N°5: Relazione riservata sulle richieste dell'impresa a firma del
Direttore dei Lavori inviata alla Commissione di Collaudo

Tav. N°6: Scheda per il "Calcolo dell'onorario per collaudo tecnico-
Amministrativo" approvata dall'Ord. Ingegneri di Cosenza

Tav. N°7: Legge Regionale n°11 del 23.07.2003 (stralcio)

Tav. N°8: Legge Regionale n°12 del 20.11.2006

ALLEGATO N°3 – Documentazione già in atti

Tav. N°1: convenzione n°159/87 del 2 febbraio 1988 (stralcio)

Tav. N°2: lettera d'incarico del 05.06.1989 prot. N°5450

Tav. N°3: trasmissione dell'Atto Unico di Collaudo del 31.07.1998

Tav. N°4: Relazione di Collaudo circa i rapporti tra Agensud e
Consorzio di Bonifica

Tav. N°5: parcella delle competenze tecniche della Commissione
di Collaudo del 21.12.1998

Tav. N°6: lettera dell'avv. Salvatore Perugini del 05.02.2014

Tav. N°7: sentenza del Tribunale di Catanzaro n°535 dell'8.05.2007

Tav. N°8: sentenza Tribunale di Catanzaro n°2778 dell'8.11.2011

Tav. N°9: lettera racc. del Presidente del Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino del
24.04.2013 prot. n°1687

Tav. N°10: decreti del P.G.R. n°27 e 30 del 12.02.2010

ALLEGATO N°4 – Documentazione fotografica dei luoghi

(dal N°1 al N°8)

Il sottoscritto, ritenendo di aver assolto all'incarico conferitogli dal sig. Giudice con rigore scientifico e con la dovuta diligenza, rassegna la presente relazione trasmettendola alle parti prima del deposito in Cancelleria.

Rende, li 26.07.2016

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

(Ing. Giuseppe Infusini)



STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

██████████ (attore principale)

contro

ex **Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati**
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

ALLEGATI

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)



STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

 (attore principale)

contro

ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

ALLEGATO N°1

VERBALI

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)



VERBALE DI INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Concordemente a quanto stabilito dal Giudice dott.ssa Scotto Di Carlo Rosa all'udienza del 11.03.2016, oggi 30 Marzo 2016 alle ore 16:00, presso lo studio del sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, sito in Montalto Uffugo, Via Trieste, palazzo Piacentini, hanno avuto inizio le operazioni peritali relative alla causa n°5232/2012 del Tribunale Civile di Cosenza, vertente tra Paese [redacted] (attori) ed ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (primo convenuto), e Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino (terzo chiamato in giudizio) e Regione Calabria (terza chiamata in giudizio), avente ad oggetto "*arricchimento senza giusta causa*".

Sono presenti, oltre al sottoscritto C.T.U. le parti in persona:

-l'ing [redacted], quale CTP di parte attrice, già nominato in sede di udienza in data 11.03.2016.

Dopo aver riassunto le principali fasi ed atti della causa (ivi compreso il mancato accordo transattivo comunicato dalla parte attrice in data 05.02.2014 al difensore dell'ex Consorzio Sibari-Crati), il sottoscritto ha illustrato i quesiti posti dal sig. Giudice e, per quanto attiene il quesito n°4, ai fini della determinazione dell'indennità prevista ai sensi dell'ex art. 2041 del cod. civ., anche alla luce di quanto risulta in giurisprudenza in tema di "Arricchimento senza causa nei confronti della P.A.", dichiara di riservarsi, in questa sede, ogni determinazione di merito, ivi compreso il riferimento alla parcella professionale in atti.

Inoltre relativamente al calcolo delle competenze tecniche esposte nella citata parcella in atti (allegato n°2 del fascicolo di parte attrice, non sottoposta all'approvazione dell'Ordine di appartenenza) il sottoscritto ha fatto rilevare all'ing [redacted] delle inesattezze e l'assenza degli elementi giustificativi di alcune prestazioni aggiuntive ivi riportate.

Pertanto il sottoscritto chiede alla parte attrice di esibire, al prossimo incontro, da svolgersi direttamente sui luoghi di causa, la seguente documentazione (la visita dei luoghi è necessaria in virtù del quesito n°2):

- 1) -relazione tecnica originaria e delle varianti del progetto delle opere di che trattasi (Lavori d'irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe –II° Lotto) con annessi quadri economici;
- 2)-atti di contabilità per la valutazione dell'importo delle revisione tecnico contabile esposta in parcella e dell'importo delle riserve discusse;
- 3)-atto di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo da parte dell'Ente Committente (ex Consorzio di Bonifica Sibari-Crati).

Il sottoscritto precisa che questa ultima richiesta sarà ugualmente rivolta all'avv. Roberto Malomo, difensore dell'ex Consorzio Sibari-Crati, oggi assente.

Dopo questa fase delle operazioni peritali, il sottoscritto chiede all'ing. Oliverio di intervenire per eventuali osservazioni di merito.

L'ing. Oliverio, CTP di parte attrice dichiara di non aver nulla da osservare e si dichiara disponibile ad informare gli attori sulla necessità di esibire i citati documenti richiesti dal CTU.

Viene concordemente stabilito altresì:

-che la prosecuzione delle operazioni peritali è fissata in data 13.04.2016, con inizio alle ore 9:30, sui luoghi di causa precisando che le parti assenti verranno avvisate nei modi di legge;

-l'opportunità della presenza degli attori in persona (ing. [redacted]

[redacted] i quali saranno avvisati dal CTU [redacted];

-la documentazione richiesta dal sottoscritto CTU potrà essere consegnata in occasione del sopralluogo sopra fissato (13.04.2016).

Si dà atto che il sottoscritto ha informato il CTP ing. [redacted] che l'acconto di € 300,00 stabilito dal Giudice all'udienza dell'11.03.2016, posto a carico della parte attrice, non è stato consegnato.

Alle ore 17:30, terminate le operazioni, si redige il presente verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

IL CTU

Ing. Giuseppe Infusini



Ing. Francesco Oliverio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Oliverio", written over a horizontal line.

VERBALE PROTEZIONE OPERAZIONI
PANTALI N° 2

Ogg. 13 aprile 2016, alle ore 9.30,
come stabilito nel verbale di
inizio delle operazioni fertili del
30.03.2016, sono proseguite, nei
luoghi di corso, le operazioni fertili
di cui alla Cause 5232/2012 del
Tribunale di Cassino. Sono presenti
oltre al sottoscritto CTU le pro.

- in funzione:
- l'ing. T. [redacted] : altro
- l'ing. [redacted],
[redacted], altro -

E' altresì presente l'ing. Maria
De Filipo, ingegnere responsabile
della ditta [redacted].

Le operazioni fertili, finalizzate
a dare risposta ai quesiti formulati
dal sp. Gioia, sono state verificate
ed esaminando le principali opere
fatti fatti del progetto a lavori
in esecuzione e valle della ditta
del Fondo del Principe. Il tutto
oggetto di Collaudo Tecnico - avanzato.

strativo e, di conseguenza, oggetto di course. In tutto come alle planimetrie generali del paese esecutivo, exhibit-type action, nonché in base alle indicazioni utili dell'ing. De Filippis, sono stati visitati le seguenti opere volgate:

- a) piano-tubo di attraversamento del fiume Etna in valle di Azzurro del p. gas (loc. Kolorado);
- b) opere di scavo del troppo pieno, Valle B, in località Fraxetone;
- c) opere di scavo e manutenzione in località Fedula (V. Valle Z).

Tali opere realizzate nei comuni di S. Lorenzo del Vallo, S. Giovanni e Ruffano S. Maria. Lo stesso ha esaminato le opere, ne ha localmente la fornitura nella città fluminaria, ha effettuato 2 prove statiche, ha trascritto (in separato foglio il cui contenuto sarà fornito alla Regione) nei musei e altri tecnico-funzionali

al fine di dare completezza all'elenco del sopralluogo. Il sottoscritto precisa che tali opere sono quelle più rappresentative e visibili (ossia facce frontali dei lavori costituiti da cobotte murarie, architravi e testate, inferri) del cantiere oggetto. Le opere realizzate sono state trattate perfettamente giuridicamente ed utilizzate per gli scopi previsti dall'opera nel suo complesso.

Contestualmente il sig. De Filippo ha indicato il funzionamento delle opere inferiori e delle cobotte successive dell'edificio sottostante nel suo progetto. Inoltre ha richiesto che:

- 1) Il Consorzio di Benefico dei Beni letterari del Casertano è gestore - concessionario delle opere (le opere e l'impiego di distribuire in via) e che la proprietà, invece, è del Comune di Pozzuolo, Roma Beni d'chi;

2) lo stile e' un'opera di benedizione delle pietre, di cui sono parte del volume inteso e utilizzato ai fini i vigenti, tuttora in esercizio;

3) secondo la L. R. 11/2003 il Conto di gestione, con la istituzione, la manutenzione e gestione delle opere di beneficenza, nonché gestione l'esercizio e suoi consorzi.

A questo punto terminata la parte di appello, l'ing. Ag. Filippini lascia il appello, mantenuto in tale, alla ore 12:30 con il suddetto proce-
 [Ellet] ed esamina le documenti dove richiede alle parti nel precedente verbali. A tal proposito il CTP ing. Alvario consegna un allegato con relazione della documentazione fornita (All. "A"). Esemplare dei documenti il sottoscritto si riserva:
 - la relazione di calcolo in ge-
 nerali;

- la relazione di collaudo circa i rapporti Agnelli - Lombardi e in altri.

- la proposta di costituzione della commissione di collaudo di quest'anno in altri -

Vengono altresì consegnati i seguenti documenti:

- 2 volumi del rapporto di collaudo

- planimetria progetto esecutivo della fase:

- relazione redatta sulle richieste dell'impresa.

Inoltre il sottoscritto ha visitato il cantiere e ha fotografato alle prese oggett. d. all'atto esibito agli ing. G. e Paese -

Le CTP ing. Oliviero si riserva il diritto di fornire materiale oltre documentazioni e a fini di corso -

Alle ore 14.50, termina la conferenza per la quale il presente verbale sottoscritto da present.

Il CTP S. Turi

6
James
Kingston
New York

TRIBUNALE DI COSENZA
Procedimento n° 5232/2012 RGA

Osservazioni del CTP ing. [redacted] da allegare al verbale di sopralluogo del 13/04/2016 per farne parte integrante e sostanziale.

In relazione alla richiesta di cui ai punti 1, 2 e 3 del verbale di sopralluogo redatto in data 30/03/2016 si precisa quanto segue:

- La relazione tecnica originaria e quella delle varianti del progetto delle opere di che trattasi, nonché tutti gli elaborati annessi e connessi alla esecuzione, a suo tempo consegnati dal Consorzio ai Collaudatori, sono stati restituiti al Consorzio medesimo insieme agli atti di collaudo. La parte attrice non è in possesso di alcun atto originale utile ai fini del CTU;
- Gli atti di contabilità utili per la valutazione dell'importo delle revisioni tecnico-contabile e dell'importo delle riserve discusse sono stati allegati in copia originale alla relazione di collaudo depositata presso il Consorzio. La parte attrice è in grado di consegnare e di fatto consegna in copia fotostatica, recante le firme degli interessati, i seguenti elaborati:
 - 1) relazione di collaudo (contenente l'esame delle riserve);
 - 2) relazione riservata della commissione collaudatrice sulle riserve dell'impresa;
 - 3) relazione di collaudo circa i rapporti tra Agensud -Consorzio di Bonifica
 - 4) proposta di contabilità della commissione di collaudo.

La parte attrice non è in possesso dell'atto di approvazione del collaudo tecnico amministrativo del Consorzio di Bonifica Sibari Crati.

Cosenza 13/04/2016

Il Consulente Tecnico Di Parte

[redacted signature and stamp]

STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

[REDACTED] (attore principale)

contro

ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

ALLEGATO N°2

ATTI DEL CTU E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)



ALLEGATO N°2
Atti del CTU e documentazione acquisita

Tav. N°1: comunicazione prosecuzione operazioni peritali

Tav. N°2: richiesta atti indirizzata al Commissario Liquidatore ex Consorzio di
Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati

Tav. N°3: planimetria schematica delle opere collaudate

Tav. N°4: Relazione riservata della Commissione di Collaudo sulle riserve dell'impresa

Tav. N°5: Relazione riservata sulle richieste dell'impresa a firma del Direttore dei Lavori
inviata alla Commissione di Collaudo

Tav. N°6: scheda per il "Calcolo dell'onorario per Collaudo Tecnico-Amministrativo"
approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza

Tav. N°7: Legge Regionale n°11 del 23.07.2003 (stralcio)

Tav. N°8: Legge Regionale n°12 del 20.11.2006

**STUDIO D'INGEGNERIA
TECNICA ED AMBIENTALE
ING. GIUSEPPE INFUSINI**

Servizi d'Ingegneria. Consulenze.
Valutazioni esposizione all'amianto.

C.da Isoletta, 16 - 87036 RENDE (Cs)

☎ - fax (0984) 93.45.70 - (0984) 83.75.72 - cell. (338) 311.68.87

e-mail: studioinfusini@alice.it sito web: www.infusini.it

pec: giuseppe.infusini.b02332@ingpec.eu

TAV. N°1

Avv. [redacted]
Piazza F. e L. Gullo, n°81
87100 Cosenza

pec: [redacted]

[redacted]
c/o Studio Legale avv. Francesco Calvelli
Piazza Gullo, n°81
87100 Cosenza

pec: [redacted]

Studio Legale Perugini & Associati
Via D. Milelli, 26/B
87100 Cosenza

pec [redacted]

[redacted]
Via Nazionale, n°182
87064 Corigliano Calabro

pec [redacted]

Rende, li 30.03.2016

OGGETTO: comunicazione **prosecuzione operazioni peritali** relative alla causa
RG n°5232/2012 del Tribunale di Cosenza

Attore principale [redacted]

Convenuto principale: Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati

In riferimento all'oggetto si comunica si comunica che le operazioni peritali (già iniziate in data 30.03.2016) **proseguiranno in data 13 Aprile 2016 con inizio alle ore 9:30** direttamente sui luoghi di causa, ove sono stati realizzati i "Lavori d'irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe -II° Lotto".

All'uopo lo scrivente CTU, concordemente a quanto stabilito nel Verbale n°1 di inizio delle operazioni peritali, dispone per ragioni opportunità ai fini di causa, che siano presenti al sopralluogo anche gli attori nelle persone dell'ing. [redacted] Inoltre raccomanda la parte attrice di fornire, in sede di detto sopralluogo, la seguente documentazione già descritta nel citato Verbale n°1:

- 1) relazione tecnica originaria e delle varianti del progetto delle opere di che trattasi con annessi quadri economici;

**STUDIO D'INGEGNERIA
TECNICA ED AMBIENTALE
ING. GIUSEPPE INFUSINI**

Servizi d'Ingegneria. Consulenze.
Valutazioni esposizione all'amianto.

C.da Isoletta, 16 - 87036 RENDE (Cs)

☎ - fax (0984) 93.45.70 - (0984) 83.75.72 - cell. (338) 311.68.87

e-mail: studioinfusini@alice.it

pec: giuseppe.infusini.b02332@ingpec.eu

TAV. N°2

**al Commissario Liquidatore
del Consorzio di Bonifica della
Piana di Sibari e della Media Valle del Crati**

Via G. Russo, 6

87100 Cosenza

Avv [REDACTED]

(difensore ex Consorzio di Bonifica Sibari-Crati)

Piazza F. e L. Gullo, 81

87100 Cosenza

pec [REDACTED]

Rende, li 02.05.2016

OGGETTO: richiesta atti relativi alla causa **RG n°5232/2012** del Tribunale di Cosenza

Attore principale [REDACTED]

Conv. principale: Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati

In riferimento alla causa in oggetto e facendo seguito agli esiti del sopralluogo esperito in data 13.04.2016, il sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, nominato C.T.U. con provvedimento del Giudice dott.ssa Scotto Di Carlo Rosa del 25.09.2015, **CHIEDE** alla S. V. di voler fornire con cortese sollecitudine la seguente documentazione:

- 1) atto di approvazione della parcella dei professionisti ing. Paese Carmine e Giovanni Greco relativa alla redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di "*Irrigazione a valle della diga del Farneto del Principe – II° lotto*";
- 2) atto di approvazione del citato Collaudo Tecnico Amministrativo;
- 3) libretti delle misure e registro di contabilità dei lavori oggetto di Collaudo.


In ordine al suddetto Collaudo si precisa che, dagli atti di causa, lo stesso risulta essere datato 31 luglio 1998 e che la parcella di cui è causa è stata trasmessa all'ex Consorzio di Bonifica Sibari-Crati, quale Ente committente la prestazione professionale, in data 21.12.1998.

Distinti saluti

IL C. T. U.
ing. Giuseppe Infusini

Allegati: copia della parcella di cui al punto 1)





TAV. N°3

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI
E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI-COSENZA**

LAVORI:	Costruzione dell'impianto irriguo a servizio dei terreni a valle della diga " FARNETO DEL PRINCIPE " II lotto
IMPRESA :	Associazione temporanea di imprese: Intercantieri S.p.A. da Padova (Capogruppo), Tallarico Giovanni da Castrolibero CS
CONTRATTO:	Stipulato in data 28-06-1989 e Registrato a Cosenza il 04.07.1989 Repertorio n° 16714 Racc. 34680

**RELAZIONE RISERVATA DELLA COMMISSIONE
DI COLLAUDO SULLE RISERVE DELL'IMPRESA**

^^^Per l'affidamento dei lavori sopra indicati in esecuzione della Convezione N° 159/87 con L'AGENSUD, il Consorzio di Bonifica ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara e alla costituzione di apposita Commissione per l'esame dei requisiti delle imprese aspiranti a partecipare alla gara d'appalto, indetta mediante licitazione privata ai sensi dell'art.24 lettera b della legge 584 del 08.08.1977.

La Commissione esaminatrice con verbale del 12-08-1988 ha formulato la graduatoria delle Imprese partecipanti proponendo quale migliore offerta quella avanzata dall'impresa Intercantieri S.p.A.

Il Consorzio di Bonifica, dopo ricorso e successivo ritiro dello stesso da parte delle imprese escluse, provvede con Delibera N° 38 del 02-02-1989 all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Intercantieri S.p.A. da Limena (Padova).

Con atto stipulato presso il Notaio Pierantoni Fabrizio da Padova il giorno 07-06-1989 e Registrato in data 08-06-1989 al N° 3655 è stata costituita l'Associazione Temporanea d'Imprese fra l'Intercantieri S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato unico Dott. Leandro Terrile e l'Impresa Tallarico Giovanni, rappresentata da Tallarico Giovanni da Castrolibero in qualità di legale rappresentante, per eseguire i lavori in argomento, con l'Impresa Intercantieri S.p.A. come Capogruppo.

I lavori risultano consegnati con apposito verbale il 15-02-1989.

Della Direzione dei lavori furono incaricati: l'Ing. Felice Fazio dalla consegna dei lavori fino al subentro dell'Ing. Faustino La Verde, nominato in data 14-04-1989 con delibera N° 208 del Consorzio di Bonifica.

All'Ing. Faustino La Verde, deceduto in data 24-01-1995, è subentrato l'Ing: Mario Salamò, nominato con nota del Consorzio di Bonifica prot. N° 005860 del 04.-10-1996,

L'incarico di Ing.Capogruppo fu affidato all'Ing. Antonio Verre fino al 01/04/1995 data di collocazione a riposo dello stesso.

Con nota n.3012 del 06-11-1998 il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica comunica che le funzioni di Ingegnere Capo, per la fase di collaudo sono da ritenersi svolte dall'Ing. Mario Salamò.

L'importo netto contrattuale per lavori ed espropri ammonta a Lire 12.500.000.000=.

L'esecuzione delle opere ha luogo con il sistema "chiavi in mano" con prezzo unico "a corpo" fisso ed invariabile. L'Impresa pertanto rimane obbligata a eseguire i lavori senza possibilità di invocare alcuna circostanza, ovvero, casi di impossibilità o anche soltanto di onerosità avendo essa accettato in base a motivi e a calcoli di propria convenienza, che hanno condizionato l'offerta praticata, ogni e qualsiasi rischio connesso con l'esecuzione dei lavori stessi.

Mentre, ai sensi dell'art.24, l'importo "a corpo" non è suscettibile di variazioni in aumento, può essere ridotto esclusivamente degli importi relativi a opere o parti di esse non eseguite in conseguenza di appositi accordi scritti.

In corso d'opera la Direzione lavori ha ravvisato la necessità di procedere ad alcune varianti ed integrazioni al progetto esecutivo per cui è stata redatta in data 04-06-1990 apposita perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata dal Consorzio di Bonifica con delibera N° 533 in data 19-07-1990.

Il CRTA con parere 1242 del 28-07-1992 esprime parere che gli atti di cui al voto N° 999 del 22-07-1991 siano ben integrati e che il progetto di che trattasi (Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva) sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria del Genio Civile di Cosenza del 20-05-1991

IL NUOVO QUADRO ECONOMICO COSI' RISULTA:

A) CONTRATTO PRINCIPALE

-ImportoLavori	£	11.954.205.740=
-Espopriazioni	£	<u>545.794.260=</u>
TOTALE A)	£	12.500.000.000=

B) PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

-Lavori di Perizia	£	1.344.479.067=
-Espropri di perizia.....	£	<u>148.681.520=</u>
TOTALE B)	£	1.493.160.587=
TOTALE LAVORI A+B	£	13.993.160.587=

C) SOMME A DISPOSIZIONE

£	6.006.839.413=
---	----------------

D) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

£	20.000.000.000=
---	-----------------

L'art. 17 del Contratto stabiliva in 13,50 mesi il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse la scadenza contrattuale veniva prorogata al 31-10-1992, giorno della concreta ultimazione dei lavori come risulta dal Certificato con pari data.

Memb. Atty

g. m.

Con certificato in data 31-07-1998 i predetti lavori sono stati collaudati dalla sottoscritta Commissione nell'importo complessivo rettificato di nette Lire 12.108.741.661=.

All'atto della firma del Registro di Contabilità per l'emissione dell'VIII S.A.L., in data 05-11-1992, l'Impresa ha firmato con riserva e chiede, per effetto della sospensione di circa mesi diciotto, dal 20-11-1990 al 21-09-1992, il risarcimento dei danni per i titoli e gli importi di seguito riportati: a) improduttivo esborso di maggiori spese generali £. 2.724.836.389; b) improduttivo esborso di costifissi di cantiere £1.596.980.000-, c) vincolo dell'apparato produttivo(MANCATO UTILE)£2.089.041.075, per un importo complessivo di Lire 6.410.857.464=.

La Direzione dei lavori ha respinto la suddetta richiesta osservando che l'Impresa ha accettato con atto di sottomissione la Perizia Suppletiva e di Variante elaborata in data 09-06-90 e approvata definitivamente con parere del CTA 28-07-1992, perchè per carenza di atti formali di autorizzazione da parte del competente organo di controllo i lavori non potevano essere eseguiti.

La Direzione Lavori richiama l'art. 30 del Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici che da facoltà all'Impresa:

Qualora la sospensione avesse durata più lunga (maggiore di sei mesi), l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento, del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Non avendo l'Impresa attivato la predetta procedura non sussiste alcun diritto a risarcimenti per ipotetici danni subiti.

Inoltre, la D.L., evidenzia che l'Impresa in data 16-07-1992, in regime di sospensione, portava a conoscenza della Direzione Lavori e del Consorzio di Bonifica che l'impianto era in esercizio per cui emergeva che le opere e le forniture connesse alla piena funzionalità della struttura irrigua erano state eseguite dall'Impresa per propria convenienza organizzativa.

Per quanto sopra, conclude la D.L., non sono da prendere in considerazione le motivazioni e i conteggi formulati che ammontano in totale a Lire 6.410.857.464=.

La richiesta viene integralmente rigettata.

Le predette riserve risultano sinteticamente richiamate e convalidate sullo Stato Finale per lo stesso importo totale di £.6.410.857.464= di cui si chiede il riconoscimento e l'accredito, con richiesta altresì di rilavutazione monetaria e corresponsione degli interessi moratori su detto importo rivalutato.

La D.L.confirma le motivazioni espresse e rigetta totalmente in via di fatto e di diritto la richiesta di maggiori compensi, espressa sullo Stato Finale per l'importo complessivo di Lire 6.410.857.464=.

Handwritten signature: Humb. C. G. M.

L'Ing. Capo con la relazione riservata inviata a questa Commissione in data 12-12-1998, in merito alle suddette riserve, afferma di condividere le argomentazioni del Direttore dei Lavori inserite in calce sulle riserve iscritte sul registro di Contabilità e confermate sullo Stato Finale e le conclusioni della relazione riservata e quindi si ritiene che non siano da accogliere le richieste dell'Impresa Intercantieri per l'importo totale di Lire 6.410.857.464= che vanno respinte in via di fatto e di diritto.

La sottoscritta Commissione di Collaudo concorda con quanto controdedotto dalla D.I. e dall'Ing. Capo e quindi ritiene la richiesta dell'Impresa inaccoglibile.

Le riserve vengono richiamate e confermate nel Certificato di Collaudo, per l'importo di £.6.410.857.464= di cui si chiede il riconoscimento e l'accredito con richiesta altresì di rivalutazione ed interessi.

L'Impresa evidenzia inoltre il ritardo con il quale è stato espletato il collaudo dei lavori e contesta :

- 1) il ritardo di oltre cinque anni con cui viene completato il collaudo;
- 2) la determinazione di un corrispettivo inferiore a quello spettante;
- 3) il mancato riconoscimento della revisione prezzi.

Per quanto riguarda il 1° punto, l'Impresa sostiene che il ritardo registrato nell'emissione dell'Atto Unico di Collaudo dei lavori è da addebitare a cause pertinenti ad ambiti di responsabilità dell'Amministrazione appaltante, siccome è dettagliatamente riportato nello stesso Atto di Collaudo e chiede, formulando espressa riserva, il risarcimento dei danni da essa subiti per il lamentato tardivo compimento del collaudo dell'opera. Danni che vengono precisati e quantificati per i titoli e gli importi seguenti:

- a) spese generali per £. 8.407.731.863= oltre rivalutazione ed interessi;
 - b) maggiore costo delle fidcjussioni per £.9.600.000= oltre rivalutazione ed interessi;
- per cui l'Impresa chiede il riconoscimento e l'accredito dell'importo complessivo di Lire 8.417.331.863= oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Al 2° punto l'Impresa contesta il corrispettivo determinato dalla Commissione di Collaudo con la Proposta di Contabilità.

Ritiene l'importo notevolmente inferiore a quello spettante e determina, in funzione degli importi riportati nella Contabilità Finale, il pagamento di una differenza ammontante a Lire 2.754.902.394=.

Di tale importo si chiede il riconoscimento e l'accredito oltre che la rivalutazione monetaria ed interessi che, alla data del 31-08-1998, ammontano a Lire 1.587.031.339=, oltre Lire 531.914.213= per ritardati pagamenti delle rate d'acconto per complessive £.2.113.945.552 con richiesta, altresì, di rivalutazione monetaria.

Al punto tre l'Impresa chiede il pagamento dell'importo ad essa spettante a titolo di Revisione Prezzi per complessive £. 14.956.566.759= oltre rivalutazione ed interessi che ammontano a £361.898.804=, alla data del 31-08-1998.

La sottoscritta Commissione di Collaudo concorda con quanto controdedotto dalla D.L. e dall'Ing. Capo sulle riserve iscritte nei documenti contabili e ribadisce che l'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto indica al primo comma come circostanze speciali per ordinare la sospensione dei lavori: cause di forza maggiore; condizioni climatologiche ed altri simili, mentre al secondo comma introduce ragioni di pubblico interesse, o necessita.

Nel caso in esame la sospensione determinata dalla necessità della redazione ed approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva è da ritenere riconducibile all'ipotesi prevista nel 2° comma dell'art.30 per cui all'Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

Di conseguenza ne deriva l'intempestività della richiesta, in quanto una volta superati i termini di durata ammissibile della sospensione l'Impresa avrebbe potuto richiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale, stante i danni da essa elencati cui presuntivamente andava incontro ed in considerazione anche che, alla data della sospensione 20-11-1990, risultavano eseguiti lavori pari a circa il 90% dell'importo contrattuale (VI S.A.L. di £ 11.305.351.549= su Lire 12.500.000.000=).

→ Pertanto rigetta in toto in via di fatto e di diritto le richieste dell'Impresa di maggiori compensi pari a Lire 6.410.857.464= per effetto delle riserve iscritte nei documenti contabili e confermati sullo Stato Finale. ←

Per quanto riguarda il ritardo con il quale è stato espletato il Collaudo dei lavori la Commissione di Collaudo richiama quanto dettagliatamente riportato in A 32) dell'Atto Unico di Collaudo; ricorda che l'art.38 del Capitolato Generale d'Appalto approvato col D.P.R. 16 Luglio 1962 N° 1063 stabilisce l'inizio ed il compimento delle operazioni di Collaudo ed aggiunge: "salvo il caso previsto dall'art.96 del Regolamento approvato con regio decreto 25 Maggio 1895 N° 350" che recita " La verificazione del buon esecgumento di una opera ha quella estensione che il Collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola.

L'Appaltatore non avrà diritto a chiedere alcun indennizzo quando, essendo nel Capitolato Speciale fissato un termine entro il quale il collaudo debba compiersi, le relative opcrazioni, in conseguenza delle verificazioni di cui sopra, non potessero, per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, condursi a compimento entro il termine stabilito".

La Commissione di Collaudo ritiene che il Consorzio di Bonifica ha tutte le ragioni possibili per giustificare il prolungarsi delle operazioni di collaudo dell'opera, (a- motivi di giustizia; b- decesso del Direttore dei Lavori; c- pensionamento dell'Ing. Capo), per cui a norma del Regolamento rigetta in toto la richiesta dell'Impresa per l'importo complessivo di Lire 8.417.331.863-.

Per quanto riguarda il secondo punto la l'Impresa richiama le disposizioni contrattuali secondo le quali il corrispettivo dovutole è uguale all'importo forfettario di contratto + l'importo della Perizia Suppletiva (comprese le indennità di esproprio) per un importo totale di Lire 13.993.160.587=.

Inoltre ricorda quanto recita l'art. 16 del Contratto d'appalto, e chiede l'accredito di un ulteriore importo di Lire 963.406.172= corrispondente ad ulteriori lavori eseguiti per disposizione del Committente e dalla stessa accettati".

La Commissione di Collaudo trova giusti i richiami dell'Impresa alle disposizioni contrattuali ma rileva che la stessa, nell'avanzare la suddetta richiesta non tiene conto del contenuto dell'art.24 del Contratto d'Appalto che recita: "L'importo a corpo, mentre non è suscettibile di variazioni in aumento, può essere ridotto esclusivamente degli importi relativi a opere o parti di esse non eseguite, in conseguenza di appositi accordi scritti", ed ancora dell'art. 16 che ribadisce che la natura a corpo fisso ed invariabile esclude " a priori" l'applicazione di prezzi unitari, analisi o computo metrico essendo questi serviti solo per processi amministrativi senza alcun valore negoziale.

In una nota informativa del 10.03-1992, trasmessa a questa Commissione, il Direttore dei Lavori Ing. Faustino La Verde, con la controfirma dell'Ing. Capo Ing. Antonio Verre, a pag.4 si legge: " Una lettura fiscale di detto articolo(l'art.24 del Contratto) porterebbe alla detrazione di ogni quantità di Categorie di lavoro in supero rispetto alla quantità di singoli lavori previsti che vanno a formare il prezzo a corpo ed alla detrazione di tutte le quantità di categorie di lavoro eseguite in meno rispetto alle previsioni d'allegato K che forma parte integrante del Contratto".

Detta impostazione porterebbe a rendere più oneroso il patto contrattuale rispetto a quanto invece previsto dalla Convenzione Agensud che si riferisce alla invalicabilità dell'importo convenzionale e non dell'importo appaltato".

Si evince dal prosieguo la preoccupazione del Direttore dei Lavori per il pagamento dei lavori in supero, mai di quelli non eseguiti (vedi proposta di contabilità della Commissione). Ed infatti propone " di compensare i superi con le economie in un assestamento generale del lavoro, riducendo il prezzo a corpo solo per quelle quantità di lavoro eseguiti in meno e che non trovano compenso con partite in supero, trasformando di fatto la contabilizzazione e la liquidazioni del lavoro da forfait a misura".

Tale evenienza ovvero la liquidazione in toto dei lavori in supero avrebbe trovato, essendo il contratto principale a forfait, piena legalità nella redazione e approvazione di una apposita Perizia Suppletiva e di Variante.

La Commissione di Collaudo fa rilevare che:

-La prima Perizia di Variante e Suppletiva non ha corretto tutte le variazioni apportate, in corso d'opera al progetto appaltato, nonostante il Consorzio potesse disporre, mediante Perizia, tutte le variazioni che in fase esecutiva si rendessero necessarie;

-Non risultano agli atti ordini di esecuzione nè di accettazione degli ulteriori lavori eseguiti dall'Impresa per l'importo di Lire 963.406.172=.

Alla luce di quanto richiamato dalla nota informativa del Direttore dei Lavori Ing. Faustino La Verde la Commissione di Collaudo conferma e ribadisce le

M. Verre
La Verde

considerazioni e le conseguenze della revisione tecnico contabile esplicitamente riportate al paragrafo A 29 di pag. 15- 16 e 17 dell'Atto Unico di Collaudo.

Le Lire 531.914.213= per ritardati pagamenti delle rate di acconto non fanno argomento di riserve; se dovute sono regolate ai sensi dell'art. 4 della legge N° 741 del 10-12-1981.

La Commissione, pertanto, ritiene completamente infondate le richieste relative al punto 2) e le rigetta in toto.

Al punto 3) l'impresa chiede il pagamento dell'importo ad essa spettante a titolo di Revisione Prezzi.

La Commissione di Collaudo fa presente che l'istituto della revisione prezzi è caratterizzato da un sistema di risoluzione delle controversie diverso da quello imperniato sulle cosiddette riserve.


La risoluzione delle controversie in materia di revisione prezzi avviene infatti per via amministrativa.

Ciò premesso, in via informale, la Commissione di Collaudo ritiene che le controdeduzioni della Direzione Lavori inerenti alla richiesta di revisione prezzi avanzata dall'Impresa siano condivisibili e che la richiesta formulata dall'Impresa non sia accettabile.


Cosenza li _____

La Commissione di Collaudo


Ing. Carmine Pace



Ing. Giovanni Greco



Ing. Mario Maiolo



Alla Commissione di Collaudo

Oggetto: Lavori di irrigazione dei terreni a valle della diga "Farneto del Principe"
II lotto prog. 2704

RELAZIONE RISERVATA SULLE RICHIESTE DELL'IMPRESA.

L'impresa alle pagg. 46 e 47 del registro di contabilità ha inserito riserva confermata nello stato finale che qui di seguito viene trascritta in uno con la controdeduzione della Direzione dei Lavori.

Per l'appalto in argomento aggiudicato per l'importo netto di £ 12.500.000.000, era stabilita una durata non superiore a 365 giorni operativi più 45 giorni per l'avvio cantiere. Come risultata dalla certificazione in atti nel periodo intercorso dal 20/11/1990 al 21/09/1992 pari a complessivi 671 giorni è stata ordinata una sospensione dei lavori. Tale sospensione è illegittima in quanto non motivata da alcuna delle cause previste e considerate dall'articolo 30 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.R. 16/07/1962 n° 1063, bensì è stata determinata da cause e circostanze pertinenti agli ambiti di competenza e responsabilità dell'Amministrazione appaltante ne consegue il diritto della sottoscritta Impresa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della maggiore durata dell'appalto per i Titoli e gli importi di seguito specificati.

A) Improduttivo esborso di maggiore spese generali.

Ai fini della valutazione di tale maggiore onere si precisa che il corrispettivo di appalto è costituito dai seguenti valori:

a) costo delle prestazioni e forniture che si assume per un valore di 100;

b) spese generali 15% di a) e quindi per un valore di 15;

c) utile di impresa 10% di a) + b) e quindi per un valore di 11.50;

il tutto per un valore di 126.50. Pertanto per l'appalto in argomento l'importo delle spese generali da ammortizzarsi nei 365 giorni di prevista durata dell'appalto si determina, tenuto conto dell'importo netto d'appalto a £ 12.500.000.000, in $(£12.500.000.000/126.50 \cdot 15) = £ 1.482.213.438$, e quindi in $(£ 1.482.213.438/365 \text{ giorni}) = 4.060.859 \text{ £/giorno}$.

Pertanto il danno subito per il titolo in argomento per la maggiore durata dell'appalto si determina in $(£/\text{giorno } 4.060.859 \cdot 673 \text{ giorni}) = £ 2.724.836.389$ di cui si chiede il riconoscimento e l'accredito.

B) Improduttivo esborso dei costi fissi di cantiere.

L'organizzazione di cantiere posta in essere per l'esecuzione dei lavori comporta un costo mensile di £ 32.100.000 così determinato :

a) spese fisse di gestione del cantiere per :

- affitti e locazioni £/mese 350.000
- utenze £/mese 800.000
- vetture di servizio £/mese 3.400.000
- personale fisso di cantiere £/mese 26.000.000
- guardiania £/mese 1.500.000
- fidejussioni £/mese 30.000

Totale £/mese 3.400.000

b) costo macchine ed attrezzature: all'atto della sospensione erano presenti in cantiere le seguenti macchine ed attrezzature:

• 2 escavatori	£ 600.000.000
• 1 pala	£ 250.000.000
• 1 autogrù	£ 280.000.000
• 1 terra	£ 180.000.000
	valore complessivo
	£1.310.000.000.

Pertanto in base all'indice di ammortamento del 3% al mese si determina un costo mensile di $(£ 1.310.000.000 \cdot 3\%) = £/\text{mese } 39.300.000$.

Complessivamente i costi fissi di cantiere ammontano a $(a+b) = £/\text{mese } 73.400.000/30 \text{ giorni} = £/\text{giorno } 2.380.000$.

Pertanto in dipendenza della maggior durata dell'appalto il maggior costo improduttivamente sostenuto a tale titolo si determina in $(\text{L/giorno } 2.380.000 * 671 \text{ giorni}) = \text{L}1.596.980.000$ di cui si chiede il riconoscimento e l'accredito.

C) Vincolo dell'apparato produttivo (mancato utile).

A norma degli articoli 1223 e 2056 Codice Civile il risarcimento del danno deve comprendere oltre al danno emergente anche il mancato utile. Per l'appalto in argomento in base all'importo contrattuale originario di netto $\text{L} 12.500.000.000$ ed alla durata operativa di 365 giorni era prevista quindi una produzione media giornaliera di $(\text{L} 12.500.000.000/365 \text{ giorni}) = \text{L/giorno } 34.246.575$; pertanto la sottoscritta Impresa ove avesse potuto utilmente utilizzare l'apparato produttivo allestito anche nel suddetto periodo di sospensione di 671 giorni avrebbe realizzato una maggiore produzione di $(\text{L/giorno } 34.246.575 * 671 \text{ giorni}) = \text{L}22.979.451.825$.

In difetto di tale produzione subisce la perdita dell'utile relativo che, in base ai valori suindicati, si determina in $(\text{L} 22.979.451.825 / 126,50) * 11,50 = \text{L} 2.089.041.075$ di cui si chiede il riconoscimento e l'accredito.

Complessivamente per i titoli sopra specificati si chiede il riconoscimento e l'accredito dell'importo di $A+B+C) = \text{L}6.410.857.464$, con richiesta altresì di rivalutazione monetaria corrispondente di interessi moratori su detto importo rivalutato. In considerazione della rilevanza economica dei danni sopra precisati si chiede la sollecita definizione della presente riserva precisandosi che l'iscrizione della stessa deve altresì intendersi come atto di costituzione in mora dell'amministrazione appellante ai sensi dell'articolo 1219 Codice Civile.

Cosenza 11/5/11/1992

Il sottoscritto Direttore dei Lavori esaminata la riserva inserita alle pagine n°46 e n°47 del presente registro di contabilità controdeducibile quanto segue:

per eseguire, connesse ad una migliore e più efficace tutela dell'impianto nell'area del fiume Grondo e del fiume Esaro, nonché per realizzare un migliore servizio irriguo fortemente sollecitato al consorzio da alcuni operatori agricoli maggiormente interessati e mirati ad ottenere conseguenti varianti di tracciato ed estendimenti è stata elaborata in data 9 giugno 1990 perizia suppletiva e di variante per un importo aggiuntivo netto di $\text{L} 1.344.479.067$ per lavori oltre a $\text{L} 148.681.520$ per maggiori espropriazioni, accettata dall'impresa con atto di sottomissione ed approvata dal Consorzio di Bonifica con delibera n°533 del 19 luglio 1990. Detto elaborato è stato trasmesso per la prescritta superiore approvazione al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo che con voto n°999 reso nell'adunanza del 20 luglio 1991 chiese integrazioni concernenti le procedure espropriative. Successivamente con parere del 30 luglio 1992 la perizia è stata definitivamente approvata.

Quindi la sospensione dei lavori nasce dalla circostanza che in mancanza di approvazione della perizia da parte del competente organo di controllo i lavori non potevano essere eseguiti per carenza di atti di autorizzazione. Si contesta quindi la illegittimità, affermata, da parte dell'Amministrazione Appaltante e si richiama l'articolo 30 nel Capitolato Generale del Ministro dei Lavori Pubblici che tra l'altro chiaramente prevede: " qualora la sospensione dei lavori avesse durata più lunga (maggiore di sei mesi) l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti". Non avendo quindi l'impresa attivato la predetta procedura non sussiste alcun diritto a risarcimenti per ipotetici danni subiti.

Inoltre è da evidenziare che in data 16 luglio 1992, in regime di sospensione, con nota protocollo n°1057 l'impresa portava a conoscenza della Direzione dei Lavori e del Consorzio di Bonifica che l'impianto era in esercizio per cui naturalmente emergeva che tutte le opere e le forniture connesse alla piena funzionalità della struttura irrigua erano state eseguite dall'impresa per propria convenienza organizzativa.

Per quanto sopra non sono da prendere in considerazione le motivazioni ed i conseguenti conteggi formulati e relativi alle maggiori spese generali per £2.724.836.389; ai costi fissi di cantiere per £1.596.980.000; al mancato utile per vincolo dell'apparato produttivo per £2.089.041.075, per cui la riserva con richiesta di maggiori compensi per un totale di £6.410.857.464 viene integralmente rigettata.

Cosenza 10/11/1991

(1992)

Anche in sede di riserva si conferma quanto esposto nelle controdeduzioni del Direttore dei Lavori:

- i lavori di perizia per la gran parte sono stati eseguiti in regime di sospensione per valutazioni organizzative dell'impresa
- alcune lavorazioni fondamentali venivano eseguite con macchinari noleggiati "a caldo" e quindi il fermo del capitale macchine è un dato messo in conto senza alcun riferimento concreto dal quale si possa desumere la realtà della situazione del "parcheggio di macchinari in attesa della ripresa ufficiale
- l'organizzazione del cantiere gravitava sui due lotti dei lavori appaltati e quindi diventava opinabile e di difficile valutazione un costo di personale mantenuto in ^{sempre} ~~sempre~~ _{sempre}

definizioni contabili e per esigenze diverse di, normalmente gravitano nelle spese generali dell'Impresa fino al compimento del collaudo.

* esiste nella legislazione dei lavori pubblici la possibilità per l'Impresa di reagire agli atti e ai ritardi dell'Amministrazione con alcune procedure previste. *Se il ritardo nell'approvazione del perfezionamento di un atto contrasta con l'interesse generale dell'appaltatore questi ha modo di svincolarsi dagli obblighi contrattuali senza rivalsa.

Quindi la riserva esaminata nelle varie estimazioni e posta nella realtà operativa, a parere dello scrivente non dovrebbe generare validi motivi per richiesta di maggiori compensi per cui anche in sede di riserva si rigetta la richiesta in loco per l'importo complessivo di £6.410.857.646.

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. *Fastino Lavardo*



CALCOLO ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI

01	Importo opere collaudate	L.				
02	Importo delle riserve discusse	L.				
03	Importo totale (01) + (02)	L.				
04	Aliquota da tab C:					
	— Per importi fino a 5 miliardi	%				
	— Per la parte eccedente i 5 miliardi	%				
05	ONORARIO BASE (03) x (04)	L.				
06	Maggiorazioni:					
	— Per collaudo in corso d'opera 30%	L.				
	— Perchè trattasi di opere di manutenzione, 50%	L.				
	— Per collaudo funzionale dell'opera o di parti dell'opera fino al 100%	L.				
	— Per particolare disagio ed onerosità,%	L.				
	Somma	L.				
07	REVISIONE TECNICO CONTABILE DEGLI ATTI DI CONTABILITA'					
	— Numero pagine Libretto delle misure e disegni di contabilità del formato A3 scala 1:100	N.				
	— (1/4 di vacanza/pagina x (N° pag.)	L.				
	— Numero pagine Libretto di contabilità	N.				
	— (una vacanza/pagina) x (N° pag.)	L.				
	Importo risultante	L.				
08	Somma onorari base (05) + (06) + (07)	L.				
09	Competenze per art. 13:	L.				
10	Rimborso spese di viaggio:					
	— N. visite					
	— Distanza Km.					
	— Ammontare del rimborso (1)	L.				
11	— ONORARIO SPETTANTE: (08)+(09)+(10)	L.				
12	— PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	L.				
13	— ONORARIO SPETTANTE TOTALE	L.				

(1) $Pari a 2 \times (N^{\circ} \text{ visite verbalizzate}) \times (\text{distanza}) \times (1/5 \text{ costo litro benzina super})$.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. (BUR n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 giugno 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 12 dicembre 2008, n. 40)

TITOLO I

Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1

(Finalità)

1. **La Regione**, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, **promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica**, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.

2. **Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica** (di seguito denominati Consorzi), **ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.**

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;
- b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3

(Interventi di bonifica)

1. **Sono classificate opere e attività di bonifica**, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:

- a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
- b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
- c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
- d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;**
- e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
- f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
- g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
- h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
- i) le opere di sistemazione idrogeologica;
- l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
- n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
- o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere di bonifica)

- 1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.**
2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5

(Programma pluriennale)

- 1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio.** Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.
2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.
4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;
 - b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.
5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

...OMISSIS.....

Art. 8

(Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

- 1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.**
2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.

2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica.

4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.

5. Le spese generali seguono le norme della legge n.109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate.

.....OMISSIS.....

CAPO II

Consorzi di bonifica

Art. 15

(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16

(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:

- a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
- b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
- c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
- d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
- f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di

informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.

2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, **i Consorzi** svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, **provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3** ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35.

....OMISSIS.....

Art. 22

(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna.

La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:

- a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
- b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904.

....OMISSISS.....

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.

.....OMISSIS.....

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.

...OMISSIS...

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 12

Liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

(BUR n. 21 del 16 novembre 2006, supplemento straordinario n. 2 del 27 novembre 2006)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla LR 13 giugno 2008, n. 15)

Art. 1

1. Ai fini della definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, il Commissario liquidatore è autorizzato alla accensione di un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria rappresentata dal medesimo Commissario in € 36.000.000,00.

Art. 2

1. La Regione Calabria concede ogni anno, *a partire dalla stipula del contratto di mutuo ventennale e sino all'estinzione di questo¹*, un contributo nella misura del 50% dell'ammontare della rata di ammortamento del mutuo da contrarre relativamente al debito di cui all'articolo 1. La copertura finanziaria del contributo regionale sarà assicurata dagli stanziamenti annuali che saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione con apposito UPB denominata "Contributo annuale per il risanamento del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati". Il rimanente 50% della rata di ammortamento sarà garantita da delegazioni sui contributi consortili che saranno emessi.

2. *Per la parte di mutuo a carico dei contributi oggetto di delegazioni consortili, potrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria regionale con diritto di regresso da parte della Regione sui medesimi contributi e/o sul patrimonio consortile. Agli eventuali oneri per garanzia fideiussoria, derivanti dal presente comma si farà fronte con apposito stanziamento da prevedersi attraverso l'istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in uscita del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e da proporsi nei bilanci di previsione degli anni successivi sino all'estinzione del mutuo.²*

Art. 3

1. Al fine di supportare ed accompagnare la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica, evitando soluzioni di continuità, nello svolgimento delle attività finalizzate alla erogazione dei servizi ed alla emissione e riscossione dei ruoli per la bonifica e l'irrigazione per il solo anno 2006, è stata prevista all'articolo 3, comma 7, della Legge regionale del 21 agosto 2006, n. 7 un'anticipazione di € 5.000.000,00 mediante l'istituzione del capitolo di entrata 34030010 – U.P.B. 3.4.03.0010 con il titolo "riscossione dei ruoli irrigui e di bonifica relativi alla gestione dei servizi del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati", e nello stato di previsione della spesa, il capitolo 22040907 – U.P.B. 2.2.04.09.07 corrispondente alla voce "anticipazione della spesa per la gestione dei servizi del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati".

Art. 4

1. Il Commissario liquidatore è autorizzato ad emettere i contributi consortili di cui all'art. 23 della Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, per tutti gli esercizi antecedenti alla definitiva liquidazione del Consorzio. I contributi saranno posti in riscossione in ragione di un esercizio all'anno. La consegna dei ruoli pregressi dovrà intervenire entro il 30 giugno 2007.

¹ Comma così modificato dall'art. 35 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce le parole "a partire dal 2007 fino al 2027" con le parole "a partire dalla stipula del contratto di mutuo ventennale e sino all'estinzione di questo".

² Comma aggiunto dall'art. 35 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

Paese Carmine (attore principale)

contro

ex **Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati**
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

ALLEGATO N°3

DOCUMENTAZIONE GIA' IN ATTI

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)



ALLEGATO N°3

Documentazione già in atti

- Tav. N°1: convenzione n°159/87 del 2 febbraio 1988 (stralcio)
- Tav. N°2: lettera d'incarico del 05.06.1989 prot. N°5450
- Tav. N°3: trasmissione dell'Atto Unico di Collaudo del 31.07.1998
- Tav. N°4: Relazione di Collaudo circa i rapporti tra Agensud e Consorzio di Bonifica
- Tav. N°5: parcella delle competenze tecniche della Commissione di Collaudo del 21.12.1998
- Tav. N°6: lettera dell'avv. Salvatore Perugini del 05.02.2014
- Tav. N°7: sentenza del Tribunale di Catanzaro n°535 dell'8.05.2007
- Tav. N°8: sentenza Tribunale di Catanzaro n°2778 dell'8.11.2011
- Tav. N°9: lettera racc. del Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali del Cosentino del 24.04.2013 prot. n°1687
- Tav. N°10: decreti del P.G.R. n°27 e 30 del 12.02.2010

CONVENZIONE N°159/87

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di mesi 37, naturali, consecutivi e continui, fissi e invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabile a proroghe e decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa. L'Ente convenzionato s'impegna entro i 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla suddetta data di stipula a: a) procedere all'appalto dei lavori secondo le procedure di propria competenza; b) alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio all'esecuzione dell'opera.

— art. 6

IMPORTO FORFETTARIO DI CONVENZIONE - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.-

L'importo forfettario di convenzione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 3, assunto a carico dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno giusta delibera n. 7355 del 17/12/87 in premessa, e' fisso ed invariabile ed ammonta a L. 20.000.000.000 come dal seguente dettaglio:

a) importo chiavi in mano per dare l'opera finita e funzionale come da progetto	L. 14.700.000.000
b) importo per imprevisti	L. 500.000.000
c) importo per eventuali oneri di lievitazione costi	L. 534.000.000
d) spese generali	L. 1.764.000.000
e) I.V.A.	L. 2.502.000.000

TOTALE L.	20.000.000.000

L'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario di convenzione comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennita' di espropriazione e di occupazione; di indennizzi, canoni, contributi di eventuale avviamento all'esercizio e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera di cui al precedente art. 3 ed agli adempimenti della presente convenzione, restando a totale carico dell'Ente stesso ogni conseguente spesa, tra cui in particolare:

- le spese di progettazione (di massima, esecutiva e di dettaglio);
- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);
- spese di direzione lavori, assistenza, sorveglianza, contabilità;
- spese per consulenze specifiche;
- spese per l'Ufficio dell'Ingegnere Capo;
- spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- spese per ispezioni e relative certificazioni;
- spese per svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;
- spese per il collaudo delle opere;
- spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;
- oneri di acceleramento lavori e forniture quando a tempi abbreviati;
- oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'affidataria e le Imprese o i fornitori;
- danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti geognostici o in corso d'opera, rilievi di qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
- oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art.1664 comma 2 del Codice Civile;
- l'onere della eventuale revisione dei prezzi che avesse a determinarsi a termini di legge e di contratto di appalto;
- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dalle opere di progetto;
- l'I.V.A. nelle percentuali di legge;

[Handwritten signature and initials]

- oneri da eventuali varianti rispetto al progetto, specialmente se imposte da deficienze tecniche o errori progettuali;
- oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;
- oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con esistenti strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, metanodotti e simili;
- ogni altro onere anche se non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico dell'Agenzia a norma della presente Convenzione;
- oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale della assegnazione delle opere stesse. A tale ultimo riguardo, nell'ipotesi in cui dovesse risultare altro destinatario finale delle opere, l'Ente si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti o necessari per l'effettivo trasferimento delle opere.
E' anche a carico dell'Ente ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.

Eventuali economie rappresentate dai ribassi d'asta e minore erogazione di oneri per lievitazione prezzi, costituiscono aumento della voce "imprevisti" e come tale utilizzati.

Qualora, alla chiusura della convenzione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo del soggetto convenzionato, una somma inferiore a quella oggetto della presente, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Agenzia.

Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo convenzionato, per qualsiasi motivo determinato, farà carico al soggetto convenzionato, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

OPERE PROGETTUALI

Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto esecutivo e nel rispetto dei termini stabiliti con la deliberazione di approvazione dei finanziamenti.

art. 9 pag. 8

— art. 9
COLLAUDO

Il collaudo delle opere oggetto della presente convenzione sara' effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. A tale fine saranno nominati, dall'Ente in tempo utile, un collaudatore o una Commissione di collaudo. Il relativo onere economico e' posto a carico dell'Ente stesso.

Il collaudatore o la Commissione sottoporra' le opere a visite ed accertamenti in corso d'opera.

Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitivi entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo l'Ente si impegna a darne comunicazione all'Agenzia, certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'oggetto della convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3, e' ultimato e collaudato in ogni sua parte.

- RAPPORTI CON I TERZI

L'Ente agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu' della convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione dell'opera.

Esso e' pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell'Agenzia.

- ANTICIPAZIONI - RATE D'ACCONTO - SALDI

Allo scopo di assicurare la disponibilita' finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attivita' di convenzione, l'Agenzia disporra' in favore dell'Ente l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

- I) - Il 5% pari a L. 1.000.000.000 entro 10 gg. dalla stipula della presente convenzione da parte dell'Agenzia;

CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA PIANA DI SIRARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI
87100 COSENZA

Codice Fiscale 80004110781

Cosenza, il 05 GIU 1988
VIA BOSCO DE NICOLA, 15 - TEL. 33431 - 33432 - 33

TAV. N°2

Prot. N. 05459 Posiz.

Allegati

Risposta

del N.

Al Sig. Ing. Carmine Paese
Viale Medaglie D'Oro 60
Cosenza

Al Sig. Ing. Giovanni Greco
Viale Trieste 98
Cosenza

Al Sig. Ing. Mario Maiolo
Via Salvemini 16
Cosenza

OGGETTO: Irrigazione a valle della Diga di Farneto, 2° Lotto 2704 e P.c. Al Sig. Direttore Servizio Tecnico S E D E

PAEE

Si comunica che questa Amministrazione ha deciso di conferire alle SS.LL. l'incarico di collaudo dei lavori indicati in oggetto, assentiti in convenzione al Consorzio dall'Agenzia PRO. SVI.MEZ. e dati in appalto all'Impresa Intercantieri.

Il collaudo deve essere effettuato secondo le norme degli articoli 91 e seguenti del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R.D. 25 Maggio 1895 n° 350 e quelle indicate nel disciplinare

allegato alla circolare in data 9.5.1977 n° 1/9025 e nella circolare C/1/G del 26.7.1985 e C/9/G del 21.1.1986 e nell'art. 10 della legge 10 febbraio 1962 n° 57 che istituisce l'Albo Nazionale dei Costruttori.

L'importo complessivo delle opere da collaudare ammonta a f. 12.500.000.000,

La visita di collaudo ed il compimento di tutte le operazioni, compresa l'emissione dei certificati (in carta libera ed in triplice esemplare) devono aver luogo a termine del capitolato speciale d'appalto o comunque nel più breve tempo possibile, tenendo presente quanto stabilito in merito dalla legge n° 741/81.

Le SS.LL. sono incaricate della revisione degli atti contabili relativi ai lavori.

L'incarico di collaudo si intende esteso a tutti i lavori e/o forniture previsti nella presente , man mano che gli stessi verranno ultimati.

In base a quanto stabilito con circolare C/262 del 6.6.84 dell'Agenzia PRO.SVI.MEZ. le SS.LL. una volta ultimate le operazioni di collaudo, attinenti alla verifica del risultato dei lavori, e quindi al rapporto Ente Convenzionato-Appaltatore provvederà a trasmettere a questo Consorzio tutti i documenti del collaudo previsti dal Regolamento n.350 del 1895 per la dovuta approvazione da parte di questa Amministrazione.

SI PREGA DI TRATTARE PER OGNI LETTERA UN SOLO ARGOMENTO, INDICARE NELLA RISPOSTA IL N. DI PROTOCOLLO E LA POSIZIONE A CUI SI RISPONDE

①

Ove per cause riscontrate nel corso di verificazioni di cui all'art. 96 del Reg. 25.5.1895 N. 350, dette operazioni non potessero essere espletate entro il termine stabilito, le SS. LL. sono pregate darne tempestiva comunicazione a questo Ente, specificandone i motivi, perchè, ai sensi dell'art. 39 del Capitolato Generale di Appalto "Cassa", in vigore dall'1.4.1965, si possa provvedere a sospendere il decorso del termine stesso.

Si prega inoltre le SS.LL. di aver cura che le Imprese, oltre alla firma, appongano ai certificati anche la data della sottoscrizione.

Le SS.LL. dovranno accertare e dichiarare nel certificato di collaudo il relativo esito - con particolare riguardo alla revisione prezzi se si sia operato in conformità delle pattuizioni contrattuali.

In particolare sarà compito delle SS.LL. accertare e certificare:

- se fu predisposto dall'impresa appaltatrice il programma di svolgimento dei lavori e se esso fu approvato dalla Direzione Lavori (cioè, ovviamente, nel caso in cui detto programma non costituisca già uno degli elementi dell'offerta);
- se lo stesso programma fu aggiornato in relazione a proroghe concesse e a sospensioni regolarmente disposte; e se tale aggiornamento, in occasione di perizie varianti e suppletive comportanti proroghe al termine di esecuzione, fu limitato alle sole partite oggetto delle varianti stesse;
- se si verificarono ritardi nell'esecuzione rispetto al programma dei lavori; se tali ritardi furono o meno contestati alle Imprese da parte della Direzione Lavori; anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1 del DLCPS 6 Dicembre 1947 N. 1501.

Inoltre nella relazione relativa ai rapporti "Agenzia - Ente le SS.LL. dopo aver accertato l'entità di eventuali somme corrisposte a titolo di interesse per ritardato pagamento - dovranno evidenziarne le cause; dovranno altresì riepilogare gli elaborati di collaudo nonché fare le proprie osservazioni e considerazioni sull'intero svolgimento dei lavori, attestando l'esito della verifica dell'opera con conseguente determinazione dell'intera spesa sostenuta.

Le competenze delle SS.LL. saranno liquidate secondo la normativa in vigore.

Si precisa, inoltre, che a collaudo espletato le SS.LL. dovranno trasmettere la parcella delle competenze direttamente a questo Consorzio quale avrà cura di provvedere al sollecito pagamento del relativo importo.

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio è indispensabile che i relativi titoli siano allegati alla parcella.

Si prega di accusare ricevuta della presente lettera in segno di accettazione in modo che questa pervenga a questo Ente entro 15 giorni dalla data della presente.

Si avverte che un'accettazione tardiva potrebbe non essere presa in considerazione.-

IL COMMISSARIO
(Dr. Aldo Gangemi)

AL SIGNOR COMMISSARIO
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI
SIBARI E MEDIA VALLE DEL CRATI
Via Bosco de Nicola
COSENZA

E p.c. AL SIGNOR INGEGNERE CAPO
ING. ANTONIO VERRE
P.zza Loreto, 9
COSENZA

SPETT.LE IMPRESA
INTERCANTIERI S.P.A.
Via L. Pierobon, 46
LIMENA (Padova)

AI SIGNOR DIRETTORE DEI LAVORI
ING. MARIO SALAMO'
C.so Mazzini, 28/c
COSENZA

Oggetto: trasmissione Atto Unico di Collaudo dei Lavori d'irrigazione a valle della diga Farneto del Principe Il lotto (prog.n°2704).

Si trasmette in allegato l'Atto Unico di Collaudo dei Lavori d'irrigazione a valle della diga Farneto del Principe Il lotto (prog.n°2704) per la firma, in un foglio e in calce, da parte di tutti gli interessati che ricevono la presente conoscenza.

Distinti saluti

Cosenza, 31 luglio 1998

I COLLAUDATORI

ING. CARMINE PAESE

ING. GIOVANNI GRECO

ING. MARIO MAIOLO

COPIA

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI
E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI-COSENZA**

LAVORI:	Costruzione dell'impianto irriguo a servizio dei terreni a valle della diga "FARNETO DEL PRINCIPE" II Lotto.
IMPRESA :	Associazione temporanea di imprese: Intercantieri S.p.A. da Padova (Capogruppo), Tallarico Giovanni da Castrolibero (CS).
CONTRATTO:	Stipulato in data 28-06-1989 e Registrato a Cosenza il 04-07-1989 Repertorio N° 16714 Racc. 34680.

**RELAZIONE DI COLLAUDO CIRCA I RAPPORTI
TRA
AGENSUD E CONSORZIO DI BONIFICA**

PROGETTO E SUA APPROVAZIONE - Il progetto dell'impianto irriguo dei terreni a valle della diga Farneto del Principe II Lotto è stato redatto dal Prof. Ing. Michele Viparelli e dall'Ing. Gianfranco Volpe, e approvato dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, che ne affida la realizzazione al Consorzio di Bonifica con Convenzione N° 159/87 del 02-02-1987 Repert. N° 5450, per l'importo complessivo di £.20.000.000.000= così riportato:

a) Importo chiavi in mano per dare l'opera finita e funzionale come da progetto.....	£. 14.700.000.000=
b) Importo per imprevisti.....	£. 500.000.000=
c) Importo per eventuali oneri di lievitazione costi.....	£. 534.000.000=
d) Spese generali.....	£. 1.764.000.000=
e) I.V.A.....	£. 2.502.000.000=
IMPORTO COMPLESSIVO.....	£. 20.000.000.000=

La realizzazione dell'opera era inclusa nel piano annuale 1987 di attuazione del Programma Triennale dell'intervento straordinario del Mezzogiorno.

ATTO DI TRASFERIMENTO - In applicazione della Delibrazione N° 7355 del 17-12-1987 del Comitato di Gestione dell'Agenzia venne approvato il finanziamento e stabilito di procedere alla stipula della Convenzione con l'Ente ai sensi del 3° comma lettera C dell'art. 4 della Legge N° 64 dell'1-03-1986 per la realizzazione dell'opera di cui in precedenza.

CONTRATTO PRINCIPALE - In data 28-06-1989 presso il Notaio Lanzillotta si è proceduto alla stipula del contratto di appalto tra il Consorzio di Bonifica e l'Impresa Intercantieri S.p.A. con sede in Limena (PD) associatasi, in seguito, in Associazione Temporanea di Imprese con l'Impresa Tallarico Giovanni da Castrolibero (CS), per la realizzazione dei lavori, che il Consorzio di Bonifica con Delibera N°38 del 02-02-1989 le ha aggiudicato a seguito della gara di appalto esperita in data 11-08-1988.

La migliore offerta avanzata, ed aggiudicata, dall'Impresa Intercantieri S.p.A. presenta il seguente quadro economico:

16714

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

A) Importo netto contrattuale per lavori ed espropri.....	£. 12.500.000.000=
B) Somme a disposizione:	
1-Per imprevisti.....	£. 500.000.000=
2-Ribasso d'asta 14,31%.....	£. 2.200.000.000=
3-Importo per eventuali oneri di lievitazione costi.....	£. 534.000.000=
4-Spese Generali.....	£. 1.764.000.000=
5-I.V.A.	£. 2.502.000.000=
T O T A L E.....	£ 20.000.000.000=

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- Il Consorzio di Bonifica in corso d'opera ha ravvisato la necessità di procedere ad alcune varianti ed integrazioni al progetto esecutivo ed in data 19-07-1990 con delibera N° 533 approva la Perizia di Variante e Suppletiva che presenta il quadro economico così riportato:

A) Contratto Principale:	
-Importo lavori contratto principale.....	£. 11.954.205.740=
-Espropriazioni contratto principale.....	£. 545.794.260=
T O T A L E A).....	£. 12.500.000.000=

B) Contratto aggiuntivo N° 2 (Perizia di Var. e Suppl.)	
-Importo lavori di Perizia.....	£. 1.344.479.067=
-Maggiori espropri perizia.....	£. 148.681.520=
T O T A L E B).....	£. 1.493.160.587=

TOTALE LAVORI CONTRATTO PRINC.+LAV.PERIZIA.....£. 13.993.160.587=

C) Somme a disposizione	
-Imprevisti e ribasso d'asta.....	£. 2.700.000.000=
-A detrarre importo Perizia.....	£. - 1.493.160.587=
-A detrarre differente IVA per maggiori lavori.....	£. - 24.750.113=
-I.V.A. sui lavori.....	£. 2.526.750.113=
-Per lievitazione costi.....	£. 534.000.000=
-Per spese generali.....	£. 1.764.000.000=
T O T A L E SOMME A DISPOSIZIONE.....	£. 6.006.839.413=
T O T A L E GENERALE.....	£. 20.000.000.000=

SPESA AUTORIZZATA - La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

a) Con il contratto principale.....	£. 12.500.000.000=
b) Con l'atto aggiuntivo N° 2.....	£. 1.493.160.587=
T O T A L E.....	£. 13.993.160.587=

I lavori di che trattasi, consegnati con verbale in data 15-02-1989, tenuto conto del tempo utile contrattuale di mesi 13,5, delle sospensioni e delle proroghe regolarmente disposte e concesse, sono stati dichiarati ultimati in data 31-10-1992 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Essi sono stati collaudati, giusto incarico prot.n. 05459 del 05-06-1989 del Commissario del Consorzio di Bonifica affidato agli Ingg. Carmine Paese, Giovanni Greco e Mario Maiolo, dalla sottoscritta Commissione di Collaudo, per come risulta dall'Atto Unico di Collaudo, in data 31-07-1998, con il quale Atto i lavori, le espropriazioni e le forniture sono stati liquidati nell'importo complessivo netto di Lire 12.674.690.739=.

La sottoscritta Commissione ritiene che la somma gravante sul disposto finanziamento possa essere così determinata:

A) Lavori a forfait.....	£.	12.839.875.214=
B) Lavori di Perizia (a misura).....	£.	1.240.264.171=
T O T A L E.....		£. 14.080.139.385=
-A detrarre il ribasso d'asta: 14,31%.....	£.	- 2.014.867.945=
IMPORTO NETTO LAVORI.....	£.	12.065.271.440=
C) Lavori in economia + liste operai.....	£.	43.470.221=
IMPORTO NETTO LAVORI+ECONOMIE.....	£.	12.108.741.661=
D) ESPROPRIAZIONI		
-Per lavori a forfait.....	£.	545.794.260=
-Per lavori di perizia.....	£.	20.154.818=
IMPORTO NETTO TOTALE:Lavori+economie+espropri.....	£.	12.674.690.739=
A detrarre certificati di pagamento emessi n.9 per.....	£.	-11.635.715.000=
A detrarre acconti corrisposti per espropriazioni.....	£.	- 247.422.476=
Resta il credito dell'Impresa per lavori ed espropriazioni.....	£.	791.553.263=

318 526 500

RIEPILOGO ECONOMICO DELLA CONVENZIONE

1)Per lavori forniture ed oneri capitolato.....	£.	14.080.139.385=
2)Dctrrarc ribasso d'asta del 14,31%.....	£.	2.014.867.945=
RESTANO.....		£. 12.065.271.440=
3)Lavori in economia.....	£.	43.470.221=
TOTALE NETTO.....		£. 12.108.741.661=
4)A detrarre importo certificati pagati dal n°1 al n°9.....	£.	- 11.635.715.000=
5)Resta il credito netto dell'Impresa per lavori.....	£.	473.026.661=
6) IVA al 20%.....	£.	94.605.334=
7) IVA al 19%.....	£.	2.210.785.850=
8) Totale IVA.....	£.	2.305.391.182=
9) SOMMANO LAVORI + IVA.....	£.	14.414.132.843=
10) Indennità d'esproprio.....	£.	565.949.078=
SOMMANO LAVORI + IVA + ESPROPRI.....	£.	14.980.081.921=
11) Spese Generali.....	£.	1.764.000.000=
TOTALE GENERALE.....		£. 16.744.081.921=

A) IMPORTO CONVENZIONE.....	£.	20.000.000.000=
B) SOMME IMPEGNATE.....	£.	16.744.081.921=
ECONOMIA CONVENZIONE.....	£.	3.255.918.079=

Cosenza, li _____

La Commissione di Collaudo

Ing. Carmine Paese

Carmine Paese

Ing. Giovanni Greco

Giovanni Greco

Ing. Mario Majolo

Mario Majolo

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


PREG.MO SIGNOR COMMISSARIO
CONSORZIO DI BONIFICA E DELLA PIANA
DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI
Via Bosco de Nicola
87100 COSENZA

Oggetto: Collaudo dei Lavori d'irrigazione a valle della diga di Farneto del Principe II lotto -
prog.n°2704 - Saldo competenze collaudatori.


A conclusione delle attività di collaudo dei lavori in oggetto, caratterizzate da estrema
complessità e onerosità oltre che da una durata di oltre nove anni, si trasmette in allegato la parcella
relativa alle competenze dovute ai sottoscritti collaudatori in corso d'opera.
Auspiciando una sollecita liquidazione delle somme dovute, porgiamo distinti saluti.

Cosenza, 21 dicembre 1998


Ing. Carmine PAESE



Ing. Giovanni GRECO



Ing. Mario MAIULO



PARCELLA RELATIVA A COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
 Conforme al T.U. della Tariffa e successive integrazioni, modifiche e aggiornamenti

Committente: Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati - COSENZA

Oggetto: Lavori d'irrigazione a valle della diga di Farneto del Principe II lotto - prog.n°2704

Importo delle opere collaudate	L. 15.303.972.016
Importo delle riserve discusse	L. 10.818.589.327
Importo Totale del Collaudo	L. 30.122.561.343
Percentuale per collaudo dedotta sulla base dell'importo Totale	0,15023 %
Onorario: $L.30.122.561.343 * 0,15023 =$	L. 45.253.124
Maggiorazione per collaudo in corso d'opera (30 %)	L. 13.575.937
Maggiorazione per particolare Disagio e onerosità (100 %)	L. 45.253.124
Revisione tecnica contabile degli atti di contabilità	
per misure (Numero pagine Libretto delle misure e disegni di contabilità formato A3 N°1236 * 1/4 di vacanza (L.27.500))	L. 33.990.000
per contabilità (Numero pagine Sommario di contabilità e Conto finale N°60 * 1 vacanza (L.110.000))	L. 6.600.000
Compensi accessori (art.13) a forfait Percentuale di forfettizzazione 30 %	L. 13.575.937
TOTALE COMPETENZE	L. 158.248.122
Detrazione per anticipazioni già liquidate	- L. 15.000.000
TOTALE COMPETENZE A SALDO DA CORRISPONDERE A CIASCUN COLLAUDATORE	L. 143.248.122

Handwritten signatures:
 Gianfranco
 Giovanni
 Gambardella

Perugini & Associati
Studio Legale

Avv. Salvatore Perugini
Partecipante in Commissione
Pratica contabile

Avv. Eleonora Perugini
Avv. Roberto Perugini

Cosenza, 5/2/2014

Egr. Sig.
AVV. ROBERTO MALOMO
COSENZA

avv.robertomalomo@pec.giuffre.it

Egr. Sig.
AVV. ANTONIO TESTA
COSENZA

antonio.testa@pec.giuffre.it

Oggetto: Greco - Paese / Consorzio di Bonifica
Giudizio n. 5232/2012 RGAC - Tribunale Cosenza

In nome e per conto degli ingg. Giovanni Greco e Carmine Paese, che rappresento e difendo, faccio seguito alle intercorse intese telefoniche per comunicare che:

- a) gli ingg. Giovanni Greco e Carmine Paese, al solo fine di porre termine ad un contenzioso che si trascina da anni, hanno deciso di accettare la proposta transattiva avanzata dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati;
- b) per effetto di ciò gli ingg. Giovanni Greco e Carmine Paese accettano la somma netta di € 15.000,00 (quindicimila) ciascuno offerta dal Consorzio a titolo di ristoro dei danni subiti, fatti valere col giudizio civile iscritto al n. 5232/2012 del Tribunale di Cosenza, la cui prossima udienza è fissata per il 2/5/2014 davanti al Giudice dott. Scotto di Carlo;
- c) il pagamento della complessiva somma netta di € 30.000,00, € 15.000,00 per l'ing. Giovanni Greco e € 15.000,00 per l'ing. Carmine Paese, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di quindici giorni da oggi unitamente al pagamento, in favore del sottoscritto difensore, della somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso spese legali;
- d) la ricezione delle somme di cui sopra, gli ingg. Greco e Paese rilasceranno quietanza liberatoria e il sottoscritto difensore emetterà fattura;

87100 Cosenza Via D. Modigliani 26/R - Tel. 0984.77364 - Fax 0984.71682
e-mail: salvatore.perugini@tin.it

Perugini & Associati
Studio Legale

Avv. Salvatore Perugini
Partecipante in Cassazione
Assessore contabile

Avv. Cleonora Perugini
Avv. Rosalba Perugini

e) a pagamento avvenuto, non avendo le parti altro reciprocamente a pretendere, il giudizio iscritto al n. 5232/2012 RGAC Tribunale di Cosenza sarà cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cpc;


Resta a cura del Consorzio informare gli altri Enti chiamati in causa (Regione Calabria e Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino) dell'accordo transattivo raggiunto per modo che possano acconsentire alla cancellazione della causa dal ruolo senza pretesa alcuna nei confronti degli ingg. Giovanni Greco e Carmine Paese;

g) il termine di pagamento di cui alla lettera c) che precede è da ritenersi perentorio ed essenziale con la conseguenza che il mancato rispetto produrrà, di diritto, la risoluzione dell'accordo transattivo ed il giudizio 5232/2012 RGAC proseguirà per ottenere la condanna dei convenuti dell'intero importo richiesto.

In attesa di pronto adempimento, resto in attesa di concordare le modalità di ritiro degli importi convenuti.

Cordiali saluti

Avv. Salvatore Perugini



CANC. CIVILE
 SENT n. 535/2007
 A. C. n. 1694/2001
 Cronol. 3171
 Repert. 1567

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catanzaro - I Sezione Civile

Il Giudice, Carlo Fontanazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1694 del Ruolo Generale C.C. dell'anno 2001, e vertente

TRA

Meiolo Mario, Paese Carmine e Greco Giovanni, difesi dall'avv. Salvatore Perugini;

Attori

E

Consorzio della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, difeso dall'avv. Eliana Pugliese;

Ministero delle Politiche Agricole, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

Cassa Depositi e Prestiti, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

Regione Calabria, difeso dall'Avv. Giovanni Montera;

Convenuti

Conclusioni delle parti

En

All'udienza del 6.2.2007 le parti precisavano le conclusioni:

per gli attori: accertare il credito degli attori nei confronti dell'Agensud per l. 143.248.122, oltre accessori; accertare che il Consorzio in causa è creditore dell'Agensud; in via surrogatoria condannare il Ministero o i convenuti al pagamento di quanto dovuto agli attori; vittoria di spese;

per i convenuti: difetto di legittimazione, improponibilità e infondatezza della domanda come da atti in giudizio; vittoria di spese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 11.7.2001 gli attori citavano in giudizio il Ministero convenuto ed il Consorzio, deducendo:



di avere prestato opera professionale nei confronti del Consorzio, avendo maturato competenze di cui alle conclusioni;

che il Consorzio, per la realizzazione dell'opera cui gli attori aveva contribuito, aveva diritto al pagamento di somme nei confronti dell'Agensud, cui era succeduto il Ministero convenuto;

che gli attori, attesa l'inerzia del Consorzio e sussistendo gli altri presupposti di legge, volevano agire in via surrogatoria per il pagamento del loro corrispettivo.

Concludevano come in epigrafe.

Con comparsa in data 24.10.2001 si costituivano il convenuto Ministero eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in favore della Cassa Depositi e Prestiti, l'improponibilità della domanda e chiedendo il rigetto della domanda; si costituiva il Consorzio chiedendo il rigetto della domanda.

Citato in giudizio la Cassa Depositi e Prestiti, questa, costituitosi in data 3.6.2003 eccepiva il difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Calabria chiedeva la dichiarazione di improponibilità della domanda e il rigetto della domanda medesima.

Quest'ultima, citata in giudizio, si costituiva in data 20.11.2003, eccependo altresì il suo difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'azione surrogatoria, atteso il divieto di cessione di crediti derivanti da appalti pubblici, l'infondatezza della domanda.

Nelle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., altresì, la Regione eccepiva l'improponibilità della domanda atteso che, ex art. 15 della convenzione stipulata tra il Consorzio e la Agensud, il ricorso giurisdizionale andava preceduto da una procedura di conciliazione in via amministrativa.

Istruito il giudizio all'udienza del 23.1.2007, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'improponibilità della domanda di cui all'art. 2900 c.c. formulata dagli attori.

Invero, l'eccezione compiuta dal convenuto Regione Calabria appare assorbente, atteso che, anche la domanda di condanna al pagamento delle somme pretese, appare logicamente dipendente dall'azione surrogatoria proposta dagli attori.

Sul punto è pacifico che al creditore che agisce in via surrogatoria, possano essere opposte le eccezioni opponibili al creditore surrogato.

Pertanto, e superando così le difese degli attori, che hanno dedotto l'inopponibilità a loro della clausola di cui all'art. 15 della convenzione stipulata tra Agensud ed il Consorzio, sono, invece opponibile ai creditori del Consorzio che agiscono in surroga le eccezioni opponibili al Consorzio dall'Agensud e, per questo, all'Ente tenuto al pagamento, qual è la Regione Calabria ex D.M. Economie e Finanze del 3.10.2002.

Ciò posto, l'art. 15 di detta convenzione, nel prevedere che l'eventuale definizione delle controversie insorte tra il Consorzio (debitore surrogato) e l'Agensud (debitore del debitore surrogato e, per essa, la Regione Calabria) dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa, (con notifica della domanda e spatium deliberandi del debitore di gg. 90) e prevedendo espressamente il divieto di adire l'Autorità Giudiziaria prima della decisione amministrativa o prima del decorso dello spatium deliberandi, configura una causa di improponibilità della domanda giudiziale.

Né, come detto, osta all'efficacia della clausola che i creditori che agiscono in surroga non l'abbiano sottoscritta, essendo a loro opponibili le eccezioni opponibili al loro debitore (Consorzio).

Pertanto, essendo pacifico che tale procedura di conciliazione amministrativa non sia stata effettuata dagli attori, va accolta l'eccezione del convenuto Regione Calabria.

Sussistono giusti motivi, attese le reciproche difese e la particolarità delle questioni affrontate, per compensare tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:

- 1. Dichiara l'improponibilità della domanda formulata dagli attori;
- 2. Compenso tra le parti le spese di lite.
- 3. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catanzaro, 8.5.2007

Il Giudice

(Carlo Fontanazza)

Carlo Fontanazza

IL CANCELLIERE C1
(Luciana Santoro)

Luciana Santoro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 24-5-2007

IL CANCELLIERE C1
(Luciana Santoro)

Luciana Santoro

è copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
 dell'Avv. Salvatore Terapani per uso affetto
 nell'interesse di Paolo Russo
 Catanzaro, 11-9-07

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

OPERATORE AMMINISTRATIVO
CALVINO VIRGILIO



6,20

in Cancelleria

Catanzaro, 11-9-07

IL CANCELLIERE

Salvatore Terapani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

CANC. CIVILE
SENT. n. 2778/11 AV
A. C. n. 462/10
Esp. n. 8943/11
Repert. 3219/11

in persona del giudice monocratico Dott. Luca Nania, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 462 del RGAC dell'anno 2010, avente ad oggetto domanda di accertamento di credito derivante da prestazioni professionali nonché domanda ex art. 2900 c.c. di condanna al pagamento di somme di denaro e vertente

TRA

Paese Carmine e Greco Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Perugini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Sacchi in Catanzaro (CZ) alla via Iannoni n. 43.

ATTORI

E

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili, in forza di procura generali alle liti, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Catanzaro (CZ), al viale De Filippis n. 280.

CONVENUTA

NONCHÉ

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso De Capua, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Mancuso in Catanzaro (CZ) alla via F. Crispi n. 174.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'8 novembre 2011

FATTO E DIRITTO

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Paese Carmine e Greco Giovanni evocavano in giudizio la Regione Calabria ed il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati esponendo quanto segue:

a) in data 2 febbraio 1987 l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno stipulava con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e



- della Media Valle del Crati la convenzione n. 159/87, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera di irrigazione a valle della diga di Farneto del Principe, II lotto;
- b) l'opera in questione era stata contemplata nel piano annuale per il 1987 di attuazione del programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE in data 29 dicembre 1986, nonché dal decreto n. 7401 del 28 luglio 1987 del Ministro per il Mezzogiorno;
- c) in base alla predetta convenzione, l'Agensud si impegnava a destinare un importo forfettario di lire 20.000.000.000 quale finanziamento per assicurare l'esecuzione dell'opera in oggetto, attribuendo al Consorzio ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione del progetto;
- d) i principali obblighi a carico del Consorzio risultavano essere quelli di procedere all'appalto dei lavori necessari all'esecuzione dell'opera e di nominare un'apposita commissione di collaudo dei lavori;
- e) in data 5 giugno 1989 il Consorzio provvedeva a nominare detta commissione conferendo agli ingg. Paese Carmine e Greco Giovanni, oltre che all'ing. Maiolo Mario, l'incarico di collaudatori;
- f) nonostante il Consorzio avesse adempiuto a tutti gli obblighi previsti nella convenzione citata, l'Agensud non provvedeva alla liquidazione delle somme dovute all'ente finanziato;
- g) il Consorzio veniva quindi posto in gestione commissariale a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui versava e, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2002, le funzioni in materia di convenzioni ex Agensud venivano trasferite alla Regione Calabria;
- h) gli accordi intercorsi tra il Consorzio e gli ingegneri collaudatori venivano stipulati mediante lettera di conferimento dell'incarico (prot. n. 05459 del 5 giugno 1989) e successive lettere di accettazione degli ingegneri;
- i) la commissione, espletato il collaudo, trasmetteva la parcella delle competenze professionali maturate al Consorzio, il quale tuttavia non provvedeva a pagare il corrispettivo dovuto;
- l) il Consorzio, in particolare, non solo non corrispondeva il compenso dovuto, ma neanche si attivava, nei confronti dell'Agensud o nei confronti nella Regione Calabria, per ottenere le somme di cui era creditore in base alla convenzione in oggetto;
- m) gli odierni attori, quindi, agivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, surrogandosi al Consorzio ex art. 2900 c.c. e convenendo in giudizio il medesimo Consorzio, la Regione Calabria, il Ministero delle



Politiche Agricole e la Cassa Depositi e Prestiti per ottenere il pagamento dei loro compensi;

n) con sentenza n. 535/07, successivamente passata in giudicato, il Tribunale di Catanzaro dichiarava improponibile la domanda in quanto non era stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione e definizione amministrativa previsto dall'articolo 15 della convenzione in oggetto;

o) gli ingg. Parisi e Greco attivavano, quindi, con atto del 22 luglio 2009, il procedimento amministrativo di conciliazione di cui sopra;

p) tale procedimento non portava ad alcun esito positivo.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che fosse accertato e dichiarato che ciascuno di essi aveva maturato un credito nei confronti del Consorzio, in ragione dell'attività professionale svolta, pari ad euro 73.981,48, oltre accessori di legge ed interessi; che il Consorzio, in virtù della convenzione predetta, era creditore dell'Agensud, e per questa della Regione Calabria, di tutte le somme all'attualità non corrisposte; che il Consorzio era rimasto inerte non provvedendo ad esigere né dall'Agensud né dalla Regione Calabria le somme che gli spettavano. Per l'effetto di tali accertamenti, chiedevano che la Regione Calabria, in solido con il Consorzio, fosse condannata, ex art. 2900 c.c., al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 73.981,48, per un totale di euro 147.962,96.

1.2. Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, chiedendo il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto.

In particolare, la Regione deduceva l'inammissibilità dell'azione surrogatoria, riguardando la pretesa fatta valere per conto del Consorzio crediti di natura pubblicistica, peraltro vincolati per effetto di disposizioni legislative; inoltre, eccepiva la prescrizione della pretesa azionata e la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di prestazione d'opera professionale che avrebbe dovuto rappresentare la fonte del credito vantato dagli attori nei confronti del Consorzio.

1.3. Si costituiva, seppur tardivamente, il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, che chiedeva il rigetto delle domande proposte dagli attori data la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di prestazione d'opera professionale fatto valere.

2. Le domande proposte dagli attori sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Risulta assorbente la questione di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra gli odierni attori ed il Consorzio di Bonifica, fonte



del presunto diritto di credito del Paese e del Greco giusta il quale essi agiscono in surrogatoria nei confronti della Regione.

Al riguardo, gli attori hanno eccepito l'improponibilità dell'eccezione di nullità sollevata dalla Regione Calabria, costituendo eccezione riservata al debitore surrogato; la proponibilità o meno dell'eccezione da parte della Regione Calabria si rivela influente ai fini della trattabilità della questione di nullità, posto che essa può essere rilevata anche d'ufficio.

Orbene, vale evidenziare che l'attività prestata dal Paese e dal Greco deve essere ricondotta ad un rapporto di prestazione d'opera intellettuale nei confronti di un ente pubblico (tale essendo il Consorzio di Bonifica oggi convenuto) che per avere giuridica rilevanza necessita della stipula di un accordo tra il professionista e l'organo abilitato a rappresentare l'ente, avente forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 2440 del 1923.

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è rigorosa ed unanime: "In base agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, il contratto d'opera professionale, stipulato con la p.a., pure se questa agisca «iure privatorum», deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta" (Cass. civ. 13 giugno 2008, n. 16029; in termini analoghi, Cass. civ. 26 ottobre 2007 n. 22537; da ultimo, si veda Cass. civ. 26 maggio 2010 n. 12880; con riferimento alla necessità della forma scritta dei contratti stipulati con gli enti consortili, si veda, da ultimo, Cass. civ. 17 maggio 2010 n. 12032).

Ciò premesso, nel caso di specie manca un accordo scritto tra gli attori ed il Consorzio, emergendo in atti solo la prova documentale di un lettera, datata 5 giugno 1989, con la quale si comunicava agli attori l'intenzione del Consorzio di incaricarli del collaudo delle opere di irrigazione a valle della Diga di Farneto, e le missive di risposta del Paese e del Greco.

Siffatta determinazione non è idonea ad integrare un contratto scritto rilevante ex artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923, né la mancanza dell'accordo tra le parti può essere surrogata da successive condotte, che possano in linea teorica ritenersi attuative di un contratto.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'osservanza del requisito della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendosi escludere che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, come ad esempio la delibera dell'organo dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico,



ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione, ovvero ancora la missiva di risposta spedita dal professionista (così, Cass. civ. 13 giugno 2008, n. 16029; Cass. civ. 6 luglio 2007 n. 15296; Cass. civ. 26 gennaio 2007 n. 1752).

Né, del resto, potrebbe ritenersi che il difetto di forma scritta del contratto possa essere superato da eventuali dichiarazioni confessorie (pur sollecitate dagli attori con la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio) o da eventuali ricognizioni di debito della controparte pubblica (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 2007 n. 621).

In questo senso, il requisito della forma scritta può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (così, Cass. civ. 26 ottobre 2007 n. 22537).

Né, ancora, potrebbe riconoscersi la tutela della buona fede al fine di preservare la pretesa degli attori, dovendosi escludersi un affidamento incolpevole circa la validità del contratto, considerato che il Paese ed il Greco sono professionisti che devono ritenersi gravati dell'onere della conoscenza della normativa che disciplina i negozi degli enti pubblici (cfr. Cass. Civ. 26 agosto 1997 n. 7997; Cass. Civ. 23 aprile 1996 n. 3843).

I suddetti principi sono stati di recente ribaditi dalla seconda sezione civile della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II 18 maggio 2011, n. 10910, Pres. Oddo, Est. Falaschi) che, in una fattispecie analoga alla presente, così si è espressa: *"(...) Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.*

Il ricorrente deduce che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che il requisito della forma scritta, prescritto da R.D. n. 2440/1923, sarebbe soddisfatto solamente dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico, essendo al contrario principio assolutamente consolidato quello per il quale il requisito della forma scritta potrebbe essere integrato senza contestualità delle sottoscrizioni delle parti. Il motivo non merita accoglimento.

Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è infatti, richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2240, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la



forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili specifiche e puntuali determinazioni in ordine sia alla prestazione da rendere sia al compenso da corrispondere (ex pluribus, Cass. 17.5.2010 n. 12032; Cass. 1.4.2010 n. 8000; Cass. SU. 22.3.2010 n. 6827; Cass. 26.10.2007 n. 22537; Cass. 26.1.2007 n. 1752; Cass. 19.10.2006 n. 22501; Cass. 18.4.2006 n. 8950; Cass. 12.4.2006 n. 8621; Cass. 2.3.2006 n. 4635; Cass. 24.11.2005 n. 24826; Cass. 30.7.2004 n. 14570).

Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal professionista, giacché detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno (Cass. 18.6.2008 n. 16576; Cass. 26.1.2007 n. 1752; Cass. 19.10.2006 n. 22501; Cass. 2.3.2006 n. 4635; Cass. 24.11.2005 n. 24826; Cass. 30.7.2004 n. 14570; Cass. 21.11.2003 n. 17695).

Del pari irrilevante a tal fine è anche la lettera con la quale il detto rappresentante esterno dell'Ente porti a conoscenza del professionista l'intervenuta deliberazione, con la quale l'organo collegiale dell'Ente medesimo abbia manifestato la volontà d'affidare l'incarico, quand'anche in essa possa ravvisarsi una proposta, così come irrilevante è che il destinatario a sua volta invii altro atto suscettibile d'essere interpretato quale accettazione, trattandosi di procedimento del tutto inidoneo alla costituzione d'un valido rapporto contrattuale, in quanto ne continua, non di meno, a difettare la necessaria formalizzazione nei modi normativamente prescritti. Se



pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, alla quale fa espresso richiamo la disciplina dei contratti degli Enti locali, consente, ferma restando la forma scritta, la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, tuttavia tale modalità di costituzione può essere utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per intuibili esigenze di praticità, possono anche essere definiti nel loro contenuto con riferimento agli "usi del commercio" per quanto concerne sia il prezzo sia le modalità d'esecuzione - ma non per la costituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico professionale, la cui costituzione non può aver luogo, e la cui sussistenza non può essere desunta, se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento dal quale soltanto, e non aliunde, tutti i necessari e puntualmente indicativi elementi identificativi della prestazione e del relativo compenso possono essere legittimamente desunti (Cass. 18.6.2008 n. 16576; Cass. 26.1.2007 n. 1752; Cass. 19.10.2006 n. 22501; Cass. 2.3.2006 n. 4635; Cass. 24.11.2005 n. 24826; Cass. 30.7.2004 n. 14570; Cass. 21.11.2003 n. 17695).

Né potrebbe, in ipotesi, utilmente invocarsi, ai fini della prospettata tesi della valida costituzione del rapporto, l'affidamento che il professionista avrebbe potuto riporre nelle pur inidonee attività poste in essere dall'Ente, dacché, nel tipo di rapporto in discussione, l'invalidità del negozio deriva da disposizioni generali da presumersi note ai consociati - e, particolarmente, al professionista, soggetto che, per sua specifica competenza in materia, non può essere considerato ignaro della normativa regolatrice della materia stessa - onde è da escludere un affidamento incolpevole della parte adempiente, affidamento che, in presenza delle richiamate specifiche norme imperative regolatrici della materia, neppure può trovare giustificazione in una eventuale difforme "prassi" degli Enti, giacché precedenti di comportamenti invalidi della Pubblica Amministrazione né legittimano affidamento siffatto né possono essere invocati sotto il profilo dell'errore incolpevole (Cass. 6.12.2001 n. 15486) (...)"

Per tali ragioni, la domanda di accertamento del credito degli attori nei confronti del Consorzio di Bonifica deve essere rigettata, stante il difetto di forma scritta del relativo contratto. Conseguentemente, costituendo l'esistenza di un credito certo nei confronti del debitore surrogato uno dei necessari requisiti dell'azione surrogatoria, anche la domanda degli attori proposta ex art. 2900 c.c. nei confronti della Regione deve essere rigettata.



3. Né, infine, potrebbe darsi rilievo alla deduzione di un arricchimento senza causa del Consorzio, ex art. 2041 c.c., contenuto nella memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. di parte attrice.

Ed invero, ove tale rilievo dovesse intendersi quale richiesta di condanna delle amministrazioni convenute ex art. 2041 c.c., essa dovrebbe qualificarsi come domanda nuova - posto che quella contenuta nel libello introduttivo di lite viene fondata sul contratto di prestazione d'opera intercorso con il Consorzio - che, pur qualificata in termini di *reconventio reconventionis*, certamente sarebbe inammissibile siccome proposta oltre il termine preclusivo rappresentato dalla prima udienza ed indicato dall'art. 183 co. V c.p.c.

4. Data la particolarità delle questioni giuridiche poste a fondamento della decisione e considerata la natura delle parti e l'oggetto della controversia, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Luca Nania, definitivamente pronunciando sulla controversia in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Catanzaro, 8 novembre 2011.

IL GIUDICE
Dott. Luca Nania

Depositata in Cancelleria
oggi 8-11-11
IL CANCELLIERE
D.ssa Giuseppina Fediano

IL CANCELLIERE
D.ssa Giuseppina Fediano

*Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali
del Cosentino*

87026 - MORMANNO (Cosenza)
Telefono 0981/80351- 80352 Fax 0981/841053

Mormanno, li 24 APR. 2013

D.U. RL-FF
PROT. N° 1687
Raccomandata a N. r/m

Anticipata via fax al n° 0984/4633143

Al Commissario Liquidatore
ex Consorzio di Bon. della Piana di Sibari
e media Valle Crati - Dr. Domenico BILOTTI
Via G. Russo, n° 13

87100- COSENZA

OGGETTO: Atto di Citazione per chiamata in causa nell'interesse degli Ingg. Carmine Paese e Giovanni Greco.

I professionisti indicati in epigrafe hanno citato la gestione liquidatoria del Sibari Crati per il pagamento del collaudo relativo alla realizzazione dell'opera "Irrigazione a valle della diga di Farneto del Principe II° lotto".

Nel costituirsi i legali di codesta gestione chiamano in causa questo Consorzio e la Regione Calabria.

E' appena il caso di sottolineare che questo Consorzio nel giudizio de quo non è legittimato passivo, pur tuttavia dovendo costituirsi a difesa, poiché nella documentazione relativa al trasferimento dell'opera di che trattasi non vi è traccia alcuna su somme trasferite o pendenze in corso, chiede alla S.V. di voler fornire, con l'urgenza del caso, la documentazione che consenta di chiarire i termini della questione ed in particolare:

- 1- Certificato di collaudo e parcella dei professionisti con gli atti di approvazione, relazione acclarante i rapporti fra concedente e concessionario;
- 2- La documentazione che dimostri che le somme corrisposte ai professionisti, parrebbe nel 2000, pari ad € 7.746,85 siano a saldo, ovvero acconto sulla parcella, ovvero a saldo a seguito di transazione con i professionisti ed il Commissario liquidatore dell'epoca;
- 3- La documentazione che dimostri le somme trasferite dall'Agensud sia per i lavori di che trattasi che per le spese generali riconosciute all'ex Consorzio Sibari Crati a saldo del certificato di collaudo e della relazione acclarante i rapporti fra concedente e concessionario;
- 4- La documentazione che evidenzi se nel rapporto di liquidazione dell'ex Consorzio che ha portato poi alla contrazione del mutuo di cui questo Ente paga la quota di spettanza, è contenuto il debito nei confronti di professionisti in generale ovvero di questi in particolare.

In assenza questo Ente non potrà procedere alla difesa e la chiamata in causa del Consorzio da parte di codesta gestione liquidatoria, apparirebbe ancor più temeraria.

24 APR 2013

COMMISSARIO LIQUIDATORE
CONSORZIO DI BONIFICA
DI SIBARI E MEDIA VALLECRATI
LE. 87100 COSENZA (CS)
C.F. 80004110781



IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Schiavone

*Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali
del Cosentino*

87026 - MORMANNO (Cosenza)
Telefono 0981/80351- 80352 Fax 0981/841053

Mormanno, li

3 LUG. 2013

D.U. RL-ff

PROT. N° 3034 VII-23-A.1

Raccomandata

Anticipata via fax al n° 0984/1633142

Al Commissario Liquidatore
ex Consorzio di Bon. della Piana di Sibari
e media Valle Crati - Dr. Domenico BILOTTI
Via G. Russo, n° 13

87100- COSENZA

OGGETTO: Atto di Citazione per chiamata in causa nell'interesse degli Ingg. Carmine Paese e Giovanni Greco. Nota prot. 1687 del 24/04/2013.

Nel richiamare la nota in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, si reitera la richiesta della documentazione in essa specificata.



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Schiavelli -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2010, n. 30

Istituzione Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge regionale 23/7/03, n. 11.

VISTA la Legge regionale 20/11/06, n. 12.

VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 102 del 10/11/2006 con la quale è stata approvata la soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e contestualmente la ridelimitazione dei nuovi Consorzi della Provincia di Cosenza.

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 156 e n. 157 del 5/3/2007, con le quali, in attuazione della predetta Deliberazione del Consiglio regionale, sono stati istituiti i nuovi Consorzi di Bonifica della Provincia di Cosenza.

CHE, con le citate delibera n. 156 e 157 del 2007, si sono altresì fissate le procedure e gli adempimenti per pervenire alle elezioni degli organi statutari di ciascun nuovo Consorzio e per ripartire pro-quota i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, nominando i relativi commissari per l'attuazione di quanto predetto.

CONSIDERATO che il dirigente preposto alla competente struttura ha accertato:

— che, ai sensi delle richiamate disposizioni e con i sopra citati provvedimenti, è stato costituito, tra gli altri, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno;

— che al predetto Consorzio sono da trasferire tutte le funzioni, i beni mobili ed immobili, il personale ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino nonché parte di quelli del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati, in funzione della contribuzione relativa al perimetro del neo costituito Consorzio nella misura in cui interessa il perimetro del soppresso Consorzio Sibari-Crati;

— che, dalla relazione in data 15/12/2009 del commissario liquidatore del Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino nonché dalla relazione in data 31/12/2009 del commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati, entrambe parte integrante del presente provvedimento, risulta la situazione giuridica-amministrativa e patrimoniale del neo costituito Consorzio e la ripartizione da effettuare.

VISTA la Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione On.le Pietro Amato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

È soppresso il Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino con sede in Mormanno.

Art. 2*(Costituzione nuovo consorzio)*

È istituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno Località Carbonia.

Art. 3*(Trasferimento funzioni)*

Le funzioni di Bonifica, esercitate dal Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino, sono trasferite al neo costituito Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno.

Sono, altresì, trasferite al neo costituito Consorzio parte delle funzioni a suo tempo attribuite al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati in virtù del perimetro assegnato.

Il perimetro di contribuzione per la riscossione dei ruoli relativo al nuovo Consorzio ed emessi ai sensi dell'art. 23 lettera a) della Legge regionale n. 11/03 per i soli fini istituzionali, coincide con il perimetro del neo costituito Consorzio.

I rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali del Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino nonché parte di quelli del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati, sono trasferiti al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno per come individuati nelle relazioni dei commissari.

Art. 4*(Trasferimento personale)*

Il personale del soppresso Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino è trasferito al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno.

Al predetto Consorzio sono altresì trasferiti n. 5 dipendenti nonché n. 21 operai a tempo indeterminato del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, per come stabilito nel verbale del 7/1/2010.

Il personale trasferito conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento stesso.

Art. 5*(Trasferimento mobili, immobili ed attrezzature)*

I mobili, gli immobili e le attrezzature del soppresso Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino di Mormanno sono trasferiti al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno che succede nei diritti ed obblighi derivanti da detto trasferimento.

Sono, altresì trasferiti al neo costituito Consorzio parte dei beni mobili ed immobili, nonché della attrezzatura del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

Sono trasferiti al Consorzio Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in Mormanno anche gli archivi e i documenti del soppresso Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino nonché parte di quelli del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

Art. 6*(Trasferimento rapporti con enti e privati)*

Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Consorzio di Bonifica Integrale del Pollino nonché in parte di quelli del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati che i predetti soppressi Consorzi hanno con enti e privati per quanto concerne il personale, le opere, le concessioni ed ogni altra situazione giuridicamente rilevante, risultante dai verbali dei commissari, citati in premessa.

Dei rapporti di cui sopra saranno redatti appositi verbali analitici in contraddittorio tra i rappresentati dei due enti.

Art. 7*(Stato delle entrate e delle spese)*

La situazione contabile-economica di tutta la gestione consortile ed i rapporti con gli istituti di credito, ferme restando le risultanze al 31/12/09, sarà definita in sede di elaborazione del conto consuntivo.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Publicare il presente decreto sul BURC e sul sito web della Regione Calabria.

Catanzaro, li 12 febbraio 2010

Il Presidente
On.le Agazio Loiero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2010, n. 27

Istituzione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge regionale 23/7/03, n. 11.

VISTA la Legge regionale 20/11/06, n. 12.

VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 102 del 10/11/2006 con la quale è stata approvata la soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e contestualmente la ridelimitazione dei nuovi Consorzi della Provincia di Cosenza.

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 156 e n. 157 del 5/3/2007, con le quali, in attuazione della predetta Deliberazione del Consiglio regionale, sono stati istituiti i nuovi Consorzi di Bonifica della Provincia di Cosenza.

CHE, con le citate delibere n. 156 e 157 del 2007, si sono altresì fissate le procedure e gli adempimenti per pervenire alle elezioni degli organi statutari di ciascun nuovo Consorzio e per ripartire pro-quota i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, nominando i relativi commissari per l'attuazione di quanto predetto.

CONSIDERATO che il dirigente preposto alla competente struttura ha accertato:

— che, ai sensi delle richiamate disposizioni e con i sopra citati provvedimenti, è stato costituito, tra gli altri, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza;

— che al predetto Consorzio sono da trasferire tutte le funzioni, i beni mobili ed immobili, il personale ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, in funzione della contribuzione relativa al perimetro del neo costituito Consorzio nella misura in cui interessa il perimetro del soppresso Consorzio Sibari-Crati;

— che, dalla relazione in data 31/12/2009 del commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, parte integrante del presente provvedimento, risulta la situazione giuridica-amministrativa e patrimoniale del neo costituito Consorzio e la ripartizione da effettuare.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Postazione On.le Pietro Amato, formulata alla stregua dell'istruttoria compilata dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DECRETA

Art. 1 (*Oggetto*)

È soppresso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

Art. 2 (*Costituzione nuovo consorzio*)

È istituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza alla via Bosco De Nicola.

Art. 3 (*Trasferimento funzioni*)

Le funzioni di Bonifica, esercitate dal Consorzio di Bonifica Integrale della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con esclusione di quelle da trasferire, con separati atti, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino di Mormanno e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce, sono trasferite al neo costituito Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza.

Il perimetro di contribuzione per la riscossione dei ruoli relativi al nuovo Consorzio ed eressi ai sensi dell'art. 23 lettera a) della Legge regionale n. 11/03 per i soli fini istituzionali, coincide con il perimetro del neo costituito Consorzio.

I rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati, con esclusione di quelli da trasferire, con separati atti, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino di Mormanno e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce, sono trasferiti al neo

costituito Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza per come individuati nella relazione del commissario straordinario.

Art. 4 (*Attività del commissario liquidatore dell'ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati*)

Rimangono in capo al commissario liquidatore dell'ex Consorzio di Bonifica Integrale della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, esclusivamente le operazioni relative ai soggetti per cui è stata autorizzata la contrazione del mutuo di € 36.000.000,00 nonché la liquidazione dei rapporti instauratisi nel corso della gestione regionale dei servizi del Sibari/Crati.

La rata del mutuo è ripartita tra i tre Consorzi in funzione della contribuzione relativa ai territori trasferiti.

Art. 5 (*Trasferimento personale*)

Al neo costituito Consorzio sono trasferiti n. 18 dipendenti nonché n. 16 operai a tempo indeterminato del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, per come stabilito nel verbale del 7/1/2010.

Il personale trasferito conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento stesso.

Art. 6 (*Trasferimento mobili, immobili ed attrezzature*)

I mobili, gli immobili e le attrezzature del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con esclusione di quelle da trasferire al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino di Mormanno e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce, sono trasferiti al neo costituito Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino con sede in Cosenza.

Sono trasferiti al neo costituito Consorzio con sede in Cosenza anche gli archivi e i documenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con esclusione di quelli da trasferire al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino di Mormanno e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce.

Art. 7 (*Trasferimento rapporti con enti e privati*)

Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati che il soppresso Consorzio ha con enti e privati per quanto concerne il personale, le opere, le concessioni ed ogni altra situazione giuridicamente rilevante, risultante dal verbale del commissario straordinario, citato in premessa, con esclusione di quelle da trasferire al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino di Mormanno e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce.

Dei rapporti di cui sopra saranno redatti appositi verbali analitici in contraddittorio tra i rappresentanti degli Enti.

Art. 8*(Stato delle entrate e delle spese)*

La situazione contabile-economica di tutta la gestione consortile ed i rapporti con gli istituti di credito, ferme restando le risultanze al 31/12/09, sarà definita in sede di elaborazione del conto consuntivo.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pubblicare il presente decreto sul BURC e sul sito web della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 febbraio 2010

Il Presidente
On. Agazio Loiero

STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

[REDACTED] attore principale)

contro

ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

ALLEGATO N°4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LUOGHI
(Foto dal N°1 al N°8)

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)



Foto N°1 - Vista della diga in località Farneto del Principe (dir. nord), del comune di Roggiano Gravina da cui hanno origine le opere di irrigazione collaudate dagli attori



Foto N°2 - Altra vista della diga (dir. sud)



Foto N°3 – Attraversamento del fiume Esaro con tubo camicia in acciaio (loc. Malarosa)



Foto N°4 – Vasca di scarico (loc. Franceschino)



Foto N°5– Le strutture della vasca di compenso “C” in loc. Fedula (Comune di S. Lorenzo del Vallo)



Foto N°6– Particolare della vasca di compenso “C”



Foto N°7– Opere idrauliche complementari della vasca “C”



Foto N°8 – Altre opere idrauliche complementari della vasca “C”



STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe INFUSINI
C.da Isoletta, 16 - 87036 Rende (Cs)

TRIBUNALE DI COSENZA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Causa civile iscritta al n°5232/2012 promossa da:

_____ (attore principale)

contro

ex **Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati**
(convenuto principale)

Giudice: dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLE
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI**

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(dott. ing. Giuseppe INFUSINI)

-resoconto consegna CTU alle parti a mezzo nec
-Osservazioni avv _____
-Osservazioni avv _____



Da: "giuseppe.infusini.b02332" <giuseppe.infusini.b02332@inqpec.eu>

A: av

studii

Cc:

Data: Wed, 27 Jul 2016 18:13:40 +0200

Oggetto: TRASMISSIONE CTU CAUSA 5232/2012 TRIBUNALE DI COSENZA

COMUNICAZIONE DEL CTU ING. GIUSEPPE INFUSINI

Causa RG n°5232/2012

Giudice: Scotto Di Carlo Rosa

Attore principale:

Convenuto principale: Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati


Oggetto: **Trasmissione Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio**

In ottemperanza alle disposizioni del sig. Giudice all'udienza dell'11.03.2016 in allegato si trasmette la Relazione di Consulenza della causa in oggetto con il relativo allegato.

Si precisa che eventuali Osservazioni delle parti dovranno pervenire al sottoscritto CTU entro il **30 settembre 2016** nelle forme di legge.

Distinti saluti ing. Giuseppe Infusini

a")
)



TRIBUNALE DI COSENZA
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI
SETTENTRIONALI

/

PAESE C. + ALTRI RG 5232/2012 – Udienza del 25.11.2016 -
Inoltrate anche via pec al CTU -Ing. G. Infusini -
pec: giuseppe.infusini.b02332@ingpec.eu
Controdeduzioni alla CTU

In nome e per conto del **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino**, in riferimento alla CTU dell'Ing. G. Infusini, si osserva, si contesta e si deduce per come segue.

1) Si ribadisce la **carezza di legittimazione passiva** del terzo chiamato in causa, ovvero il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino, **in quanto questo è solo l'utilizzatore e gestore dell'opera**, funzioni queste attribuitegli per legge, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e non il soggetto realizzatore dell'opera.

E' da chiarire che l'oggetto della causa è riferito a **prestazioni professionali di servizi di ingegneria** afferenti la **realizzazione di un'opera pubblica** appartenente al demanio dello Stato, (ora Demanio Regionale ramo bonifiche per trasferimento delle competenza in materia), di cui quindi solo la gestione e manutenzione di questa è affidata per legge (art.4 L.R.11/2003) al Consorzio dei Bacini Settentrionali. Trattandosi di servizi professionali afferenti la realizzazione all'epoca di un'opera pubblica, in nessun modo possono ricadere sul gestore dell'opera, né può essere ritenuto elemento utile e probatorio l'effettivo esercizio delle opere, l'utilizzo, né tanto meno l'utilità per i fini istituzionali dell'opera pubblica, ovvero i quesiti posti al CTU.

2) L'opera pubblica in questione (II lotto delle opere a valle della Diga Farneto del Principe) è stata finanziata da Agensud quale opera in concessione, il cui concessionario è stato individuato nel Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, tant'è che lo stesso ha curato la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, provvedendo altresì all'affidamento dei servizi di ingegneria per le figure professionali necessarie, tra cui anche i collaudatori tecnici-amministrativi, attori del presente procedimento civile.

Invero **il CTU afferma a pag.16 della sua Consulenza**, che le spese



del collaudo erano a carico del concessionario (Consorzio ex Sibari-Crati), ma va aggiunto e sottolineato *nell'ambito del finanziamento assentito* e non oltre, precisando che per progettazione, direzione lavori e collaudo, l'Ente concedente prevede nel quadro economico del progetto le cosiddette *Spese Generali*. Il CTU erroneamente a pag.17 afferma che l'incarico di collaudo "è stato affidato senza copertura finanziaria", invero, la copertura era contenuta nel finanziamento del progetto; basta leggere gli atti di concessione del finanziamento ove è specificato l'utilizzo delle spese generali in esso riconosciute. Quanto contenuto, pertanto, al punto 2) di pag.17 della Relazione di Consulenza è errato e la terza osservazione resa non è assolutamente confermata come altre pratiche osservazioni del CTU.

3) Va precisato, altresì, che i Consorzi di Bonifica non sono Pubbliche Amministrazioni, vedasi R.D. 215/33, Legge Regionale 11/2003, accordo Stato/Regioni del 2008 e art.862 c.c.

E' bene ricordare che qualora l'esecuzione di un'opera pubblica avvenga in concessione, il concessionario agisce in nome e per conto dell'Ente Finanziatore per *delega amministrativa*, il cui rapporto si conclude con l'ultimazione dell'opera stessa. L'Ente Finanziatore (in questo caso Agensud), trasferisce al concessionario in ossequio ad una convenzione tra le parti, le somme necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica. Il finanziamento dell'opera pubblica, quindi anche le somme trasferite all'Ente concessionario, contemplano sia l'importo per la realizzazione delle opere strutturali sia quello necessario per le competenze tecniche professionali (progettisti, direzione dei lavori, collaudo).

4) Nella fattispecie di che trattasi, la delega amministrativa sopracitata, non può essere trasferita al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino in forza del DPGR n°30/2010 di ripermetrazione degli Enti di bonifica nella Provincia di Cosenza, né può intendersi afferente al subentro nei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali di cui agli artt.3-4 e 6 dello stesso DPGR, in quanto il soggetto delegante (ex Agensud), Ente finanziatore dell'opera, è diverso dal soggetto Regione che ha trasferito l'opera eseguita per la gestione a questo Consorzio con il citato DPGR, non rientrando tra questi la chiusura dei rapporti tra Ente concedente e concessionario dell'opera stessa.

5) Preme ad ogni buon fine evidenziare come la realizzazione

dell'opera è un aspetto da non confondere assolutamente con la gestione e la manutenzione della medesima. In particolare, trattandosi di un'opera pubblica realizzata con fondi dello stato *in concessione* al Consorzio di Bonifica Sibari-Crati che ha agito quindi quale *concessionario*, il CBSC subentrato nel territorio di quest'ultimo in forza del DPGR n°30/2010, non può assolutamente essere considerato un legittimato passivo in relazione ai rapporti relativi alla costruzione dell'opera ove non fossero conclusi.

Né tanto meno, tale debito può intendersi derivante dalla *gestione dell'ex Consorzio del Sibari-Crati*, soppresso con L.R.12/2006, per il quale i Consorzi subentranti hanno contratto mutuo trentennale pari al 50% del debito certificato, in proporzione al territorio trasferito. **Il citato art.4 del DPGR 30/2010 è riferito ai rapporti passivi derivanti dalla gestione del Consorzio Sibari-Crati, ma non può in alcun modo riguardare la realizzazione di un'opera pubblica, per la quale il finanziamento concesso rientrava certamente all'interno di uno stanziamento complessivo dello Stato.**

6) Nella relazione del CTU, risulta in atti (all n°3 Tav n°4) una "Relazione di collaudo sui rapporti tra Agensud e Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati" nella quale, seppur non avendone preso visione, si immagina siano contenuti anche gli importi delle somme da trasferire dall'Ente finanziatore al concessionario.

Alla luce di quanto su esposto, qualora l'Ente Concessionario ex Sibari-Crati abbia ricevuto il trasferimento delle somme necessarie per il pagamento delle competenze tecniche dei collaudatori tecnici-amministrativi queste rientrano tra le attività di liquidazione del Commissario Liquidatore del Consorzio Sibari-Crati, nel caso contrario sono imputabili e in capo ancora all'Ente Finanziatore, ma non certamente al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino che subentra si ribadisce, solo quale gestore dell'opera realizzata, in ossequio alla LR 11/2003.

Si insiste, pertanto, nella carenza di legittimazione sollevata e nel richiedere al CTU alla luce delle controdeduzioni esposte la rettifica della perizia per ciò che attiene ai punti contestati e comprovati dalla normativa. Corigliano Calabro, 21.09.2016



REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE

Egr.Ing. Infusini – Consulente Tecnico di Ufficio

nominato dal Tribunale di Cosenza nel giudizio r.g. n. 5232/2012 promosso da Paese Carmine +1 contro ex Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e la Regione Calabria ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp.te pro tempore.

* * *

Osservazioni alla CTU nell'interesse della REGIONE CALABRIA, (c.f.: 02205340793) in persona del suo Presidente e legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Dianora de Nobili (cf DNBDNR67E62C352R) dell'Avvocatura Regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale – loc.Germaneto - presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale- dichiara di voler ricevere le comunicazione all'indirizzo di PEC avvocato4.
cz@pec.regione.calabria.it -;

* * *

Con riferimento alla relazione di consulenza comunicata a mezzo *pec* il 27 luglio 2016 alle ore 18.13, si formulano brevi

OSSERVAZIONI

In merito al quesito n.4, laddove nella perizia di CTU si evidenzia che “*la trattazione del quesito n.4, sul quale si concentra la causa, **necessita di conoscenza di fatti probatori che, purtroppo, non sono presenti nei fascicoli di parte attrice, non riferendo, per esempio, del fatturato della loro attività professionale, dei loro redditi fiscalmente imponibili, dei costi sopportati per l'opera professionale svolta, né del tempo dedicato al compimento della prestazione***”(cfr pag. 41) ”, si osserva che tale affermazione pienamente condivisibile, non può che portare a concludere in ordine al mancato raggiungimento della prova sul “*quantum debeatur*” da parte degli attori.

A riguardo, sul punto è sufficiente richiamare la Decisione n.18804/2015 della Suprema Corte di Cassazione, laddove ha “*ribadito che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli*



REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE

*artt. 1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ; dando luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, **ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicchè, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato; risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa (tra le altre: Cass. n. 10607 del 30/04/2010; Cass. n. 27447 del 19/12/2011).**"*

In via gradata, poi, non può che ribadirsi, quanto già anche condiviso nella perizia di CTU sulla determinazione dell'indennizzo, nella Decisione n.19886/2015 richiamata anche nelle perizia, secondo cui "...è solo un bizantinismo discettare se tali tariffe siano state applicate "in via diretta" o "indirettamente, quale mero parametro di riferimento...", per cui "L'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d'un privato, nè in base all'onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido."

Ritenuto ciò, nessuna somma a titolo di indennizzo è liquidabile a favore delle parti attrici.



REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE

In via subordinata, ove si volesse prescindere da quanto sopra dedotto, si riportano le Osservazioni formulate dall'Ufficio, con nota (prot. n. 0272831 del 9.09.2016), a firma dell'ing.Bafaro, Dirigente del Settore competente, che *“esaminato il contenuto della CTU, ha condiviso le risultanze per quanto riguarda i quesiti n. 1, 2 e 3.”*

In merito al quesito n. 4, invece, ha rilevato di non condividere *“per la determinazione del compenso, il metodo di calcolo dell'indennità, considerando il solo tempo impiegato per l'opera professionale svolta e quindi, adottando il compenso a “vacazioni indipendenti”, poiché “la determinazione dell'indennità dovuta ad ognuno degli attori, così come definita, risulta alquanto aleatoria e non rispondente agli atti processuali in quanto, se da una parte il **numero di vacanze** considerato non proviene né da elementi certi, né tantomeno è definito attraverso un “metodo scientifico”, e “non tiene conto della tipologia dell'incarico a suo tempo conferito dal Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, che in questo caso, per come specificato dalla convenzione con l'Agenzia n. 159/87 del 2 febbraio 1988, risulta essere ente concessionario per l'esecuzione di lavori finanziati dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.”*

Pertanto, ove si volesse prescindere dalle considerazioni esposte al punto precedente e ritenere di poter utilizzare le tariffe quali *“parametri”* di riferimento, si riporta quanto osservato dall'Ufficio in merito all'eventuale tariffa da applicare.

*“Per tale motivo, nell'espletamento dell'incarico ricevuto e nella definizione della risposta al quesito n. 4, il CTU, come base delle proprie conclusioni, doveva fare riferimento alle **“Norme aggiornate per il collaudo dei lavori finanziati dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno – Deliberazioni del Comitato di Gestione del 19 ottobre 1988, n. 6637 e del 29 novembre 1989, n. 8610”**, che attraverso gli articoli 11, 12 e 13, definiscono come andavano calcolate le competenze spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo, come nel caso che ci riguarda.*



REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE

Ogni altra metodologia di calcolo delle competenze quali la parcella professionale vistata dall'Ordine o la determinazione del compenso a "vacazioni indipendenti", risulta impropria in quanto non rispondente alle **Norme** testé citate, di cui si allega copia (all, 1).

Per quanto evidenziato, di seguito viene riportata la determinazione dei compensi spettanti alla commissione di collaudo, sulla base delle disposizioni contenute nelle "Norme aggiornate per il collaudo dei lavori finanziati dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno".

Calcolo delle competenze spettanti alla commissione di collaudo ai sensi delle Deliberazioni del Comitato di gestione del 19 ottobre 1988, n. 6637 e del 29 novembre 1989, n. 8610.

Importo delle opere soggette a collaudo risultante dallo stato finale : £ 15.303.972.016

Importo delle riserve discusse : £ 6.410.857.464

n° membri commissione di collaudo : 3

- 1) Calcolo della percentuale di applicazione per la determinazione dell'onorario Art. 11, lettera a), della deliberazione del Comitato di gestione, (Tabella Allegato 1)

$$i \text{ applicazione} = 0,08381 - ((0,08381 - 0,08327) \times (20.000.000.000 - 15.303.972.016) / (20.000.000.000 - 15.000.000.000)) = 0,083303$$

- 2) Calcolo del compenso base e dell'onorario base totale Art. 11, lettera a), della deliberazione del Comitato di gestione

- **Compenso base** : $(15.303.972.016 \times 0,083303) / 100$ = 12.748.668 £
- **Aumento del 100% per ogni membro (3)**: $2 \times 12.748.668$ = 25.497.336 £
- **Onorario base totale** = 38.246.004 £



REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE

3) Rimborso spese varie Art. 11, lettera b), della deliberazione del Comitato di gestione, per collaudo in corso d'opera

- **Maggiorazione per collaudo in corso d'opera :**

$$(38.246.004 \times 60)/100 = 22.947.602 \text{ £}$$

4) Rimborso spese di viaggio Art. 11, lettera c), della deliberazione del Comitato di gestione *non quantificabile in base alle risultanze in atti*

5) Maggiorazione per la definizione dei rapporti tra Agenzia ed Ente concessionario, Art. 11, comma 4, della deliberazione del Comitato di gestione

- **Maggiorazione :** $(38.246.004 \times 20)/100 = 7.649.201 \text{ £}$

6) Compenso spettante per l'esame delle riserve Art. 12 della deliberazione del Comitato di gestione

- **Compenso :** $(38.246.004 \times 10)/100 = 3.824.600 \text{ £}$

- **Maggiorazione fino a 5 miliardi :** $(3.824.600 \times 5)/100 = 191.230 \text{ £}$

- **Maggiorazione oltre i 5 miliardi :** $(3.824.600 \times 5)/100 = 382.460 \text{ £}$

Compenso totale = **4.398.290 £**

7) Compenso spettante per la revisione della contabilità Art. 13 della deliberazione del Comitato di gestione : *non dovuto in quanto dagli atti non è possibile determinare il numero di pagine*

a) n° pagine registro di contabilità : ---

b) n° pagine libretto delle misure : ----

c) compenso per ogni pagina del registro di contabilità :

d) compenso per ogni pagina del libretto delle misure :



**REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE**

- <i>Compenso registro contabilità : ...</i>	=	-----
- <i>Compenso libretto delle misure :</i>	=	=====
<i>Compenso totale</i>	=

- *Onorario spettante alla commissione*

1) <i>Onorario base totale</i>	=	38.246.004 £
2) <i>Maggiorazione per collaudo in corso d'opera</i>	=	22.947.602 £
3) <i>Rimborso spese di viaggio</i>	=	-----
—		
4) <i>Maggiorazione rapporti Agenzia Ente concessionario</i>	=	7.649.201 £
5) <i>Esame riserve</i>	=	4.398.290 £
6) <i>Revisione tecnico contabile</i>	=	=====
£		
<i>Totale onorario</i>		73.241,097 £
		37.825,87 €
<i>A detrarre compensi già percepiti</i>		= <u>23.240,56 €</u>
<i>Restano da liquidare</i>	=	14.585,31 €
<i>Totale onorario spettante alla <u>commissione</u></i>		=14.585,31 €

In via ulteriormente subordinata, ove si volesse prescindere dalle superiori illustrazioni, si rileva che la base di calcolo delle vacanze orarie sembra essere individuata con riferimento al D.M. 03.09.1997 n. 417 (pari a Lit. 110.000), invece che alla Tariffa oraria per vacanze vigente al tempo del compimento dell'attività; nella fattispecie, trova applicazione la previsione dell'art. 210 del D.P.R. 554/1999, in materia di compensi ai collaudatori.



REGIONE CALABRIA
AVVOCATURA REGIONALE

Tale disciplina, sebbene successiva allo svolgimento dell'attività di collaudo, tuttavia, regola la presente controversia, trattandosi di questione non “definita” o “esaurita”, così come previsto dall'art. 232, comma 3, del D.P.R. 554/99.

Il riferimento è, specificamente, alla Tariffa oraria approvata con D.M. 233 del 11.06.1987 (pari a Lit. 18.000).

Ne discende che la stessa dovrà essere rideterminata.

Si contesta, comunque, che detta voce possa essere computata separatamente per ogni componente della Commissione.

Catanzaro, li 19 settembre 2016

(avv. Dianora de Nobili)

ALLEGATO

ai terreni e sulle
erali e le prescri-
li sostegno delle

enza delle opere
ne alla presente
uzione.
audo, in quanto
so cui è destina-

Deliberazioni del Comitato di gestione del 19 ottobre 1988, n. 6637 e del 29 novembre 1989, n. 8610 — Norme aggiornate per il collaudo dei lavori finanziati dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 1 — *Organi competenti all'esecuzione del collaudo.* Ai sensi dell'art. 136 — ultimo comma — del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 2318 e dell'art. 17 II° comma della legge n. 64 del 1 marzo 1986, il collaudo dei lavori per tutte le opere pubbliche dell'Agenzia ai sensi della richiamata legge 1 marzo 1986 n. 64 (art. 4 III comma lettera c) e art. 5) finanziate o costruite in base a concessioni o affidamento di essa, è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori tenuto dal Ministero dei LL.PP. o nell'apposito Albo istituito dalla stessa Agenzia.

Art. 2 — *Nomina del collaudatore.* Ultimati i lavori, tenendo conto dei termini stabiliti dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e delle conseguenze connesse alla scadenza dei termini stessi, le Amministrazioni e gli Enti affidatari e concessionari, ovvero coloro che siano incaricati delle funzioni di Ingegnere capo nel caso di lavori eseguiti direttamente, approntano tempestivamente i documenti di cui all'art. 65 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, nonché il conto delle spese occorse per i lavori eseguiti in economia, con i documenti di cui agli artt. 81 e 82 dello stesso Regolamento e trasmettono all'Agenzia copia dello stato finale e della relazione del Direttore dei lavori.

Ricevuto il verbale di ultimazione di lavori, l'Agenzia provvederà, per quanto di competenza, alla nomina del collaudatore o della Commissione collaudatrice. La stessa Agenzia promuoverà altresì la nomina del collaudatore all'inizio o durante l'esecuzione delle opere a termini della legge 15 aprile 1940, n. 462, per tutte le opere da appaltare conformemente alle direttive del Ministro per gli interventi straordinari di cui alla nota 28/G del 14 febbraio 1985. Nonché, per quanto concerne le opere finanziate ai sensi dell'art. 4 III° comma lettera c) e art. 5 della legge 64/1986, conformemente alle direttive dello stesso Ministro per il Mezzogiorno contenute nella nota n. 494 del 30 giugno 1988.

Art. 3 — *Adempimenti preliminari alla visita di collaudo.* L'Agenzia, per i lavori eseguiti direttamente o gli Enti concessionari o affidatari, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta nomina del collaudatore, mettono a disposizione del medesimo i documenti di cui al precedente art. 2. Il collaudatore fissa il giorno in cui intende procedere alla visita di collaudo e ne informa l'Agenzia e, nel caso di opere date in concessione o in affidamento, anche l'Amministrazione o l'Ente concessionario o affidatario.

Nel fissare la data il collaudatore dovrà tener conto dei termini previsti dal citato art. 5 della legge 741/1981.

L'Agenzia per i lavori appaltati direttamente, e l'Amministrazione o l'Ente competente per i lavori in concessione o in affidamento, non appena ricevuta comunicazione della data fissata per la visita di collaudo, ne danno avviso alle persone nelle forme indicate nell'art. 95 del citato Regolamento 25 maggio 1895 n. 350.

Per le opere comunque finanziate dall'Agenzia ai sensi della legge 64/1986, gli enti convenzionati non appena ricevuta la comunicazione dell'avvenuta designazione del collaudatore sono tenuti a procedere al conferimento dell'incarico al collaudatore designato dall'Agenzia e a procedere nel senso stabilito nei comma precedenti.

Art. 4 — *Verificazione dell'esecuzione dell'opera.* Nel giorno stabilito il collaudatore, uniformandosi alle disposizioni legislative concernenti il collaudo dei lavori che sono nell'attribuzione del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quelle impartite dal Ministero medesimo nonché a quelle emanate dall'Agenzia, in particolare quelle contenute nella circolare C/58 del 24 novembre 1979 e nella circolare

C/262 del 6 giugno 1984, effettua la verifica dell'esecuzione dell'opera, tenendo presenti le norme indicate nel contratto di appalto e, qualora si tratti di opere date in concessione o in affidamento, anche quelle contenute nel relativo atto di concessione o di affidamento.

Il collaudatore, per quanto concerne i tempi per la effettuazione delle operazioni di collaudo, dovrà provvedervi nel massimo di cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori, rilasciando entro lo stesso termine il relativo certificato.

Art. 5 — *Estensione del collaudo*. Il collaudo eseguito in base alle presenti disposizioni ha effetto sia per la definizione dei rapporti tra l'Agenzia e le Amministrazioni ed Enti affidatari e concessionari nonché convenzionati, che di quelli fra gli Enti stessi ed i loro appaltatori.

Il collaudatore effettua pertanto, la verifica dell'opera sia per quanto concerne la rispondenza di essa alle norme contrattuali, che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di affidamento o di concessione o nella convenzione di finanziamento.

Art. 6 — *Elaborati occorrenti*. Per i rapporti tra l'appaltatore e l'Amministrazione o l'Ente concessionario, derivanti dal contratto di appalto, il collaudatore redige e trasmette direttamente all'Amministrazione o all'Ente interessato gli elaborati (verbale di visita, relazioni, certificato di collaudo) indicati nella sezione seconda del citato Regolamento n. 350.

Per quanto concerne invece i rapporti tra l'Amministrazione o l'Ente concessionario o affidatario o convenzionato e l'Agenzia derivanti dall'atto di concessione o di affidamento o della convenzione il collaudatore trasmette direttamente all'Agenzia un certificato, firmato anche dal concessionario, nel quale — richiamati ed allegati in copie gli elaborati di cui sopra — sia attestato, mediante altro verbale di collaudo, l'esito della verifica dell'opera.

A tale certificato deve essere inoltre allegata una relazione separata e segreta, nella quale, riconosciuta l'opportunità, il collaudatore esprimerà il proprio giudizio o richiamerà l'attenzione su tutti o su determinati rapporti, connessi con l'atto di concessione o di affidamento o con la convenzione.

Per le opere appaltate direttamente dall'Agenzia, il collaudatore si attiene alle disposizioni concernenti il collaudo dei lavori dello Stato.

Art. 7 — *Approvazione da parte dell'Amministrazione o dell'Ente, del collaudo ed esame delle riserve*. L'Amministrazione o l'Ente interessato, in conformità all'art. 5 della legge n. 741/1981, entro il termine di due mesi dalla data del certificato di collaudo, provvede ad approvare (o non approvare) il collaudo stesso a fini della regolamentazione dei rapporti con l'impresa appaltatrice, trasmette i documenti all'Agenzia comunicando tempestivamente le determinazioni adottate in merito all'approvazione del collaudo dei lavori dati in appalto e sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei lavori, del collaudatore e dell'Ingegnere Capo rappresenta quale determinazione intende adottare in merito alle eventuali riserve regolarmente scritte dall'appaltatore.

Art. 8 — *Approvazione da parte dell'Agenzia del collaudo ed esame delle riserve*. L'organo dell'Agenzia competente ad approvare le operazioni di collaudo, esaminati gli atti di cui al II e III comma del precedente art. 6 e sulla base delle proposte formulate dalla competente Divisione operativa su tutti i rapporti che hanno origine dall'atto di concessione o di affidamento o dalla convenzione e, quindi, anche su quelli connessi con il contratto di appalto, definisce i rapporti tra l'Agenzia e l'Ente interessato.

Relativamente alle concessioni o affidamenti, e con esclusione dei rapporti nascenti dalle convenzioni di finanziamento, nel caso in cui detto organo dell'Agenzia riconosca fondate eventuali riserve dell'appaltatore, per quanto attiene ai rapporti derivanti dal contratto di appalto, fissa i limiti entro i quali l'Ente interessato è facoltato a trattare con l'appaltatore per la relativa liquidazione.

l'opera, te-
si tratti di
nel relativo

delle opera-
alla data di
certificato.
le presenti
e le Ammi-
he di quelli

per quanto
to riguarda
concessione

nistrazione
ttore redige
di elaborati
ne seconda

nte conces-
di conces-
irettamente
e — richia-
diante altro

a e segreta,
prio giudi-
si con l'atto

attiene alle

el collaudo
conformità
la data del
il collaudo
tatrice, tra-
rminazioni
alto e sulla
e dell'Inge-
merito alle

sime delle
li collaudo,
i base delle
pporti che
enzione e,
i rapporti

ei rapporti
rgano del-
nto attiene
uali l'Ente
lazione.

Art. 9 — *Eventuale transazione ed arbitrato.* L'Ente concessionario o affidatario, non appena in possesso delle determinazioni dell'Agenzia, nel caso di eventuali riserve addiuvanti, nei limiti fissati dall'Agenzia, alla transazione, stipulando il relativo atto, che deve essere subito trasmesso all'Agenzia per l'accreditamento suppletivo dei fondi.

Sono a carico dell'Ente concessionario o affidatario le maggiori somme in base alla transazione o all'eventuale giudizio arbitrale che debbano essere corrisposte per cause dipendenti da fatto od omissioni dell'Ente predetto.

Le norme di cui al presente articolo non sono valide per i rapporti regolati dalle convenzioni ai sensi della legge n. 64 del 1986.

Art. 10 — *Collaudo all'inizio o in corso d'opera.* Nel caso di collaudo all'inizio o in corso d'opera, se i lavori sono stati dati in concessione o in affidamento o regolati da convenzione di finanziamento, il collaudatore dà comunicazione dei risultati delle verifiche all'Ente interessato, al quale è riservata ogni eventuale disposizione da dare alla Direzione dei lavori e nel caso di concessione o affidamento contemporaneamente ne informa l'Agenzia. Se i lavori sono stati eseguiti direttamente dall'Agenzia il collaudatore riferisce direttamente alla stessa.

Art. 11 — *Competenze spettanti al collaudatore.* Ai collaudatori spetta il seguente trattamento economico:

a) — *Onorario* — L'onorario sarà determinato sulla base delle percentuali di cui all'annessa tabella, riferiti agli importi di lavori da 1 milione a 200 miliardi, avendo cura di procedere per interpolazione per gli importi intermedi.

L'onorario così stabilito compensa ogni e qualsiasi attività di competenza del collaudatore ai sensi di legge e delle presenti norme ivi compreso il collaudo statico previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, tenendo conto dell'esclusione dagli obblighi previsti dal III e V comma dell'articolo in questione, come stabilita dall'ultimo comma dello stesso articolo.

b) — *Rimborso spese varie* — (Conforme a quelle di cui agli artt. 4, 6 e 19/f della legge 2 marzo 1949 n. 143 ed escluse quelle di viaggio) in misura forfettaria, pari rispettivamente al 40% e al 60% dell'onorario previsto alla lettera a) precedente e senza le maggiorazioni di cui al IV e V comma del presente articolo a seconda che si tratti di collaudatori nominati a lavori ultimati ovvero all'inizio ed in corso d'opera.

c) — *Rimborso spesa di viaggio* — (in misura integrale). Ai sensi della circolare 1/1106 del 13 gennaio 1955, la liquidazione va commisurata, nell'ipotesi che il collaudatore abbia usufruito:

1) di mezzi ferroviari dello Stato

al prezzo del biglietto di 1^a classe, a tariffa ridotta, se si tratti di funzionario statale in attività di servizio, ovvero a tariffa ordinaria, se si tratti di libero professionista o di pensionato statale (e ciò in considerazione del limitato numero di scontrini per la riduzione ferroviaria di cui questo ultimo dispone);

2) di altri servizi pubblici

al prezzo effettivo del biglietto di viaggio;

3) di mezzi propri

(qualora la spesa non sia accertabile) ad un importo non superiore a quello del biglietto ferroviario di 1^a classe, a tariffa ordinaria, per il corrispondente percorso, oppure sarà corrisposta una indennità pari al 1/5 del prezzo litro della benzina super per ogni chilometro di percorrenza, nonché il rimborso di eventuali oneri di pedaggio autostradale, opportunamente documentati.

L'importo sul quale debbono essere commisurate le predette competenze è quello complessivo dei lavori e delle somministrazioni (lavori e forniture in appalto ed in economia — sia in amministrazione diretta che per cottimi fiduciari) risultante dallo stato finale di ogni singolo appalto o concessione, con esclusione degli importi corrisposti all'impresa a titolo di revisione prezzi fermo restando

relativamente alla perizie suppletive e/o di variante, quanto stabilito dall'art. 3 della delibera n. 6637 del 19 ottobre 1988.

Qualora, peraltro, l'opera data in concessione o in affidamento o finanziata dall'Agenzia comprenda varie parti, distinte per contratti e contabilità, le quali richiedano separati collaudi, le competenze stesse vanno commisurate all'importo lordo di ogni singolo appalto, ivi comprese le forniture e gli eventuali lavori in economia che vi siano connessi.

Nel caso in cui il collaudatore sia stato nominato ai sensi del precedente art. 2 fin dall'inizio dell'appalto o in corso d'opera, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale ad esso spettante in base al presente articolo va maggiorato del 60%.

Per gli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'Agenzia e l'Ente concessionario o affidatario o convenzionato è concesso al collaudatore un compenso pari al 20% dell'onorario spettante ai sensi del I comma, lettera a) del presente articolo.

Nel caso in cui il collaudo sia stato eseguito da una Commissione l'onorario spettante in base al presente articolo sarà maggiorato del 100% per ogni componente oltre il primo e con il limite che l'onorario così maggiorato non potrà superare il 500% dell'onorario in cui alla lettera a) I comma del presente articolo.

Nella ripartizione da effettuarsi in parti uguali tra tutti i membri a cura del Presidente della Commissione, questi potrà attribuirsi un compenso maggiore, ma nel limite massimo del 25% di quello spettante a ciascun componente.

Al collaudatore che si avvalga dell'opera di altri funzionari o professionisti, per operazioni di riscontro, o per altri compiti, non spetta alcuna maggiorazione sulle competenze di cui sopra.

Art. 12 — *Compenso spettante per l'esame delle riserve.* Nel caso che il collaudo richieda anche l'esame delle riserve, ai sensi dell'art. 91 ultimo comma del Regolamento n. 350 del 1895 l'onorario stabilito al precedente art. 11 primo comma lettera a) è maggiorato del 10%.

Tale maggiorazione sarà inoltre così incrementata:

- del 5% per riserve da esaminare d'importo pari o inferiore a 5 miliardi;
- del 10% per riserve da esaminare d'importo superiore a 5 miliardi.

Art. 13 — *Compenso spettante per la revisione della contabilità.* Per la revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità spetta un compenso determinato in ragione di Lire 645 per ogni pagina del registro di contabilità e di Lire 132 per ogni pagina del libretto delle misure.

Art. 14 — *Modalità dei pagamenti della competenza.* Le spese per il collaudo e per l'eventuale revisione contabile sono a carico dell'Ente concessionario o convenzionato, nel caso di concessione o finanziamento, e dell'Agenzia nel caso di affidamento o di esecuzione diretta, ferme restando le eventuali deroghe risultanti da atti contrattuali.

Il pagamento relativo viene eseguito in unica soluzione dopo presentazione dei documenti prescritti dal Regolamento 25 maggio 1895 n. 350.

Tuttavia, ai collaudatori nominati all'inizio o in corso d'opera, possono essere concesse anticipazioni fino a raggiungere l'importo del 50% del compenso complessivo presunto.

In via eccezionale l'anticipazione stessa può essere concessa in misura superiore al 50% quando sussistono motivi di particolare rilevanza tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori.

Tabella per il calcolo degli onorari base dei collaudatori aggiornata in conformità di quanto disposto con delibera n. 6637 del 19 ottobre 1988 del Comitato di gestione

o dall'art. 3

o finanziata
ità, le quali
e all'importa-
tuali lavori

cedente art.
guire visite
d esso spet-

izia e l'Ente
ire un comi-
ttera a) del

l'onorario
gni compo-
non potrà
e articolo,
i a cura del
maggiore,
ente,
professionisti,
ggiorazione

il collaudo
a del Rego-
no comma

liari;

a revisione
nato in ra-
32 per ogni

collaudo e
ario o con-
nel caso di
he risultati

sentazione

sono essere
senso com-

isura supe-
conto dello

Importo Lavori (milioni)	Percentuale per il calcolo dell'onorario base (%)
1	3,0600
2	2,69750
3	2,45280
5	2,14560
10	1,50600
15	1,07280
20	0,88600
30	0,64320
40	0,55080
50	0,47520
60	0,42840
70	0,39840
80	0,38280
90	0,36720
100	0,35160
150	0,27840
200	0,22520
300	0,18960
500	0,15000
1.000	0,11436
1.500	0,10345
2.000	0,09799
3.000	0,09254
4.000	0,08981
5.000	0,08817
6.000	0,08708
7.000	0,08630
8.000	0,08572
9.000	0,08527
10.000	0,08490
15.000	0,08381
20.000	0,08327
25.000	0,08294
30.000	0,08272
40.000	0,08245
50.000	0,08228
60.000	0,08217
70.000	0,08210
80.000	0,08204
90.000	0,08199
100.000	0,08196
110.000	0,08193
120.000	0,08190
130.000	0,08188
140.000	0,08186
150.000	0,08185
160.000	0,08183
170.000	0,08182
180.000	0,08181
190.000	0,08180
200.000	0,08179

Adottare

VALUTAZIONE SINTETICA DELLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DALLE PARTI ALLA RELAZIONE DEL C.T.U.

CAUSA CIVILE N°5232/2012 vertente tra [redacted] (attore principale) e Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (convenuto principale)

Ill.mo Signor Giudice Dott.ssa SCOTTO DI CARLO ROSA
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

1 - Premessa

In data 27.07.2016 il sottoscritto CTU, conformemente a quanto disposto nel dispositivo di giuramento nell'udienza del 11.03.2016, trasmetteva alle parti, a mezzo pec, la Relazione peritale relativa alla causa in oggetto con i relativi allegati.

Successivamente pervenivano al sottoscritto, a mezzo pec ed entro il termine stabilito. le Osservazioni delle seguenti parti in causa:

- 1) avv. [redacted] difensore del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Sett. [redacted] 9.2016);
- 2) avv. [redacted] difensore della Regione Calabria (data 26.09.2016).

Il sottoscritto, dopo un'attenta lettura, di seguito procede alla sintetica valutazione delle suddette Osservazioni.

2 – Osservazioni dell'avv. [redacted]

Dall'esame di quanto controdedotto dall'avv. [redacted] si desume da subito che le argomentazioni attengono per lo più a "memorie difensive" già presenti nel fascicolo di causa non riconducibili alle risposte fornite dal sottoscritto ai quesiti posti dal sig. Giudice nella CTU e, **quindi, non meritevoli di considerazione**. Evidentemente l'avvocato [redacted] ha dato una lettura superficiale all'articolata Relazione prendendo in considerazione parti ininfluenti rispetto alle conclusioni a cui è pervenuto il sottoscritto.

A conferma di questa constatazione si evidenzia il grossolano errore in cui incorre l'avv. [redacted] quando al punto 2) riporta " *..il CTU erroneamente a pag. 17 afferma che l'incarico di collaudo è stato affidato senza copertura finanziaria* ". Invero il sottoscritto a pag. 17 della Relazione così scrive " **...l'incarico è stato affidato esclusivamente dal commissario.....senza l'indicazione della copertura finanziaria**". La presenza del termine "indicazione", come si arguisce, non è una circostanza di poco conto. Non si capisce poi, cosa voglia intendere lo stesso legale quando, più avanti, afferma " *...la terza osservazione resa non è assolutamente confermata come altre pratiche Osservazioni del CTU*", atteso che nulla riferisce sulle argomentazioni trattate dal sottoscritto.

Prima Osservazione

Va fatto notare che l'esistenza o meno della copertura finanziaria dell'incarico non ha alcuna influenza sulle conclusioni a cui è pervenuto il sottoscritto, non essendo questa (la copertura finanziaria) l'oggetto della causa. In ogni caso, in questa parte della Consulenza, il sottoscritto ha operato delle Osservazioni di merito riguardante la lettera d'incarico (punto 2) e le norme che regolavano l'insorgenza del "rapporto tra il fornitore e l'amministrazione o il funzionario che

abbia consentito la prestazione” Questa trattazione, pertinente e precisa, avrebbe meritato più attenzione da parte dell’avv. [REDACTED]

Infine anche al punto 6) delle citate controdeduzioni compare una incomprensibile affermazione riguardante la Tav. n°4 dell’Allegato n°3 della CTU per la quale si scrive “.....seppur non avendone preso visione, si immagina siano contenuti anche gli importi delle somme da trasferire dall’Ente finanziatore al concessionario”.

Seconda Osservazione

La produzione del citato documento non è stata effettuata per valutare la correttezza degli importi, ma solo come elemento di prova degli atti prodotti dai collaudatori che, unitamente agli altri elementi e secondo le modalità descritte al par. 5.5 della CTU, concorre a definire la risposta al quesito n°4 posto dal sig. Giudice.

3 – Osservazioni dell’avv. [REDACTED]

Prima di discutere su queste Osservazioni, il sottoscritto ritiene di evidenziare che nella CTU ha più volte richiamato, condividendoli, i rilievi, le precisazioni e le eccezioni che l’avv. de [REDACTED] ha esposto sia nell’atto di “Comparsa di costituzione e di risposta” del 18.07.2013 che nella “Memoria ex art. 183 VI comma n°3 c.p.c” dell’11.12.2014, in ordine alle richieste formulate dalla controparte. Pertanto il sottoscritto non si sarebbe aspettato che adesso, nelle Osservazioni, lo stesso legale smentisse quanto già sostenuto (v. pag. 9 e 10 dell’atto di comparsa) dal momento che richiede, sebbene in via subordinata, di poter utilizzare, per la determinazione dell’indennizzo dovuto agli attori, la tariffa professionale indicata nelle “Norme aggiornate per il collaudo dei lavori finanziati dall’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno – Deliberazioni del Comitato di Gestione del 19.10.1988, n°6637 e del 29.11.1989, n°8610”, e ciò “.....in accordo con quanto determinato dall’ing. Bafaro, attuale Dirigente del Settore competente, con le sue Osservazioni del 09.09.2016, prot. n°0272831”. Infatti, in ordine a questa richiesta, il sottoscritto ha più volte ribadito (ed ampiamente motivato) che i criteri fissati dalla giurisprudenza in tema di azione ex art. 2041 cod. civ. **escludono la possibilità di poter fare riferimento a qualsiasi tipo di parcella professionale** (confr. par. 5.5 della CTU e par. 4.3).

Di fatto l’avv. [REDACTED] per le ragioni che aveva già esposto nei suoi citati atti di “comparsa” e “memoria” (ribadite nelle sue Osservazioni) afferma che “...nessuna somma a titolo di indennizzo è liquidabile a favore della parti attrici” in quanto gli attori non hanno prodotto alcuna prova “....sul quantum debeatur”. In merito a questa condizione (la mancanza -nei fascicoli di parte attrice- di elementi utili per la determinazione dell’indennità invocata dagli attori) il sottoscritto ha a lungo argomentato nella sua CTU, come riconosce anche l’avv. De Nobili (confr. par. 5.1 della CTU, Prima e Seconda Osservazione e tutta la Parte Quarta). Tuttavia, sulla base della valutazione oggettiva di tutte le indagini eseguite, degli atti di causa, dei documenti acquisiti e dei riscontri operati, il sottoscritto è pervenuto ad una determinazione dell’indennità dovuta agli attori, “*da considerarsi coincidente con elevata probabilità all’effettività in quanto, sebbene essa sia fondata su dati oggettivi individuati dal sottoscritto, opportunamente razionalizzati e valutati, la*

carezza dei dovuti elementi probatori, più volte evidenziata nel corso della Consulenza, ne preclude l'assoluta certezza (confr. parag. 5.5 e relativa Quarta osservazione della CTU)".

Pertanto anche l'osservazione "sull'assenza di un metodo scientifico" a supporto delle determinazioni a cui è giunto il sottoscritto" (così è scritto a pag. 3 delle Osservazioni) non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle considerazioni già effettuate né, tantomeno, viene indicato, nelle Osservazioni dell'ing. Bafaro (comunicate all'avv. de Nobili), un metodo alternativo che possa essere ritenuto "scientifico", come egli reclama, riuscendo solo a proporre una parcella professionale a cui la legge non consente di far riferimento.

Terza Osservazione

E' evidente che una lettura più attenta della CTU avrebbe evitato queste Osservazioni articolate, in maniera inusuale, in vie subordinate e che, proprio per questo, dimostrano quanto siano esse stesse incerte.

In merito alla parcella contenuta nelle Osservazioni dell'avv. [redacted] per ragioni di giustizia, va detto che:

- a) nel calcolo delle competenze non è stato tenuto conto (oltre che del rimborso spese) della revisione tecnico-contabile, ovvero di un'attività professionale che gli attori hanno svolto senza alcuna ombra di dubbio; come elemento di prova di tale attività basta considerare che il sottoscritto ha visionato ed acquisito il Sommario del Registro, stante l'assenza degli altri atti contabili non esibiti dalla parte convenuta principale. Questa circostanza è stata evidenziata e circostanziata nella CTU (confr. parag. 3.2, punto 8.2, Nota 08) ulteriormente approfondita nella Undicesima Osservazione di parag. 3.2 (pag. 27 CTU); il citato Sommario è stato consegnato dagli attori in occasione della visita di sopralluogo del 13.04.2016, come risulta dal relativo verbale n°2 (allegata alla Relazione) e nel parag. 2.1 della CTU;
- b) in assenza di convenzione d'incarico non può essere invocata l'applicazione delle tariffe indicate dall'ing. Bafaro ma, come spiegato nella CTU nella Ottava, Nona e Decima Osservazione di parag. 3.2, va applicata la Tariffa Professionale di cui alla L. 143/1949 e s.m.i. con la conseguenza che a ciascuno dei professionisti è dovuto l'intero compenso ai sensi dell'art. 7 della stessa.

In merito a tale aspetto corre l'obbligo sottolineare che il sottoscritto, proprio per accertare parametri e tariffa applicabili (per i motivi esposti nel primo comma del punto 8, parag. 3.2 della CTU), ha assunto precise informazioni presso l'Ordine Professionale Ingegneri di Cosenza, come ampiamente argomentato al parag. 3.2, punto 8 e 8.1, della CTU.

Va evidenziato, inoltre, che le citate tariffe dell'ex Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, invocate dall'ing. Bafaro nelle Osservazioni, sono note al sottoscritto avendole citate nella Nona Osservazione del parag. 3.2 (pag. 24 della CTU).

Infine, in via ulteriormente subordinata, l'avv. [redacted] osserva che, il compenso a "vacazioni indipendenti" determinato dal sottoscritto, adotta l'importo orario di Lire 110.000 mentre andrebbe applicata quello di Lire 18.000 in quanto "*...lo svolgimento dell'attività di collaudo è una questione non definita e quindi trova applicazione il DM 233 dell'11.06.1987*".

In ordine a tale osservazione va ricordato che il DM 03.09.1997, n°417, ha stabilito che "*...i compensi a vacanza previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato...*".

Stabilito ciò bisogna ricordare che **le attività di collaudo si sono concretizzate e concluse in data 31.07.1998** e che solo in data 05.02.1998 il Direttore Generale del Consorzio ha trasmesso ai collaudatori (odierni attori) gli atti contabili dei lavori eseguiti e,

di conseguenza, solo a partire da tale data è stato possibile la definizione positiva delle attività di collaudo.

Quarta Osservazione

Nella Relazione di Collaudo in atti, da pag. 20 a pag. 23 sono elencate tutta una serie di comunicazioni intercorse tra i Collaudatori ed il Commissario dell'ex Consorzio Sibari-Crati. In particolare i Collaudatori hanno più volte richiesto gli atti tecnico-contabili per potere espletare le operazioni di collaudo. In una delle ultime comunicazioni i Collaudatori rappresentano al Commissario, la *"...carenza degli atti in loro possesso e l'impossibilità di proseguire nelle attività di collaudo"*, circostanza certa ed ampiamente circostanziata dal sottoscritto al punto 6 del paragrafo 3.2 della CTU e relativa Sesta Osservazione, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

Si deduce, quindi, che è corretto applicare il compenso orario del sopravvenuto adeguamento dei compensi di cui al DM n°417 del 03.09.1997.

Ad ulteriore conferma della fondatezza di quanto operato dal sottoscritto si richiamano le Sentenze della Cassazione a Sezioni riunite n° 17405 e 17406 dell'11.10.2012 e n° 20421 del 21.11.2012 le quali, in relazione all'applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M 20.07.2012, n° 140, escludono che *"...si possa frazionare nel tempo la liquidazione (giudiziale) del compenso professionale che, pertanto, dovrà essere stimato sulla base delle tariffe vigenti nel momento in cui la complessiva (e non singole sue fasi) prestazione professionale sia stata portata a compimento ancorché questa sia stata, in parte, svolta in un periodo anteriore....."*. A rafforzare questa decisione, tali sentenze stabiliscono che *"Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziate prima) ma ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi, si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (confr, anche Cass. n° 5426 del 2005 e Cass. n° 8160 del 2001)"*.

4 - Conclusioni

In seguito a quanto esposto ed argomentato nella presente Relazione, forse più ampia del necessario, si arguisce che le Osservazioni effettuate dall'avv. [redacted] difensore del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali e del [redacted] difensore della Regione Calabria, **fondandosi su inesattezze ed incertezze**, non apportano elementi e fatti nuovi tali da incidere sulle conclusioni già rassegnate dal sottoscritto nella CTU e, pertanto, **non possono essere accolte**.

Il sottoscritto, dunque, conferma tutte le risposte ai quesiti posti dal sig. Giudice così come esse risultano nell'elaborato peritale già trasmesso alle parti.

La presente Relazione riguardante la Valutazione delle Osservazioni effettuate dalle parti convenute, viene depositata in modalità telematica unitamente alle citate Osservazioni ed alla Relazione di Consulenza Tecnica già trasmessa alle parti.

Rende, li 20.10.2016

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
(dott. ing. Giuseppe Infusini)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Sammarro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5232/2012 promossa da:

PAESE CARMINE (C.F. PSACMN34M061114N), con il patrocinio dell'avv. PERUGINI SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA D.MILELLI N. 26/B COSENZA presso il difensore avv. PERUGINI SALVATORE

GRECO CARMINE (C.F. GRCGNN50S18D086S), con il patrocinio dell'avv. PERUGINI SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA D.MILELLI N. 26/B COSENZA presso il difensore avv. PERUGINI SALVATORE

ATTORI

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E MEDIA VALLE DEL CRATI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MALOMO ROBERTO e dell'avv. Antonio Testa, elettivamente domiciliato in PIAZZA F. E L. GULLO, N. 81 87100 COSENZA presso il difensore avv. MALOMO ROBERTO

CONVENUTO

e

REGIONE CALABRIA (P.I. 02205340793), con il patrocinio dell'avv. DE NOBILI DIANORA, elettivamente domiciliato in C/O STUD.LEG. AVV.CALVELLI FRANCESCO VIA SICILIA N.60 87100 COSENZA presso il difensore avv. DE NOBILI DIANORA

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO (C.F.830003707898), con il patrocinio dell'avv. ALGIERI GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 182 87065 CORIGLIANO CALABRO presso il difensore avv. ALGIERI GRAZIELLA

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

Oggetto: azione di indennizzo per arricchimento ex art. 2041 c.c.;

CONCLUSIONI

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Sentenza n. 1345/2019 pubbl. il 24/06/2019

RG n. 5232/2012

Repert. n. 1487/2019 del 26/06/2019

Paese Carmine e Greco Giovanni, premesso che in data 2/02/87 l'Agensud aveva stipulato con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati la convenzione n. 159/87 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera di "Irrigazione a valle della Diga di Farneto del Principe II lotto", che in data 5/06/89 il Consorzio di Bonifica nel nominare l'apposita commissione di collaudo prevista nella citata convenzione aveva conferito loro l'incarico di collaudatori, che il Consorzio di Bonifica era stato commissariato mentre le funzioni in materia di convenzioni ex Agensud con decreto ministeriale del 3/10/02 erano state trasferite alla Regione Calabria, che in adempimento dell'incarico conferito avevano effettuato le operazioni di collaudo ed avevano redatto l'atto unico di collaudo ed il certificato di collaudo, presentati all'amministrazione del Consorzio il data 31/07/98, che a seguito di trasmissione in data 21/12/98 della parcella il Consorzio aveva liquidato a ciascun collaudatore la somma di £. 15.000.000, che il credito spettante a ciascun collaudatore per le prestazioni eseguite ammontava ad € 73.981,48, che l'azione esercitata in surrogatoria del Consorzio rispetto ad Agensud era stata dichiarata improponibile con sentenza n. 535/07 dal Tribunale di Catanzaro che aveva individuato la legittimazione passiva rispetto alle domande di surroga in capo alla Regione Calabria, che l'azione contrattuale esperita nei confronti della Regione Calabria era stata rigettata con sentenza n. 2778/11 dal Tribunale di Catanzaro che non aveva ritenuto di deliberare in ordine alla domanda ex art. 2041 c.c., che l'esecuzione della prestazione d'opera professionale aveva prodotto vantaggi economici per il Consorzio, che aveva altresì utilizzato l'opera collaudata, convenivano quest'ultimo in giudizio perché venisse condannato al pagamento in favore di ciascuno della somma di € 73.981,48 a titolo di indennizzo per l'arricchimento prodottosi, con corrispondente depauperamento, oltre interessi e rivalutazione.

Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati eccepiva la carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che l'opera di irrigazione in oggetto apparteneva alla Regione Calabria, ed era gestita per conto di quest'ultima, ed in quanto comunque a seguito della soppressione e della messa in liquidazione del Consorzio, il territorio su cui insisteva l'opera, sempre di appartenenza regionale, era stato trasferito al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, ed in subordine contestava la pretesa di cui chiedeva nel merito il rigetto.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino che eccepiva la carenza di legittimazione passiva, l'intervenuto giudicato nonché l'infondatezza della domanda, e la Regione Calabria, che eccepiva la prescrizione del diritto e l'inammissibilità dell'azione che contestava anche nel merito.

L'eccezione preliminare sollevata dal Consorzio di Bonifica Valle-Crati è infondata e dev'essere rigettata, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che il l'ente, tenuto a nominare un'apposita commissione di collaudo dei lavori in forza della convenzione stipulata con Agensud in data 2/02/87, con lettera del 5 giugno 1989 conferiva agli attori l'incarico di collaudo delle opere di irrigazione a valle della diga di Farneto, che a conclusione dell'attività gli attori trasmettevano al Consorzio l'atto unico di collaudo dei lavori in oggetto ed il certificato di collaudo del 31/07/98, e che il consorzio provvedeva a corrispondere in favore di ciascuno la somma di €. 15.000.000 che veniva indicata in parcella quale detrazione per anticipazioni già liquidate.

Tali circostanze evidenziano l'interesse che il consorzio della Piana di Sibari e Media Valle del Crati aveva all'esecuzione del collaudo, e costituisce espressione di un comportamento inequivoco idoneo a ravvisare il riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione eseguita, di cui il consorzio convenuto ha fruito per trarne un obiettivo vantaggio, tant'è che ha provveduto a versare parte del corrispettivo.

La legittimazione passiva, nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. spetta esclusivamente al soggetto che abbia avuto un'indebita locupletazione in danno degli istanti, come nel caso di specie, in cui il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati si è in concreto avvalso dell'opera di collaudo eseguita dagli attori, senza che rilevi il fatto che le opere pubbliche di bonifica e di irrogazione appartengono al demanio regionale, atteso che l'interesse del Consorzio ad avvalersi della prestazione degli attori discende dalla necessità di adempiere un preciso obbligo negoziale, costituito dall'impegno assunto con Agensud nella convenzione n. 159/87 di nominare un'apposita commissione di collaudo dei lavori, a prescindere dal rilievo che, comunque, il consorzio è comunque tenuto a garantire la manutenzione e la gestione dell'opera, per come dedotto nella comparsa di costituzione.

Deve inoltre escludersi la possibilità di ritenere sussistente la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino atteso che non risulta che il Consorzio Valle Crati abbia redatto apposito verbale analitico in contraddittorio inerente il rapporto in esame, pur essendo gravato dal relativo onere, in considerazione delle contestazioni mosse sul punto dal consorzio chiamato in causa, che ha eccepito l'omessa comunicazione ovvero documentazione inerente in rapporto per cui è causa, e tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12/02/10 n. 30, che prevede il trasferimento dei rapporti con enti e privati per quanto concerne "il personale, le opere, le concessioni ed ogni altra situazione giuridica risultante dai verbali dei commissari" nonché la redazione di appositi verbali analitici in contraddittorio tra i rappresentanti dei due enti dei rapporti in oggetto.

In ordine al quantum, va detto che dalla perizia redatta dall'ing. Giuseppe Infusini, nominato c.t.u. in corso di causa, risulta che il tempo occorrente per l'esecuzione dell'opera, realizzata nell'arco di circa 44 mesi, in considerazione della sua complessità e della soggezione dei lavori a revisione tecnico contabile, è valutabile in 450 vacanze, pari a £. 49.500.000 ovvero € 25.564,62 ai sensi del D.M. 417/97 applicabile al caso di specie,

La relazione di perizia dev'essere tenuta nel debito conto atteso che, in difetto di convenzione tra le parti, il tempo impiegato dai professionisti costituisce un valido criterio per la determinazione dell'indennità dovuta a ciascuno degli attori, in quanto esprime il depauperamento subito dagli stessi per l'arco temporale presumibilmente dedicato allo svolgimento dell'attività di collaudo, che ha richiesto otto visite di sopralluogo effettuate dagli attori sui luoghi dove sono state realizzate le opere collaudate, una riunione operativa in data 22/07/97, nonché la redazione dell'atto unico di collaudo con allegata la proposta di contabilità della commissione di collaudo, la relazione riservata della commissione di collaudo sulle riserve dell'impresa, la revisione tecnico contabile, e considerato altresì che la determinazione tramite vacanza rappresenta la minore somma dovuta rispetto all'arricchimento di cui ha beneficiato il Consorzio Sibari-Crati rispetto all'esborso che avrebbe dovuto effettuare sulla base dell'importo riportato nella parcella redatta dagli attori sulla base della tariffa professionale e non oggetto di specifica contestazione.

Peraltro, ulteriori elementi in senso favorevole all'accoglimento degli accertamenti compiuti in sede peritale, possono trarsi dal comportamento processuale delle parti interessate alla statuizione, atteso che gli attori si sono rifatti alla valutazione del c.t.u. in comparsa conclusionale, ed il Consorzio Valle Crati non ha mosso la benché minima contestazione per cui, detratto l'acconto ricevuto, l'ente convenuto dev'essere condannato al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 17.817,77.

Trattandosi di debito di valore, vanno accolta le richieste di rivalutazione monetaria, determinata in base agli indici istat, e di interessi legali, sulla somma via via rivalutata, per il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento.

Le spese nei rapporti tra gli attori ed il Consorzio Valle Crati seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo, per l'individuazione dello scaglione di riferimento, alla somma riconosciuta e non già a quella azionata, al valore medio tabellare con aumento del 30% per la difesa di due parti, mentre vanno compensate nei riguardi dei chiamati in causa.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati al pagamento in favore di ciascuno degli attori di € 17.817,77 oltre interessi sulla somma via via rivalutata;

condanna il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati al rimborso degli esborsi di perizia liquidati con decreto del 9/02/17 nonché al rimborso delle ulteriori spese di lite che liquida in € 490,00 per spese vive ed € 6.285,50 compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;

dichiara compensate le spese di lite nei riguardi del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e della Regione Calabria.

Cosenza, 24 giugno 2019

Il giudice

Antonio Sammarro

SENTENZA CORRETTA
NEI TERMINI DI CUI
ALL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Rosa Eur. Miceli



Superiormente oggi 17/9/19 è presente
l'av. Rosa Lina Pungini in sostituzione dell'av.
Salvatore Pungini, la quale chiede procedere
alla conversione dell'ente suotitolato in
parte una, giunta italo.

Nessuno è comparso per le altre parti
il Giudice

ritenuto che l'istanza debba essere accolta in
quanto per mezzo di questo nell'istanza e
Costituzione delle parti è stato indicato
Grees Carmine ausodi Grees Giordani,
a costituzione del procedimento dispone
che nell'istanza ^{di} dopo il termine 'Grees'
venga inserito il termine 'Giordani' ausodi
'Carmine'

TRIBUNALE DI COSENZA

La presente sentenza è passata in

giudicato in data 21.10.19

Cosenza, il 28.10.19

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Rosa Lirifina Miceli